



PROCESSO VERBALE ADUNANZA CLV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

5 giugno 2012

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 5 del mese di giugno duemiladodici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 1° giugno 2012 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Nadia LOIACONI - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti Consiglieri: Barbara BONINO - Davide FAZZONE - Salvatore IPPOLITO - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Bruno MATOLA.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Nicola Felice POMPONIO - Gian Luigi SURRA - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Riordino e razionalizzazione delle partecipazioni della Provincia di Torino. Determinazioni e indirizzi

N. Protocollo: 19465/2012

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (22/5/2012) ed il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lettera **A**).

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
 - *l'intervento del Consigliere Fregolent che presenta ed illustra anche un emendamento, allegato sotto la lettera **B**);*
 - *gli interventi dei Consiglieri Gambetta, Petrarulo, Pino, Perna, Giacometto, Loiaconi, Tolardo, Bonansea, Tomeo e del Presidente della Provincia;*
 - *l'intervento del Consigliere Giacometto che chiede la votazione per punti del dispositivo della deliberazione;*
 - *l'intervento del Presidente del Consiglio che rigetta la richiesta;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 32
Votanti = 32

Favorevoli 32

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Loiaconi - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

L'emendamento risulta approvato.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, comprensiva dell'emendamento testè approvato, il cui testo è allegato sotto la lettera **C**) ed il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Riordino e razionalizzazione delle partecipazioni della Provincia di Torino. Determinazioni e indirizzi

N. Protocollo: 19465/2012

Presenti = 31
Astenuiti = 6 (Cerchio - Loiaconi - Pianasso - Ruffino - Surra - Tomeo)
Votanti = 25

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Perna)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipa al voto = 1 (Tomeo)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 31
Astenuti = 5 (Cerchio - Loiaconi - Pianasso - Ruffino - Surra)
Votanti = 26

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Bonansea)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

/ar

PROVINCIA
DI TORINO

CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta della Giunta Provinciale

All. 161 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. DETERMINAZIONI E INDIRIZZI.

N. Protocollo: 19465/2012

L'Assessore Vana, a nome della Giunta (seduta 22/05/2012) propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. GLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PROVINCIALI.

In ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della citata Legge e procedere alla cessione di quelle per le quali non sussistono i presupposti di mantenimento¹

Con il provvedimento suindicato, il Consiglio Provinciale ha deliberato altresì di procedere al riordino delle partecipazioni della Provincia di Torino dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) ottimizzare e raccordare preliminarmente il perseguimento delle finalità di ciascun ente, anche attraverso operazioni di fusione e di accorpamento (previe, per quanto necessario, le opportune trasformazioni), intervenendo in primo luogo nei confronti di soggetti che perseguono missioni analoghe o simili o insistono in ambiti territoriali comuni e appaiono non sufficientemente corredati sul piano delle dotazioni patrimoniali;
- b) costituire, al fine di rendere più efficiente la gestione delle partecipazioni dell'Ente, due

¹ Il Consiglio Provinciale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 per il mantenimento della partecipazione provinciale nelle società di seguito individuate:

1. S.I.TRA.CI. S.P.A.,
2. VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.,
3. AGENZIA DELLA PIETRA S.R.L.,
4. INTECH CONSORZIO A R.L.,
5. C.A.A.T. S.C.P.A.,
6. CANAVESE SVILUPPO S.P.A.,
7. CHIND CHIVASSO INDUSTRIA S.P.A.,
8. ICARUS S.C.P.A.,
9. R.T.M. S.P.A.,
10. TECHFAB S.R.L.

holding (che recepiscono dalla Provincia le linee guida e siano poi autonome nel tradurle in indirizzi più specifici per le varie partecipate) alle quali conferire tutte le partecipazioni provinciali nei settori dei servizi di interesse generale e dello sviluppo territoriale²

c) proporre la partecipazione nelle due holding sopra indicate, in ragione delle specifiche missioni, agli enti pubblici già soci delle società conferende dalla Provincia ed in particolare alle finanziarie strumentali della Regione Piemonte (Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.,) ed agli altri soggetti pubblici le cui politiche influenzano il territorio provinciale (Camera di Commercio, Università e Politecnico di Torino, Comune di Torino, Comuni sedi dei Circondari provinciali).

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI.

2a. La costituzione della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l.

In esecuzione degli indirizzi sopra esposti, con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 26657/2010 del 15 luglio 2010 è stata autorizzata la costituzione della Società Holding Infrastrutture Provincia di Torino, società a responsabilità limitata (siglabile IPT S.r.l.) con sede in Torino, interamente partecipata dalla Provincia di Torino, avente ad oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: gestione delle partecipazioni conferite dalla Provincia di Torino nei settori delle infrastrutture e dei servizi generali; acquisizione e gestione di partecipazioni in società ed enti con finalità di realizzazione e/o gestione di opere pubbliche. Nel corso del 2010 sono state avviate le attività peritali necessarie alla costituzione della Holding, avvenuta in data 11 febbraio 2011. A tale società sono stati conferiti i progetti e disegni tecnici attinenti opere stradali realizzate e/o appaltate negli ultimi 10 anni, predisposti dalla Provincia di Torino, nonché la partecipazione posseduta nella società Iren S.p.A. (già Iride S.p.A.), mentre gli altri conferimenti previsti sono stati differiti.

Nel corso del 2011 la Società si è attivata per organizzare al meglio l'avvio dell'attività istituzionale. La fase iniziale, quindi, oltre a consentire la definizione delle procedure interne di funzionamento e la predisposizione di alcuni strumenti operativi, ha condotto a sviluppare riflessioni e considerazioni riguardo i temi di interesse strategico che la Società si è posta come obiettivi generali da perseguire, sulla base delle indicazioni fornite dal Socio Provincia.

Nei prossimi mesi dovranno essere risolte alcune questioni operative connesse all'opportunità di introdurre misure correttive allo Statuto Sociale alla luce della più recente giurisprudenza in materia.

Tale progetto di revisione dello Statuto della Holding ha subito un inevitabile rallentamento correlato alle recenti modifiche legislative che attengono al ruolo e alle competenze dell'Ente locale Provincia.

Pertanto, tenuto conto che le possibilità di sviluppo dell'operatività della Società sono

² Le società partecipate da conferire nella holding per i servizi generali sono:

1. IREN S.p.A. (già IRIDE S.p.A.)
2. S.M.A.T. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
3. AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.p.A.
4. ATIVA - AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.p.A.
5. S.A.G.A.T. - AEROPORTO DI TORINO S.p.A.
6. S.I.T.A.F. - SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.p.A.

Le società e gli enti partecipati da conferire nella holding per lo sviluppo territoriale sono:

1. I3P - SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO S.c.p.A.
2. 2I3T - INCUBATORE DI IMPRESE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO S.c.r.l.
3. FONDAZIONE TORINO WIRELESS
4. BIOINDUSTRY PARK DEL CANAVESE S.p.A.
5. ENVIRONMENT PARK S.p.A.
6. ASSOT S.r.l.
7. C.D.T.C. - CONSORZIO PER IL DISTRETTO TECNOLOGICO DEL CANAVESE (incorporato nel C.I.P.C.A.)
8. C.I.P.C.A. - CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE
9. T.N.E. - TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.
10. BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A

strettamente dipendenti dal processo di riordino istituzionale che interessa la pubblica amministrazione ed in particolare la Provincia di Torino, l'assemblea sociale della Holding del 20.4.2012 ha rinviato dal 30 aprile 2012 al 30 aprile 2013 l'adozione di qualsivoglia iniziativa di carattere straordinario, suscettibile di produrre effetti considerevoli sul bilancio dell'ente Provincia (piano dei conferimenti) ed ha impegnato, nel contempo, l'organo amministrativo alla gestione ordinaria delle attività e all'amministrazione del patrimonio conferito, in attesa di una risoluzione definitiva.

L'attuale dizione dell'articolo 23 del D.L. 201/2011 successivamente convertito in legge, del resto, pare difficilmente conciliabile con il nuovo ruolo di indirizzo e di coordinamento assegnato alle Province. Sarà, quindi, solo all'esito dei ricorsi avviati avanti al Giudice delle leggi, ovvero all'esito della riforma del codice delle autonomie che si renderà possibile procedere nell'ottica di una revisione/azzeramento del processo avviato ovvero di un suo indirizzamento in una diversa ottica. Fino a tale scadenza ogni diversa iniziativa rischierebbe di risultare priva di qualsiasi utilità, anzi, di impegnare risorse per un processo suscettibile di reiterate revisioni all'esito dei richiamati indirizzi di politica ordinamentale.

2b. La costituzione della Holding Sviluppo Territoriale.

Per quel che attiene la prevista costituzione della Holding nel settore dello sviluppo territoriale³, la Provincia ha avviato una fase di interlocuzione con gli altri soggetti pubblici che sono co-attori necessari ed indispensabili dei processi di sviluppo che intervengono nel territorio locale, in particolare con la Regione Piemonte e la Città di Torino. Più precisamente, alla Regione Piemonte e alla Città di Torino è stato proposto di elaborare un piano operativo che, partendo dai documenti di programmazione di ciascun Ente, riorganizzi il sistema delle società a cui gli stessi partecipano congiuntamente nella compagine sociale, attraverso l'opportunità di raccordi, possibilità di concambi, eventuali operazioni di fusione e trasformazione.

In tale direzione la Provincia ha proposto agli altri enti pubblici locali uno studio sul complesso fenomeno delle partecipate i cui risultati, riportati nel documento intitolato "*Organismi Partecipati – Analisi As Is ed ipotesi di riordino*", allegato alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, hanno confermato la necessità di ragionare a livello di "Sistema Piemonte", da realizzare attraverso la contrazione complessiva del numero delle partecipazioni, individuando ambiti omogenei ed aggregando le attività svolte dai vari organismi partecipati, superando le frammentazioni a beneficio di obiettivi di più ampio respiro quali la gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

2c. Le dismissioni.

Gli obiettivi definiti dalla Provincia di Torino in ordine alla dismissione delle quote di partecipazione in società ritenute non strettamente necessarie, come indicate nella deliberazione consiliare di riordino del 31 marzo 2009, sono stati perseguiti nei termini che seguono:

- i. nel corso dell'anno 2010 è stato esercitato il diritto di recesso da S.I.TRA.CI. S.p.A. e R.T.M. S.p.A., ricorrendone i presupposti di legge. Per quanto riguarda S.I.TRA.CI. S.p.A. il relativo procedimento è concluso, mentre per R.T.M. S.p.A. è attualmente in corso un giudizio arbitrale avendo la Società non riconosciuto il diritto del socio Provincia a recedere;
- ii. sono state poste in liquidazione le società TECHFAB S.r.l. (deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 giugno 2010), Agenzia della Pietra s.r.l. (deliberazione dell'assemblea sociale del 2 agosto 2010) e Canavese Sviluppo s.r.l. (deliberazione dell'assemblea sociale del 29 giugno 2011);
- iii. per quanto concerne la società Intech S.c.r.l. la Provincia di Torino ha formalizzato l'uscita dalla società con restituzione delle somme versate a suo tempo a titolo di capitale;

³ Tra le società di cui era previsto il conferimento nella Holding sviluppo territoriale nel corso del 2010, Assot s.r.l. è stata sciolta e messa in liquidazione (deliberazione dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 4 agosto 2010).

- iv. relativamente alle restanti società Chivasso Industria S.p.A. (Chind S.p.A.), Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A. (C.A.A.T. S.c.p.A.), ICARUS S.c.p.A., Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A., l'advisor all'uopo incaricato dalla Giunta Provinciale ha predisposto le relazioni di stima, asseverate in data 10 maggio 2012 e depositate agli atti del Servizio Partecipazioni, con le quali è stato individuato il valore di riferimento da porre a base d'asta per l'alienazione delle azioni; tali valori di stima, unitamente all'analisi delle condizioni stabilite nei rispettivi Statuti sociali per la circolazione ed il trasferimento delle partecipazioni (diritto di prelazione, clausola di gradimento ove presenti) sono riportati nel "Piano di vendita" allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. In esso è stata evidenziata, per tutte le società, la difficile collocabilità delle quote sul mercato anche in considerazione della perdurante situazione di crisi economica.

3. LE PROSPETTIVE.

3a. Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l.

Per quanto attiene alla Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l., tenuto conto che le possibilità di sviluppo dell'operatività della Società sono strettamente dipendenti dal processo di riordino istituzionale che interessa la pubblica amministrazione ed in particolare la Provincia di Torino, si conferma la necessità che l'azione della Società sia limitata alla gestione ordinaria delle attività e all'amministrazione del patrimonio conferito, fintanto che le problematiche evidenziate non verranno risolte.

3b. Holding Sviluppo Territoriale.

In merito alla Holding Sviluppo Territoriale si reputa che la sua costituzione non possa che avvenire in un contesto di concertazione, condivisione e coesione con gli altri soggetti pubblici, partners nelle diverse società interessate. In tale contesto, si conferma la necessità di realizzare il modello di riordino che è stato elaborato e proposto agli altri soci pubblici. Poiché la condivisione e l'adesione al progetto da parte degli altri enti interpellati richiedono procedimenti e iter amministrativi lunghi e complessi, si ritiene necessario dare mandato alla Giunta Provinciale di promuovere, d'intesa con gli altri soci, azioni ed interventi per concretizzare il piano operativo attraverso processi di fusione e accorpamento dando priorità ai settori dell'ICT, della creazione d'impresa e della gestione immobiliare.

3c. Dismissioni già autorizzate in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 64200/2008 in data 31.3.2009.

Per quel che concerne le dismissioni già autorizzate con il provvedimento consiliare del 31 marzo 2009, al netto delle operazioni di recesso e liquidazione già disposte (C.A.A.T. S.c.p.a., Chind Chivasso Industria S.p.A., Icarus S.c.p.a., Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.), e tenuto conto che le iniziative intraprese dalla Provincia di Torino per coinvolgere gli altri enti pubblici soci in operazioni di concambio non hanno sortito esiti favorevoli, anche in considerazione della contingente situazione sfavorevole alla collocazione sul mercato delle quote di proprietà provinciale, si reputa tuttavia necessario chiudere il procedimento avviato in esecuzione della Legge Finanziaria 2008 promuovendo comunque un esperimento di vendita al pubblico delle quote in discorso.

Alla scopo di dare concreta attuazione a tale indirizzo la Giunta Provinciale, in coerenza con l'incarico ricevuto dal Consiglio, ha predisposto un piano operativo che individua le modalità di dismissione delle partecipazioni in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi potrebbe comportare nella compagine sociale e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un'adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione.

I contenuti essenziali del "Piano di vendita", allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, vengono riportati di seguito:

1. società consortile **CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A. – C.A.A.T. S.c.p.A.**, con sede legale in Strada del Portone 10 – Grugliasco (TO), codice fiscale e

partita IVA 05841010019, numero REA TO-739122; quota di partecipazione pari al 1,24% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €352.000,00 complessivi.

2. società **CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. – CHIND S.p.A.**, con sede legale in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Comune – Chivasso (TO), codice fiscale e partita IVA 07224120019, numero REA TO-874620; quota di partecipazione pari al 15,00% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €187.000,00 complessivi.
3. società consortile **ICARUS S.c.p.A.**, con sede legale in Corso Marche n. 79 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07614800014, numero REA TO-906508; quota di partecipazione pari al 7,65% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a € 1.658.000,00 complessivi.
4. società **VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A.**, con sede legale in Corso Lombardia 194 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07844090014, numero REA TO-924212; quota di partecipazione pari al 0,03% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €410,00 complessivi.

Per la dismissione delle partecipazioni in oggetto si dovranno avviare le procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 1994, n. 474 recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni" stabilisce che le alienazioni di partecipazioni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni non sono soggette alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato e devono essere effettuate con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

La procedura di alienazione dovrà garantire i principi di pubblicità, trasparenza e par condicio mediante la:

- pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Provincia, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonché sul sito "web" della Provincia di Torino, facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti delle società;
- indizione di uno o più bandi di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:
 - i. procedura aperta;
 - ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo base corrispondente al valore delle partecipazioni indicato nelle perizie asseverate;
 - iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione.

La procedura che si intende adottare risulta idonea a soddisfare le condizioni di pubblicità e trasparenza a cui l'attività della Pubblica Amministrazione deve essere informata, pur nel rispetto delle disposizioni statutarie previste dalle singole Società, nonché a garantire un miglior prezzo di vendita.

Successivamente, si provvederà a comunicare ai Consigli di Amministrazione delle Società in oggetto la volontà di cessione e le condizioni di vendita allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci ed ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dei soci (clausola di gradimento), ove previsti dallo Statuto societario, nel rispetto delle formalità dettate dallo stesso.

3d. Chivasso Industria S.p.A. – CHIND S.p.A.

La Città di Chivasso, socio di maggioranza della Chivasso Industria S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 55% del capitale sociale, ha deliberato nel mese di dicembre 2011 la cessione, con procedura ad evidenza pubblica, della propria partecipazione sociale e ha

manifestato la disponibilità ad instaurare un'unica procedura di gara con l'Amministrazione Provinciale.

Alla luce della situazione finanziaria piuttosto critica, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci il giorno 26 marzo 2012 per deliberare l'aumento del capitale sociale a pagamento con previsione di un sovrapprezzo per soggetti terzi.

Tale assemblea straordinaria è stata annullata stante l'impossibilità del socio di maggioranza di prendervi parte. Successivamente, l'organo amministrativo ha convocato per il giorno 28 maggio 2012 in seconda convocazione l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e per il rinnovo delle cariche sociali; dal progetto di bilancio si ricava che l'esercizio 2011 chiude in perdita, per il terzo anno consecutivo, per l'importo di euro 245.319,00 e pertanto ricorrono gli estremi del divieto posto dall'art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010 per il quale le amministrazioni pubbliche "non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali".

Per quanto riguarda il rinnovo degli organi sociali appare necessario rinviare la nomina degli stessi ad una successiva Assemblea, previa opportuna modifica dello Statuto sociale necessaria per ridurre il numero dei componenti l'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010. Ad oggi, infatti, l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 8 membri nominati dall'Assemblea a norma di legge.

L'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010 dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31.5.2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

La normativa su indicata appare, allo stato attuale, di difficile e dubbia interpretazione ma, in ragione delle conseguenze previste per il mancato adeguamento, appare prudente procedere alla riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione di Chivasso Industria S.p.A. anche in ossequio agli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale con l'ordine del giorno prot. n. 1280145 del 30.10.2007 avente ad oggetto "*Riduzione dei costi della politica*", dovendo la Società procedere al primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'entrata in vigore della legge.

Pertanto, si ritiene necessario dare mandato al Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea straordinaria dei soci, convocata per il giorno 8 giugno 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno 2012 in seconda convocazione, di proporre e votare a favore delle proposte di modifica degli articoli 13 e 21 dello Statuto sociale al fine di ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di introdurre la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011.

In occasione della suindicata Assemblea Straordinaria, i soci dovranno deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. modifica dell'art. 6 e dell'art. 15 del vigente Statuto sociale;
2. aumento di capitale sociale a pagamento;
3. scioglimento della società; nomina organo di liquidazione.

A fronte della proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale occorre determinare la posizione da adottare in occasione della citata Assemblea straordinaria, alla luce

della situazione societaria sopra riportata e tenuto conto dell'indirizzo espresso dalla Provincia di Torino e dal Comune di Chivasso di dismettere la partecipazione in Chind in quanto ritenuta non strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il procedimento di dismissione deliberato dalle due amministrazioni pubbliche deve essere attuato nell'ambito di uno scenario di continuità aziendale e, pertanto, appare imprescindibile eliminare il vincolo statutario della maggioranza pubblica del capitale sociale (art. 6 dello Statuto sociale) e la riserva di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo ai soci pubblici (art. 15 dello Statuto sociale), allo scopo di garantire maggiori possibilità di realizzo aprendo la Società anche a possibili acquirenti privati.

Nell'ipotesi in cui i soci pubblici non riescano a vendere le rispettive partecipazioni e non sottoscrivano l'aumento del capitale sociale per le motivazioni suesposte, i relativi diritti di opzione potrebbero essere esercitati dagli attuali soci privati e, in subordine, da soggetti terzi interessati ad entrare nella compagine societaria. Ne conseguirebbe uno svilimento del valore patrimoniale della partecipazione dei soci pubblici.

A fronte di questo scenario, la soluzione percorribile potrebbe essere la seguente:

- votare a favore della modifica dell'art. 6 e dell'art. 15 dello Statuto sociale onde eliminare il vincolo statutario della maggioranza pubblica del capitale sociale e la riserva di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo ai soci pubblici;
- chiedere il rinvio della proposta di aumento del capitale sociale a pagamento successivamente alla conclusione della procedura di vendita della partecipazione posseduta nella Società;
- votare, in subordine, favorevolmente allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Società e assumere le conseguenti e necessarie determinazioni, ivi compresa la nomina dell'organo liquidatorio e l'attribuzione dei relativi poteri.

3e. Ulteriori dismissioni

ASSOT S.r.l. in liquidazione.

La Provincia di Torino detiene una partecipazione in ASSOT s.r.l. in liquidazione pari al 30,256% del capitale sociale mentre i Comuni di Volvera, Rivalta, Piosasco, Orbassano, Bruino, Beinasco e la Comunità Montana Valle di Susa e Valle Sangone detengono ciascuno una partecipazione rappresentativa del 9,96% del capitale sociale.

Tenuto conto della situazione societaria, il Consiglio Provinciale, con provvedimento prot. n. 28595/2010 del 27 luglio 2010, ha deliberato di dare mandato al Presidente della Provincia di chiedere la convocazione urgente dell'assemblea straordinaria di ASSOT S.r.l. ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto di intervenuta causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4) c.c. e messa in liquidazione della stessa, nonché la deliberazione di cui all'art. 29.2 dello statuto sociale (nomina dell'organo liquidatorio, determinazione dei poteri e disciplina di funzionamento).

Il 4 agosto 2010 l'Assemblea straordinaria dei soci di ASSOT S.r.l. ha deliberato, con verbale a rogito dott. Natale De Lorenzo, notaio in Torino (rep. n. 74072/30595), lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2482-ter c.c. e la nomina del liquidatore con l'attribuzione di tutti i poteri necessari per l'esercizio del mandato, "ivi compresi l'esercizio provvisorio dell'impresa".

A seguito della messa in liquidazione, i Soci hanno deciso di dare attuazione ad una procedura concordataria extragiudiziale con l'obiettivo di soddisfare tutti i creditori sociali anche al fine di: (i) conservare il vincolo di destinazione degli immobili e degli impianti realizzati con i contributi erogati nell'ambito dei Fondi DOCUP ed evitare la revoca dei finanziamenti comunitari; (ii) tutelare le ragioni dei creditori; (iii) evitare il danno all'immagine delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti al capitale sociale di ASSOT s.r.l. in liquidazione.

Successivamente alla dichiarazione di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare da parte del Tribunale di Pinerolo, i soci Comune di Orbassano e Comune di Beinasco, con lettera del 10 novembre 2011, hanno dichiarato alla Provincia di Torino ed ai Comuni di Bruino, Volvera, Piosasco, Rivalta ed alla Comunità Montana di Val

Sangone la loro disponibilità ad acquistare le quote di partecipazione possedute da ciascun Socio destinatario dell'offerta e i crediti vantati dagli stessi verso ASSOT s.r.l. in liquidazione. Con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 1353 – 46611/2011 del 20.12.2011 è stata autorizzata l'attività istruttoria finalizzata ad acquisire la valutazione della quota sociale posseduta dalla Provincia di Torino in ASSOT S.r.l. in liquidazione nell'ambito dell'offerta di acquisto presentata dai soci Comune di Orbassano e Comune di Beinasco, rimettendo al Consiglio Provinciale la decisione di procedere alla vendita della quota sociale sulla base del valore che sarebbe stato determinato dal Perito designato dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

In data 6 marzo 2012 il Perito incaricato dal Tribunale di Pinerolo ha depositato la Relazione di stima del patrimonio sociale di ASSOT s.r.l. in liquidazione.

I Comuni di Beinasco e di Orbassano, con lettere rispettivamente del 11 e del 12 aprile 2012 (allegate sotto la lettera C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) oltre a ribadire la reciproca volontà di acquisire le partecipazioni in ASSOT s.r.l. in liquidazione, possedute dagli altri Soci, hanno dichiarato la loro disponibilità ad acquisire altresì i crediti vantati dai Soci nei confronti della Società in liquidazione.

Alla luce della situazione societaria, e tenuto conto dell'impossibilità di avviare procedure ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione in considerazione del valore negativo del patrimonio sociale, si ritiene che la Provincia di Torino debba cedere la propria partecipazione del 30,256% del capitale sociale ed i correlativi diritti di credito nei confronti della Società ai Comuni di Orbassano e di Beinasco che hanno ribadito la loro volontà di acquisire nella misura del 50% ciascuno, a valori peritali e valori contabili che risulteranno da atti formali della Liquidazione, demandando alla Giunta Provinciale la definizione delle condizioni di pagamento nei limiti dei vincoli di finanza pubblica gravanti sui Comuni acquirenti.

La cessione della partecipazione e dei crediti da parte della Provincia di Torino trova, infatti, giustificazione nella necessità di evitare l'apporto di ulteriori risorse per coprire i costi della procedura di liquidazione e quindi per impedire il verificarsi di un "nuovo" stato di insolvenza, dovendo in ogni caso tenere in debita considerazione gli irrisolti punti di criticità della partecipata Plastlab s.c.a.r.l. che impediscono ad ASSOT s.r.l. in liquidazione di dotarsi delle necessarie somme per corrispondere i canoni di locazione finanziaria.

SAGAT S.p.A.

La Città di Torino ha deliberato, sul finire dell'anno trascorso, con provvedimento del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064) l'operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino". Nell'ambito di tale procedimento, l'Amministrazione Comunale ha avviato l'iter di dismissione di una quota della propria partecipazione posseduta in SAGAT S.p.A., rappresentativa del 28% del capitale sociale, a favore della propria controllata FCT Holding s.r.l., con mandato a cedere, a sua volta, nei termini ed in conformità alle convenzioni e alla normativa vigente.

Tale decisione, che trova esecuzione nella proposta della Giunta al Consiglio Comunale (mecc. 2012 02044/064) avente ad oggetto "SAGAT SPA - Cessione a titolo oneroso della partecipazione pari al 28% - Indirizzi di gara", e che si accompagna all'intenzione manifestata dall'Amministrazione comunale, anche in sede di assemblea ordinaria dei soci SAGAT S.p.A., di non rinnovare il Patto Parasociale tra i soci pubblici nonché la Convenzione tra i soci pubblici e i soci privati ex art. 5 D.P.R. n. 533/1996, entrambi in vigore con scadenza al 27 giugno 2012, produce conseguenze dirette in ordine all'assetto societario.

Nell'ottica del mantenimento della governance pubblica, questa Provincia aveva reiterato, con nota prot. n. 543786 del 22.6.2011, l'invito alla Città di Torino ad avviare un processo di razionalizzazione e di riassetto delle partecipazioni possedute da entrambe le amministrazioni locali nelle diverse società, presentando un progetto che prevedeva operazioni di concambio da realizzarsi tramite trasferimenti e cessioni di quote societarie. Tale proposta non ha sortito i

risultati sperati stante che gli orientamenti dell'Amministrazione comunale sono stati indirizzati verso altre soluzioni.

Appare evidente che, in assenza di accordi ed impegni formali dei soci pubblici atti ad assicurare il mantenimento della maggioranza del capitale azionario in mano pubblica, nonché stabilità ed efficacia nella gestione della SAGAT S.p.A., l'esigua partecipazione azionaria di minoranza della Provincia di Torino, pari al 5% del capitale sociale, non consentirà in alcun modo di influenzare la politica e le scelte strategiche di sviluppo territoriale e di investimento della Società, né di esercitare i diritti che la normativa civilistica riconosce in capo agli azionisti, stante anche il diniego da parte della Società di fornire informazioni infrannuali al di fuori del contesto dell'assemblea sociale.

Pertanto, in tale scenario, risulta manifesto che nella prospettiva di un diverso assetto societario verranno meno i presupposti che hanno giustificato la strumentalità e la necessità delle attività realizzate da SAGAT S.p.A. rispetto alle attività istituzionali della Provincia di Torino.

Per tale motivo, appare opportuno non procedere al conferimento della partecipazione posseduta in SAGAT S.p.A. a favore della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l., nell'ambito dell'operazione di aumento del capitale sociale già deliberato con provvedimento del Consiglio Provinciale prot. n. 26657/2010 del 15.7.2010 e valorizzare la quota azionaria posseduta procedendo alla cessione, in ossequio alla normativa vigente, secondo il "Piano di vendita SAGAT S.p.A." allegato alla presente deliberazione sotto la lettera D) per farne parte integrante e sostanziale.

I contenuti essenziali di tale Piano vengono riportati di seguito:

Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - SAGAT S.p.A" (siglabile "SAGAT S.p.A") con sede in Caselle Torinese, Strada San Maurizio n. 12 codice fiscale e partita IVA 00505180018 numero REA TO-270127; quota di partecipazione pari al 5% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta compreso tra €10.871.842,00 e €11.151.566,00, conformemente a perizia asseverata in data 10 maggio 2012 e depositata agli atti del Servizio Partecipazioni. Essendo in scadenza i Patti parasociali e tenuto conto che il Socio Comune di Torino ha manifestato l'intenzione di cedere il 28% delle azioni di SAGAT S.p.A.. è ipotizzabile supporre in tale contesto un incremento del valore della quota detenuta dalla Provincia di Torino nell'ordine di un 5% - 7% e pertanto si ritiene di stabilire il prezzo a base d'asta assumendo i valori massimi indicati e arrotondando l'importo a €12.000.000,00.

La procedura di alienazione dovrà garantire i principi di pubblicità, trasparenza e par condicio mediante la:

- pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Provincia, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonché sul sito "web" della Provincia di Torino, facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti delle società;
- indizione di un bando di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:
 - i. procedura aperta;
 - ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo base corrispondente al valore della partecipazione come sopra indicato;
 - iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione.

Il "Piano di vendita" riporta altresì una dettagliata disamina delle condizioni per la circolazione ed il trasferimento delle azioni previsti dallo Statuto di S.A.G.A.T. S.p.A., dal Patto stipulato in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici della Società e dalla Convenzione perfezionata sempre in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici ed i Soci Privati.

Lo Statuto di S.A.G.A.T. S.p.A. non disciplina il diritto di prelazione, né prevede altre clausole aventi per oggetto la limitazione della circolazione delle azioni sicché, per quanto riguarda l'articolato statutario, è da ritenere che i Soci di S.A.G.A.T. S.p.A., Pubblici o Privati che siano, sono liberi di cedere la loro partecipazione, fermo restando il

vincolo per i Soci Pubblici di adempiere le regole ad evidenza pubblica per l'individuazione del Cessionario.

I vincoli alla circolazione delle partecipazioni sono tuttavia precisati, e spiegano i loro effetti nei confronti dei Soci patiscanti, nel "Patto" stipulato tra i Soci pubblici in data 28 giugno 2007 con validità sino al 27 giugno 2012 e nella "Convenzione" perfezionata tra i Soci Pubblici ed i Soci Privati sempre in data 28 giugno 2007 e con validità anch'essa sino al 27 giugno 2012, come dettagliatamente riportati nel citato "Piano di vendita SAGAT S.p.A."

Al fine di procedere alla cessione si rende necessario revocare quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 26657/2010 del 15.7.2010 limitatamente al punto 11) del dispositivo con il quale si autorizzava il conferimento a favore della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l., a valore di perizia di stima, della partecipazione sociale posseduta dalla Provincia nella società S.A.G.A.T. S.p.A.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009;

Visto il D.L. 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 1994, n. 474 e s.m.i. recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni";

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 30 maggio 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1. di prendere atto con approvazione, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, delle decisioni inerenti l'operatività della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. a socio unico, e consistenti nella decisione di:

- a. prorogare il termine fissato per i conferimenti già deliberati delle partecipazioni sociali a favore della stessa Holding dal 30 aprile 2012 al 30 aprile 2013;
- b. sospendere, altresì, qualsivoglia iniziativa di carattere straordinario, suscettibile di produrre effetti considerevoli sul bilancio dell'ente Provincia;
- c. impegnare l'organo di amministrazione a contenere nei limiti minimi indispensabili i costi di gestione della Società;

2. di subordinare la costituzione della Holding Sviluppo Territoriale al verificarsi di condizioni di concertazione, condivisione e coesione con gli altri soggetti pubblici soci nelle diverse società interessate e di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, il progetto di riordino riportato nel documento intitolato "Organismi Partecipati – Analisi As Is ed ipotesi di riordino", allegato alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Giunta Provinciale di promuovere, d'intesa

con gli altri soci, azioni ed interventi per realizzare il piano operativo attraverso processi di fusione e accorpamento dando priorità ai settori dell'ICT, della creazione d'impresa e della gestione immobiliare;

3. di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all'Assemblea straordinaria della società Chivasso Industria S.p.A. – CHIND S.p.A. convocata per il giorno 8 giugno 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno 2012 in seconda convocazione a:

- proporre e votare a favore della modifica degli articoli 13 e 21 dello Statuto sociale al fine di ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di introdurre la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011;
- votare a favore della modifica dell'art. 6 e dell'art. 15 dello Statuto sociale onde eliminare il vincolo statutario della maggioranza pubblica del capitale sociale e la riserva di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo ai soci pubblici;
- chiedere il rinvio della proposta di aumento del capitale sociale a pagamento successivamente alla conclusione della procedura di vendita della partecipazione posseduta nella Società;
- votare, in subordine, favorevolmente allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Società e ad assumere le conseguenti e necessarie determinazioni, ivi compresa la nomina dell'organo liquidatorio e l'attribuzione dei relativi poteri;

4. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, all'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nelle seguenti società, alle condizioni sottoriportate e contenute nel "Piano di vendita" allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- società consortile **CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A. – C.A.A.T. S.c.p.A.**, con sede legale in Strada del Portone 10 – Grugliasco (TO), codice fiscale e partita IVA 05841010019, numero REA TO-739122; quota di partecipazione pari al 1,24% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €352.000,00 complessivi.
- società **CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. – CHIND S.p.A.**, con sede legale in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Comune – Chivasso (TO), codice fiscale e partita IVA 07224120019, numero REA TO-874620; quota di partecipazione pari al 15,00% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €187.000,00 complessivi.
- società consortile **ICARUS S.c.p.A.**, con sede legale in Corso Marche n. 79 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07614800014, numero REA TO-906508; quota di partecipazione pari al 7,65% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a € 1.658.000,00 complessivi.
- società **VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A.**, con sede legale in Corso Lombardia 194 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07844090014, numero REA TO-924212; quota di partecipazione pari al 0,03% capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €410,00 complessivi;

5. di autorizzare, tenuto conto dell'impossibilità di avviare procedure ad evidenza pubblica in considerazione del valore negativo del patrimonio sociale, la cessione della partecipazione pari al 30,256% del capitale sociale posseduta nella società ASSOT S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Via Alfieri, 21 – Orbassano (TO), nonché dei correlativi diritti di credito vantati nei confronti della stessa Società, ai Comuni di Beinasco e di Orbassano, i quali hanno ribadito, con lettere rispettivamente del 11 e del 12 aprile 2012 (allegate sotto la lettera C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) la loro volontà di acquisire nella misura

del 50% ciascuno, a valori peritali e valori contabili che risulteranno da atti formali della Liquidazione, demandando alla Giunta Provinciale la definizione delle condizioni di pagamento nei limiti dei vincoli di finanza pubblica gravanti sui Comuni acquirenti;

6. di dichiarare che, per effetto della decisione della Città di Torino di dismettere una quota di partecipazione pari al 28% del capitale sociale di SAGAT S.p.A., e della contestuale decisione di non procedere al rinnovo dei Patti Parasociali con i soci pubblici in scadenza il prossimo 27 giugno 2012, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate per farne parte sostanziale, non sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 per il mantenimento della partecipazione provinciale in SAGAT S.p.A.;

7. di revocare quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 26657/2010 del 15.7.2010 (limitatamente al punto 11) del dispositivo con il quale si autorizzava il conferimento a favore della costituita Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. a socio unico, a valore di perizia di stima, della partecipazione sociale posseduta dalla Provincia nella società SAGAT S.p.A.;

8. di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nella "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - SAGAT S.p.A" alle condizioni sottoriportate e contenute nel "Piano di vendita SAGAT S.p.A." allegato sotto la lettera D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - SAGAT S.p.A" (siglabile "SAGAT S.p.A") con sede in Caselle Torinese, Strada San Maurizio n. 12 codice fiscale e partita IVA 00505180018, numero REA TO-270127; quota di partecipazione pari al 5% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta di euro 12.000.000,00;

9. di approvare, tenuto conto delle vigenti convenzioni e statuti sociali, i seguenti indirizzi di gara validi per le società indicate ai precedenti punti 4. e 8. del presente dispositivo:

- pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Provincia, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonchè sul sito "web" della Provincia di Torino, facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti delle società;
- indizione di uno o più bandi di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:
 - i. procedura aperta;
 - ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo base corrispondente al valore delle partecipazioni come indicato nei precedenti punti 4. e 8. del dispositivo;
 - iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione;
 - iv. aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta rispetto al prezzo base;
 - v. previsione, nei termini di cui alle Convenzioni e agli Statuti in essere, dell'esercizio del diritto di prelazione e/o di gradimento a favore dei soggetti ivi indicati;
 - vi. in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o di gradimento, aggiudicazione definitiva al miglior offerente;

10. di rinviare a successive deliberazioni della Giunta Provinciale e determinazioni dirigenziali, secondo le rispettive competenze, le ulteriori attuazioni della presente deliberazione;

11. di rinviare a successivi provvedimenti la destinazione ad investimenti dei proventi che verranno realizzati dall'alienazione di cui trattasi;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

ORGANISMI PARTECIPATI
ANALISI AS IS ED IPOTESI DI RIORDINO

ALLEGATO A)



Organismi Partecipati

Analisi As Is ed ipotesi di riordino
(estratto dello studio)

Torino, 23 febbraio 2012



INDICE

1. *Metodologia*
2. *As Is: Mappatura delle attività svolte dagli Organismi Partecipati*
3. *As Is: Presenza di Regione, Provincia To, Comune To, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati*
4. *To Be: Uno sguardo al futuro*
5. *To Be: Riflessioni sulle logiche del riordino degli Organismi Partecipati della Provincia di Torino*

L'idea progettuale in sintesi

Lo scenario attuale

- **Elevata numerosità** degli Organismi Partecipati
- **Forte frammentazione** (in tanti fanno cose analoghe, a livello di micro-territori)
- **Mancanza di una logica di governo**

Progettare il domani: il Sistema Piemonte

- **Presidiare il "Sistema Piemonte"** e non i "campanili": superamento della frammentazione delle attività tra vari soggetti, che comporta rischi di sovrapposizioni, insufficiente chiarezza delle responsabilità, sviluppo di azioni tra loro non adeguatamente coordinate, diseconomie;
- **Concentrare la proprietà** in una "NewCo"/Finpiemonte Partecipazioni e non sui singoli Organismi Partecipati, attraverso il conferimento delle partecipazioni dei principali Enti Pubblici locali alla stessa;
- **Individuare ambiti omogenei**, in grado di operare in modo sinergico;
- **Riaggregare le attività svolte** dai vari Organismi Partecipati, per ambiti omogenei;
- **Prevedere un forte presidio gestionale** da parte dei soci, attraverso la creazione di un sistema di controllo di gestione, con strumenti di misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- **Garantire equilibrio di poteri decisionali** ai soci pubblici, o in virtù delle quote di partecipazione possedute, o a seguito di eventuali patti parasociali.

1. Metodologia

Il processo di analisi e di elaborazione delle proposte si è articolato, in estrema sintesi, nei seguenti passi:



2. Mappatura delle attività degli Organismi Partecipati

Rappresentazione delle attività effettivamente svolte, al di là dell'oggetto sociale indicato dallo statuto.

Organismi Partecipati	Aree di competenze espresse								
	Infrastrutture e trasporti	Ricerca e trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Servizio Pubblico Locale	Formazione	Tecnologico e informatico	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Finanza
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	X								
ATIVA SPA	X								
SITAF SPA	X								
5T s.r.l.	X								
SAGAT SPA	X								
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA	X								
213T SOC. CONS. A R.L. - INCUBATORE UNIVERSITA'		X	X						
I3P S.C.P.A. - INCUBATORE POLITECNICO		X	X						
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SPA		X	X				X		
ENVIRONMENT PARK S.p.A.		X	X				X		
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		X	X						
CRAB S.C.R.L.		X							
CRESO S.C.R.L.		X							
COREP		X			X				
CUEA					X				
CORIFE					X				
TOPIX		X				X			
CSI PIEMONTE						X			
CIO S.C.R.L.						X			

2. Mappatura delle attività degli Organismi Partecipati

... continua

Organismi Partecipati	Aree di competenze espresse								
	Infrastrutture e trasporti	Ricerca e trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Servizio Pubblico Locale	Formazione	Tecnologico e informatico	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Finanza
CONSORZIO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE							X	x	
T.N.E. SPA Torino Nuova Economia S.p.A.							X	x	
C.A.A.T. S.c.p.A. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO							X		
CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. - CHIND							X	x	
ICARUS S.c.p.A.							X		
ATIVA IMMOBILIARE SPA							X		
VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK SPA							X		
R.S.A. SRL							X	X	
FONDAZIONE XX MARZO 2006							X		
PRACATINAT S.C.P.A.					X		X	X	
CEIPIEMONTE S.C.P.A.					X			X	
AGENZIA DI ACCOGLINZA E PROMOZIONE TURISTICA								X	
IREN S.P.A.				X					
SMAT SPA				X					
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A.									X
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA									X
FINPIEMONTE SPA									X

3. Presenza di Regione, Provincia To, Comune To e loro finanziarie, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati

Organismi Partecipati	Reg. Piemonte, Prov. To, Comune To e relative finanziarie, CCIAA, Unito, Poli	Infrastrutture e trasporti	Formazione	Ricerca trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Tecnologico e informatico	Servizio Pubblico Locale	Finanza
Agenzia per la Mobilità Metropolitana	87,5%	87,5%								
ATIVA S.p.A.	17,7%	17,7%								
SITAF S.p.A.	19,3%	19,3%								
5T S.r.l.	65,0%	65,0%								
SAGAT S.p.A.	51,0%	51,0%								
Autostrada Albenga Garessio Ceva	15,0%	15,0%								
213t Soc. Cons. a r.l. - Incubatore Università	100,0%			100,0%						
I3p S.C.P.A. - Incubatore Politecnico	83,4%			83,4%						
Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.	68,6%			68,6%						
Environment Park S.p.A.	85,4%			85,4%						
Fondazione Torino Wireless	31,1%			31,1%						
CRAB S.C.R.L.	97,1%			97,1%						
CRESO S.C.R.L.	33,7%			33,7%						
COREP	10,0%		10,0%							
CUEA	7,0%		7,0%							
CORIFE	3,5%		3,5%							
TOPIX	15,5%							15,5%		
CSI Piemonte	56,0%							56,0%		
CIC S.C.R.L.	8,5%							8,5%		

3. Presenza di Regione, Provincia To, Comune To e loro finanziarie, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati

... continua


Organismi Partecipati	Infrastrutture e trasporti	Formazione	Ricerca trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Tecnologico e informatico	Servizio Pubblico Locale	Finanza
Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese					47,8%				
T.N.E. SPA Torino Nuova Economia					90,0%				
C.A.A.T. S.c.p.A. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO					96,5%				
Chivasso Industria S.p.A. - CHIND					15,0%				
ICARUS S.c.p.A.					51,0%				
Ativa Immobiliare S.p.A.					17,7%				
VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK SPA					100,0%				
R.S.A. S.r.l.					60,0%				
Fondazione 20 Marzo 2006					95,0%				
PRACATINAT S.c.p.A.					51,3%				
CEIPIEMONTE S.c.p.A.					72,0%				
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica					68,0%				
IREN S.P.A.								7,8%	
SMAT SPA								65,3%	
Banca Popolare Etica S.c.p.A.									0,3%
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.									75,2%
Finpiemonte S.p.A.									99,5%

3. Presenza di Regione, Provincia To, Comune To e loro finanziarie, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati

Da una prima analisi delle partecipazioni possedute dagli Enti Pubblici emerge:

- un buon livello di controllo nell'ambito dei settori **Infrastrutture e Trasporti**, **Tecnologico e Informatico** e **Servizio Pubblico Locale**;
- **maggioranza del capitale sociale** nella quasi totalità degli enti nell'ambito dei settori **Ricerca e Trasferimento Tecnologico**, **Creazione di Impresa**, **Gestione Immobiliare**, **Marketing Territoriali** e **Finanza**;
- **Scarso livello di controllo** nell'ambito del settore **Formazione**.

Dal punto di vista della **numerosità degli Organismi Partecipati**, si evidenzia una prevalenza di strutture nel settore della gestione immobiliare. Tale aspetto si giustifica dal fatto che molti enti svolgono anche attività attinenti al real estate, ed in particolare alla locazione di spazi.



4. Uno sguardo al futuro

Logiche generali

Nel presente studio sono state analizzate in particolare le partecipate della Provincia di Torino.

In ottica di razionalizzazione, ed anche in considerazione degli altri partner presenti tra i soci delle partecipate, appare evidente la **necessità di ragionare a livello di “Sistema Piemonte”**, superando quindi le frammentazioni, i campanili, i micro interessi, a beneficio di obiettivi di più ampio respiro, quali la gestione efficace (incremento della soddisfazione del cittadino) ed efficiente (caccia agli sprechi) delle risorse pubbliche.

Occorrerebbe pertanto ampliare l’orizzonte agli altri Organismi operanti sul territorio ed, a vario titolo, partecipati da Enti Pubblici.

In tale ottica si potrà anche presentare la necessità di accorpate delle partecipate, di ridefinire le aree di attività di alcune di esse, per favorire un più razionale assetto complessivo.

Si tratta indubbiamente di temi complessi ed articolati che, se affrontati con un processo metodologico chiaro e trasparente e con intenti costruttivi, **ponendo al centro l’interesse della collettività**, potrebbero positivamente concorrere alla crescita del territorio amministrato.

4. Uno sguardo al futuro

Linee guida per la governance


- **Concentrare la proprietà** in una “NewCo/Finpiemonte Partecipazioni” e non sui singoli Organismi Partecipati, quindi:
 - creazione della “NewCo/Finpiemonte Partecipazioni”, i cui i soci siano i principali Enti Pubblici locali;
 - conferimento delle partecipazioni degli stessi alla “NewCo”.
- **Garantire equilibrio di poteri decisionali** ai soci pubblici, o in virtù delle quote di partecipazione possedute, o a seguito di eventuali patti parasociali.
- **Prevedere un forte presidio gestionale** da parte dei soci, attraverso la creazioni di un sistema di controllo di gestione, con strumenti di misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati
- **Eventuale centralizzazione**, nella “NewCo”, **di alcuni servizi** generali (es.: personale, amministrazione, legale, ecc.), al fine di realizzare sinergie e ridurre i costi complessivi a livello di sistema.

4. Uno sguardo al futuro

Ipotesi di Struttura di governance degli Organismi Partecipati

Di seguito riportiamo un'ipotesi di organigramma del "Gruppo Sistema Piemonte", in cui ciascuna Struttura ha una propria personalità giuridica.

Sono state definite Strutture di staff quelle che realizzano servizi a supporto delle Strutture di Linea



5. Riflessioni sulle logiche del riordino degli Organismi Partecipati della Provincia di Torino

Linee guida

Di seguito sono illustrate le logiche seguite per riflettere in merito alla situazione della Provincia di Torino. A livello di "Sistema Piemonte", potrebbe essere utile replicare la stessa metodologia

- **Superamento della frammentazione delle attività tra vari soggetti**, con rischi di sovrapposizioni, insufficiente chiarezza delle responsabilità, sviluppo di azioni tra loro non adeguatamente coordinate.
- **Individuazione di ambiti omogenei**, in grado di operare in modo sinergico seguendo una strategia conosciuta e condivisa, superando la sovrapposizione dei livelli e delle responsabilità.
- **Riaggregazione delle attività svolte** dai vari Organismi Partecipati, in coerenza con gli ambiti omogenei individuati
- **Razionalizzazione della catena di controllo**

5. Riflessioni sulle logiche del riordino degli Organismi Partecipati della Provincia di Torino

Linee guida

Nelle slide successive sono rappresentati i tre momenti del processo di riordino:

- **Oggi**, in cui è evidenziata la presenza di una pluralità di Enti Pubblici, ciascuno evidenziato da una casella:

-  Regione Piemonte
-  Finpiemonte
-  Finpiemonte Partecipazioni
-  Provincia Torino - IPT
-  Comune Torino - FTC
-  CCIAA Torino
-  Università Torino
-  Politecnico Torino
-  Altri Enti Pubblici
-  Privati

- **Domani**, in cui è evidenziata la razionalizzazione della catena di controllo, ovvero il conferimento delle quote possedute dai singoli Enti nella NewCo/Finpiemonte Partecipazioni finalizzata a creare un vero Sistema Piemonte. I soci di domani delle singole Società saranno:

-  NewCo/Finpiemonte Partecipazioni
-  Altri Enti Pubblici
-  Privati

- **Dopo domani**, in cui sono evidenziate le ipotesi di operazioni straordinarie.

NOTA: la simbologia è indicativa e non rispecchia la composizione societaria attuale e futura

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Creazione d'impresa

Oggi



Domani



Dopo domani



A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.


5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Ricerca e trasferimento tecnologico

Oggi



Domani



Dopo domani




A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Tecnologico Informatico

Oggi



Domani



Dopo domani



A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Infrastrutture e trasporti


Oggi



Domani



Dopo domani




Uscita dall'Org. Partec.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Gestione immobiliare

Oggi



Domani



Dopo domani



A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Marketing territoriale

Oggi



Domani



Dopo domani



A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statuari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.


5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Formazione

Oggi

Domani

Dopo domani



Uscita dall'Org.
Partec.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Finanza

Oggi

Domani

Dopo domani



5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Servizio pubblico locale

Oggi

Domani


Dopo domani




5. Riflessioni sulle logiche del riordino

I numeri.....

Oggi



Domani



Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

PIANO DI VENDITA

Chivasso Industria S.P.A. – CHIND S.P.A.

Centro Agro-Alimentare Torino S.C.P.A. – C.A.A.T. S.C.P.A.

ICARUS S.C.P.A.

VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.

ALLEGATO B)

DISMISSIONE PARTECIPAZIONI

La Provincia di Torino con deliberazione del consiglio provinciale n. 64200/2008 del 31.03.2009 ha stabilito di procedere alla vendita delle seguenti quote di partecipazione:

Denominazione organismo partecipato	Codice fiscale	Quota percentuale di capitale sociale posseduta dalla Provincia di Torino al 31/12/2010
Chivasso Industria S.p.A. (Chind S.p.A.)	07224120019	15,00%
C.A.A.T. S.c.p.A. Centro Agro-Alimentare Torino	05841010019	1,24%
ICARUS S.c.p.A.	07614800014	7,65%
Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A.	07844090014	0,03%

Dall'analisi delle suddette partecipazioni sono emerse le seguenti considerazioni relative all'opportunità di vendita:

- **Chivasso Industria S.p.A. (Chind S.p.A.):** la Società sta attraversando un difficile momento anche a causa della difficile congiuntura economica. Potrebbe quindi essere opportuno attendere un quadro economico più favorevole.
- **C.A.A.T. S.c.p.A.:** per statuto le quote del consorzio possono essere cedute esclusivamente ad Enti pubblici, Istituti di Credito, Assicurazioni o associazioni di categoria; tale aspetto potrebbe compromettere l'esito del bando di gara oltre al fatto che il Consorzio presenta sistematicamente dei risultati d'esercizio in perdita.
- **ICARUS S.c.p.A.:** al fine di ottenere le migliori condizioni di vendita, è consigliabile ultimare il processo di trasformazione del consorzio in società di capitale al fine di eliminare definitivamente i vincoli legati alla distribuzione degli utili.
- **Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A.:** l'esigua quota di partecipazione rende poco "attraente" l'investimento di soggetti esterni alla compagine sociale.

Di seguito riepiloghiamo il valore del capitale economico delle quote di partecipazione delle società in dismissione, determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data di riferimento.

Società	Partecipazione	%	Valore da perizia
CHIND - Chivasso Industria S.p.A.	Euro 77.467,50	15,00%	186.932
CAAT - Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A.	Euro 651.431,16	1,24%	351.610
Icarus S.c.p.A.	Euro 785.532,60	7,65%	1.658.084
Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.	Euro 531,25	0,03%	408
TOTALE			2.197.033

Chivasso Industria S.p.A.

Denominazione	Chivasso Industria S.p.A.		
Sede legale	Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Comune – Chivasso (TO)		
Codice fiscale	07224120019		
Attività svolta	La società si propone come oggetto l'attuazione del Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Chivasso, a termini del Reg. CEE 2081/93; la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla Legge della Regione Piemonte n. 9 del 25 febbraio 1980 e sue modificazioni ed integrazioni; la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi ivi comprese la creazione e la gestione di attività alberghiere, ricettive e di ristorazione, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo linee di pianificazione territoriale ed economica degli Enti Locali; la prestazione di servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo integrato del Polo Industriale. La società opera attenendosi a criteri di economicità.		
Capitale sociale	Euro 516.450,00 interamente versato		
Compagine sociale	Comune di Chivasso	284.047,50	55,00%
	Provincia di Torino	77.467,50	15,00%
	Unione Industriale della Provincia di Torino	10.329,00	2,00%
	C.N.A. Associazione Provinciale di Torino	5.164,50	1,00%
	A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie di Torino e Provincia	10.329,00	2,00%
	Zoccoli & Pulcher S.p.A.	95.026,80	18,40%
	S.E.C.A. S.p.A.	34.085,70	6,60%
Consiglio di amministrazione	Giuseppe Bava – Presidente		
	Giampiero Astegiano – Consigliere		
	Giuseppe Provvisiero – Consigliere		
	Nicola Marino – Consigliere		
	Claudia Bianchini – Consigliere		
	Massimo Guerrini – Consigliere		
	Giuseppe Valesio - Consigliere		
Collegio sindacale	Francesco Sussetto - Presidente		
	Lorenzo della Foresta - Sindaco effettivo		
	Stefania Branca - Sindaco effettivo		
	Paola Pagliassotto - Sindaco supplente		
	Costanza Pagliassotto - Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Non presente		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2010	2009	2008
	(226.847)	(162.593)	96.441

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	7,33%	↓	-14,09%	↓	-24,48%
ROI	9,05%	↓	-0,89%	↑	-0,64%
ROS	39,39%	↓	-12,44%	↓	-34,67%
EBITDA margin	39,80%	↓	-11,18%	↑	19,78%
Leverage	6,44	↑	6,66	↑	8,28
Quoziente di indebitamento	5,44	↑	5,65	↑	7,17

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

L'art. 6 dello statuto della Società sancisce che "l'insieme delle partecipazioni di rilevanza pubblica non può mai ridursi al disotto del 51% del capitale sociale". Stante l'attuale compagine sociale non vi sono vincoli in merito alla tipologia dell'acquirente.

Modalità di circolazione delle azioni

L'art. 9 dello statuto della società regola le modalità di trasferimento delle azioni.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della clausola di prelazione: salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente, la sua partecipazione deve preventivamente offrire in vendita le azioni agli altri soci.

L'offerta di prelazione agli altri soci deve essere fatta per raccomandata A/R nella quale l'alienante deve indicare i dati di identità dell'acquirente, il numero delle azioni, l'entità del corrispettivo, le modalità di pagamento, le altre condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione.

Gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni facendo pervenire al socio offerente, nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R contenente l'espressa dichiarazione di aderire incondizionatamente all'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione.

Se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità indicate o se la prelazione non è esercitata con riferimento alla totalità delle azioni offerte in vendita, l'offerente può compiere l'operazione di trasferimento nei confronti del terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di offerta di prelazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A., determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 30.09.2011 ammonta a Euro 1.246.216.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari al 15,00% del capitale sociale della CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A., detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro 186.932.

Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.a. – C.A.A.T.

Denominazione	Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.a. – C.A.A.T.		
Sede legale	Strada del Portone 10 – Grugliasco (TO)		
Codice fiscale	05841010019		
Attività svolta	La Società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Torino, e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture.		
Capitale sociale	Euro 52.642.627,89		
Compagine sociale	Comune di Torino	48.333.124,83	91,81%
	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino	1.401.051,60	2,66%
	Città di Grugliasco	21.410,82	0,04%
	Provincia di Torino	651.431,16	1,24%
	Regione Piemonte	411.972,90	0,78%
	Città di Orbassano	54.380,28	0,10%
	Città di Rivoli	20.598,90	0,04%
	Unicredit S.p.A.	683.804,43	1,30%
	Dexia Crediop S.p.A.	683.804,43	1,30%
	Società Interporto di Torino S.p.A. – S.I.T.O. S.p.A.	257.456,16	0,49%
	Apgo	82.394,58	0,16%
	Confesercenti di Torino e Provincia	20.598,90	0,04%
	Associazione Commercianti di Torino	20.598,90	0,04%
Consiglio di amministrazione	Carta Antonio – Presidente		
	Guala Ottavio – Vice Presidente		
	Quaranta Giancarlo – Consigliere		
	Chiavarino Paolo – Consigliere		
	Chiabrando Riccardo - Consigliere		
Collegio Sindacale	Donnet Alberto Stefano – Presidente		
	Bianco Roberto – Sindaco effettivo		
	Rolando Sergio – Sindaco effettivo		
	Bruzzo Carlo – Sindaco supplente		
	Vaschetti Fiorella - Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Baker Tilly Consulaudit S.p.A.		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2008	2009	2010
		(1.051.900)	(1.194.601)

Dal business plan predisposto dalla Società, per gli esercizi 2011 e 2012, sono previste perdite in linea con i risultati precedenti.

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	-2,71%	↓	-3,02%	↑	-2,79%
ROI	-1,09%	↓	-1,37%	↑	-1,30%
ROS	-9,98%	↓	-12,09%	↑	-11,03%
EBITDA margin	33,31%	↓	29,79%	↓	32,43%
Leverage	1,39	↓	1,36	↓	1,33
Quoziente di indebitamento	0,36	↓	0,33	↓	0,30

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

Ai sensi dello statuto della Società, i soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto sono:

- Comune di Torino
- Regione Piemonte
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
- Comune di Rivoli
- Comune di Grugliasco
- Altri Enti Pubblici Territoriali locali
- Enti pubblici economici
- Aziende e Istituti di Credito
- Istituti di Assicurazione
- Associazioni e organizzazioni cooperative e consortili di commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi e altre imprese, società e associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento.

Modalità di circolazione delle azioni

Il capitale sociale è suddiviso in azioni di serie A ed in azioni di serie B. Le azioni di serie A non devono risultare inferiori al 60% del totale delle azioni. Le due tipologie di azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, ma le azioni di serie A possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici Territoriali e dalle Camere di Commercio.

L'art. 9 dello statuto della Società regola le modalità di trasferimento delle azioni.

Le azioni sono nominative e il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

I soci hanno il diritto di prelazione, per l'acquisto della azioni della medesima serie che un socio intendesse alienare. Il diritto di prelazione è proporzionale alle azioni della medesima serie possedute, purché venga acquistato l'intero pacchetto azionario oggetto di cessione.

Il socio che intende cedere, anche solo in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con A/R indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni oggetto di cessione, nonché il prezzo e le condizioni richieste dalla vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di azioni della stessa serie i quali possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso uno o più soci non esercitassero, entro il termine previsto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che residuano devono essere offerte ai soci che hanno già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi 120 giorni dalla ricezione da parte della Società della proposta di vendita senza che le azioni siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente è libero di alienarle.

Tuttavia, la cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 60 giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti dallo statuto della Società.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A., determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 31.07.2010 ammonta a Euro 28.412.890.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari all'1,2375% del capitale sociale del CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A., detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro 351.598.

ICARUS – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Denominazione	Icarus S.c.p.A.		
Sede legale	Corso Marche n. 79 – Torino (TO)		
Codice fiscale	07614800014		
Attività svolta	La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, l'impiego, la gestione di un centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali, in Torino.		
Capitale sociale	Euro 10.268.400 interamente versato		
Compagine sociale	SO.GE.PA. S.p.A.	5.031.516,00	49,00%
	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	2.094.753,60	20,40%
	Comune di Torino	1.571.065,20	15,30%
	Provincia di Torino	785.532,60	7,65%
	CCIAA di Torino	785.532,60	7,65%
Consiglio di amministrazione*	Piero Fusaro – Presidente		
	Matteo Pugliese – Vice Presidente		
	Stefano Susca – Consigliere		
	Giuseppe Falcocchio – Consigliere		
	Luigi Quaglino – Consigliere		
	Mario Lupo - Consigliere		
	Patrizia Polliotto - Consigliere		
	Giuseppe Pingaro - Consigliere		
	Walter Perrotta - Consigliere		
Collegio sindacale*	Giuseppe Nesci - Presidente		
	Luciano Pulcrano - Sindaco effettivo		
	Sebastiano Provvvisiero - Sindaco effettivo		
	Giorgio Giorgi - Sindaco supplente		
	Ernesto Nocera - Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Baker Tilly Consulaudit S.p.A.		

* Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono scaduti in data 21 aprile 2011 e la loro nomina è stata prorogata mancando il nominativo del Rappresentante del Comune di Torino.

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2008	2009	2010
		915.484	1.003.392

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	8,13%	↑	8,18%	↓	5,59%
ROI	5,46%	↓	5,10%	↓	4,75%
ROS	60,72%	↓	58,26%	↓	56,68%

EBITDA margin	111,58%	↓	108,91%	↑	109,92%
Leverage	1,46	↓	1,40	↓	1,32
Quoziente di indebitamento	0,03	↑	0,04	↓	0,02

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

L'art. 6 dello statuto della Società sancisce che la "maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta da enti pubblici direttamente o tramite loro società strumentali". Stante l'attuale compagine sociale (49% del capitale è detenuto da Finmeccanica Group Real Estate S.p.A.), gli unici soggetti a cui rivolgere l'offerta di acquisto devono essere enti pubblici o loro società strumentali.

Modalità di circolazione delle azioni

Le modalità di trasferimento delle azioni sono stabilite dall'art. 7 dello statuto della Società.

L'azionista che intende trasferire, a terzi diversi dai soci, in tutto od in parte, le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.

L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A/R, recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione. Questo, entro 15 giorni dal ricevimento, comunica l'offerta mediante lettera raccomandata con A/R a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, i quali possono dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con A/R al Consigli di Amministrazione entro 75 giorni.

Il trasferimento delle azioni al terzo acquirente deve avvenire entro i 60 giorni successivi all'infruttuoso decorso del termine per l'esercizio della prelazione.

Il diritto di prelazione non spetta agli altri azionisti in caso di trasferimento di azioni tra enti pubblici o loro società strumentali.

Limiti alla distribuzione di dividendi

In data 21 dicembre 2011, la Società ha provveduto a modificare l'art. 25 dello statuto prevedendo che "utili e riserve possono essere distribuiti previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nel rispetto della normativa vigente in materia". La precedente formulazione dell'art. 25 infatti non consentiva la distribuzione di utili né di riserve e pertanto le azioni non davano diritto a dividendi

La modifica dell'art. 25 dello statuto non ha però sciolto i dubbi in merito alla distribuzione di dividendi in quanto consorzi e società consortili sono istituti finalizzati al conseguimento di uno scopo mutualistico. Il fine non è pertanto di lucro, quanto quello di ottenere in capo ai singoli consorziati dei vantaggi economici indiretti.

In tema legislativo, riprendendo quindi l'articolo 25 dello statuto societario, l'articolo 4 della legge n. 240 del 21 maggio 1981 stabilisce il divieto di distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate. Parte della dottrina in materia, pur riconoscendo l'eventuale realizzo di un utile, non ammette il cosiddetto "lucro soggettivo", negando perciò ogni forma di redistribuzione. Inoltre, una ripartizione effettuata in proporzione alla quota capitaria versata dal singolo consorziato, comporterebbe il venir meno della distinzione fra società lucrative e consorzio, dal momento che lo scopo consortile non contempla la remunerazione del capitale di rischio.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società ICARUS S.c.p.A. determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 30.06.2011 ammonta a Euro **21.674.298**.
Conseguentemente, il valore della partecipazione pari al 7,65% del capitale sociale della ICARUS S.c.p.A. detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro **1.658.084**.

VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.

Denominazione	Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. – VR&PARK S.p.A.		
Sede legale	Corso Lombardia 194 – Torino (TO)		
Codice fiscale	07844090014		
Attività svolta	La società ha per oggetto le seguenti attività: promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale, ecc.		
Capitale sociale	Euro 1.965.941,20		
Compagine sociale	Comune di Torino	1.504.434,55	76,5249%
	Finpiemonte S.p.A.	460.971,15	23,4479%
	Provincia di Torino	531,25	0,0270%
	Università degli Studi di Torino	4,25	0,0002%
Consiglio di amministrazione	Piersanti Andrea - Presidente		
	Cacciatori Fabio Massimo – Amministratore Delegato e Consigliere		
	Ramasso Silvia Maria – Consigliere		
Collegio Sindacale	Aghem Guido – Presidente		
	Ciravegna Marzio – Sindaco effettivo		
	Sibille Fiorenza – Sindaco effettivo		
	Cerruti Alessandro – Sindaco supplente		
	Vaschetti Fiorella – Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Baker Tilly Consulaudit S.p.A.		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2008	2009	2010
	(1.126.779)	(605.382)	26.300

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	-887,10%	↑	-40,82%	↑	1,74%
ROI	-10,80%	↑	-5,35%	↑	6,85%
ROS	-39,03%	↑	-18,82%	↑	18,17%
EBITDA margin	24,07%	↑	16,68%	↑	28,57%
Leverage	39,48	↓	4,10	↑	5,29
Quoziente di indebitamento	32,29	↓	2,90	↑	4,10

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

L'art. 6 dello statuto della Società sancisce che il capitale sociale deve restare a maggioranza pubblica. Stante l'attuale compagine sociale non vi sono vincoli in merito alla tipologia dell'acquirente.

Modalità di circolazione delle azioni

L'art. 7 dello statuto della Società regola le modalità di circolazione delle azioni.

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che a sua volta ne deve dare notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'organo amministrativo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione, nella quale deve essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Se entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non è stata esercitata, il socio può disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Inoltre, in caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (se non è esercitata la prelazione da parte degli altri soci) che a titolo gratuito, lo statuto della Società richiede l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni deve comunicare alla Società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo deve attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla Società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 31.12.2010 ammonta a Euro 1.509.172,00.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari allo 0,0272% del capitale sociale della VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro 408,00.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

**PIANO DI VENDITA
ASSOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

ALLEGATO C)

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N° 3155/11 /BDR
DATA 17/04/2012
STRUTTURA AA7
05.08



COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO
protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
Tel 011.3989233 - Fax 011.3989310

Prot
Pres
→ Ass. Vana
dott. Boscaino

Prot. 6661/2012

Beinasco, 11 APR. 2012

Presidente



-Ai Soci di ASSOT srl in liquidazione

Provincia di Torino
Via Maria Vittoria
10100 Torino

Comune di Bruino
Piazza Municipio 3
10090 Bruino (TO)

Comune di Volvera
Via Ponsati 34
10040 Volvera (TO)

Comune di Piossasco
Piazza Tenente Nicola 4
10045 Piossasco (TO)

Comune di Orbassano
Piazza Umberto I 5
10043 Orbassano (TO)

Comune di Rivalta di Torino
Via Balma 5
10040 Rivalta di Torino (TO)

Comunità Montana Val Sangone
Via XXIV maggio 1
10094 Giaveno (TO)

- Al Liquidatore di ASSOT srl in liquidazione
Dott. Alberto De Gregorio
Via Buniva 63
10064 Pinerolo (TO)

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità all'acquisto/cessione di crediti verso ASSOT srl in liquidazione.

La presente dà seguito alla "Relazione di stima del patrimonio sociale alla data del 31 dicembre 2011" prodotta in data 6 marzo 2012 dal Dott. Dario Dellacroce, all'uopo incaricato dal Liquidatore di ASSOT srl a seguito di richiesta avanzata dalla totalità dei soci e su designazione del Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Per meglio esplicitare le motivazioni che sottendono alla disponibilità che viene qui formalizzata si richiamano le principali determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Beinasco e proposte in occasione delle Assemblee dei soci ASSOT negli scorsi due anni:

a) con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 15 luglio 2010 sono stati approvati, tra l'altro, i seguenti indirizzi: "..... - procedere, per la quota di competenza del Comune di Beinasco, al ripiano delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale di Assot, anche eventualmente con accollo di quote di altri soci, fino alla concorrenza dell'importo di cui ad oggi è creditore il Comune, significando che si intende autorizzata la modifica del titolo di conferimento di dette somme alla società partecipata; - condizionare la partecipazione del nostro Comune, al ripiano delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale, alla verifica che vi sia la partecipazione di soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale; - procedere, qualora non si realizzi la condizione di cui al punto precedente, alla liquidazione volontaria della società che potrà prevedere anche anticipi di liquidità da parte dei soci ed ai quali il nostro Comune parteciperà per la quota di propria competenza e fino alla concorrenza dell'importo di cui ad oggi risulta creditore nei confronti della società partecipata;"

b) con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 29 novembre 2010 (conseguente alle delibere dell'Assemblea dei soci del 4 agosto e del 27 ottobre 2010) si è stabilito di: ".... - approvare la proposta del Sig. Sindaco i cui punti salienti (A,B,C,) sono riportati nella parte narrativa della presente deliberazione [1) procedere al ripiano della perdita ed alla ricostituzione del capitale sociale nei minimi di legge; 2) procedere, in tempi rapidissimi, all'azzeramento dell'attività di impresa e dei relativi costi gestionali; 3) mantenere in vita la società solo per garantire i vincoli imposti dalla Comunità Europea per il progetto Plastlab; 4) **mantenere in vita la società fino allo spirare del termine del vincolo di inalienabilità dei beni e quindi procedere alla vendita del patrimonio a valori di mercato, e procedere quindi alla definitiva chiusura della società**]; - garantire, di conseguenza, la partecipazione di questa Amministrazione Comunale, per la quota di propria competenza: A) al ripiano delle perdite di esercizio di ASSOT srl, B) alla ricostituzione del capitale sociale, nel caso in cui trovi accoglimento, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la proposta del nostro Comune, C) al ripiano delle perdite già maturate e che matureranno dal 1° luglio 2010 fino al momento della effettiva e definitiva chiusura della società, nel caso in cui non trovi accoglimento, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la proposta del nostro Comune e si proceda quindi fino alla conclusione della liquidazione in corso;"

Appare di tutta evidenza la disponibilità di questo Comune a partecipare attivamente ad ogni ipotesi, condivisa tra i soci, che potesse consentire di limitare l'entità del danno di cui, nostro malgrado, abbiamo dovuto farci carico. Abbiamo sempre avuto ben presenti i vincoli gravanti sul patrimonio di ASSOT (inalienabilità e destinazione), ed abbiamo proposto soluzioni che potessero consentire ai soci di differenziare la propria posizione senza pregiudicare il rispetto dei vincoli imposti dalla Comunità Europea e dalla Regione Piemonte e senza rischiare di incorrere quindi nella revoca del finanziamento a suo tempo concesso per la realizzazione del "progetto Plastlab".

Da ultimo, a seguito della proposta avanzata dal sottoscritto in accordo con il Sindaco di Orbassano (prot. 21467 del 10 novembre 2011) con la quale si dichiarava la disponibilità ad acquisire le quote di ASSOT srl, la quasi generalità dei soci ha espresso il proprio assenso di massima ma ha subordinato il perfezionamento dell'operazione alla acquisizione di perizia che stabilisse il valore effettivo dell'azienda e la percentuale di realizzazione da riconoscersi ai crediti vantati dai soci a fronte delle somme corrisposte a copertura della procedura di liquidazione.

Nel merito della perizia si ritengono opportune alcune precisazioni:

- il perito conclude la propria relazione di stima determinando il valore negativo dell'azienda in euro - 1.615.000,00 (valutazione che tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario) oppure in euro - 1.391.000,00 (valutazione che non tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario); la valutazione che tiene conto dei vincoli deve intendersi quale valore al 31/12/2011 e quella che non tiene conto dei vincoli quale ipotetico valore al 2/12/2019 (come si evince chiaramente alle pagine 6 e 7 della stima effettuata dall'ausiliare Tecnico-Ingegneristico); il differenziale positivo tra le due valutazioni non può che rappresentare l'attesa di guadagno che motiva e legittima la decisione dei soci che intendono acquisire il controllo della società sostenendo oggi un onere economico a carico dei propri bilanci;
- il valore di stima è stato determinato includendo nel passivo i "debiti verso soci" per un importo complessivo di euro 2.471.462,62;
- l'importo delle somme effettivamente anticipate dai soci ammonta ad euro 1.954.975,42 (pari ad euro 2.471.462,62 al netto delle sopravvenienze attive e passive realizzatesi dal 31/12/2011 ad oggi);
- il valore dei cespiti utilizzabili per soddisfare ad oggi le pretese risarcitorie dei soci deve ricavarsi defalcando dai valori di stima l'importo complessivo dei "debiti verso soci", e pertanto sarà pari ad euro 856.462,62 (alla data del 31/12/2011, tenendo conto dei vincoli) mentre le "attese di valorizzazione" per i soci che intendono acquisire le quote societarie sono stimate in euro 1.080.462,62 (alla data del 2/12/2019, senza tenere conto dei vincoli);
- si ritiene che il valore di realizzazione ad oggi dei crediti vantati dai soci possa essere rideterminato in funzione di un eventuale pagamento rateizzato; a tal fine si riterrebbe congruo l'importo complessivo di euro 950.000,00 a fronte di pagamento del dovuto in cinque rate annuali di pari importo.

Per quanto sopra è ritenuta la necessità di assumere con estrema urgenza determinazioni che possano consentire di non arrecare ulteriori danni ai Soci di ASSOT srl in quanto:

- risulta ancora pendente la procedura liquidatoria di Esanext srl, partecipata da ASSOT srl, che potrebbe determinare ulteriori oneri a carico della liquidazione di ASSOT srl;
- non sono ancora definiti i rapporti tra ASSOT srl e PLASTLAB scarl e che la situazione economico-finanziaria di quest'ultima pare presentare problematicità che, se non tempestivamente affrontate e portate a soluzione ne potrebbero determinare la messa in liquidazione o addirittura il fallimento, con conseguente inadempimento del vincolo di destinazione e possibile revoca del finanziamento comunitario;

il sottoscritto Sindaco di Beinasco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale e fatte salve le determinazioni che dovranno assumere i competenti Organi:

- conferma la propria disponibilità ad acquisire crediti vantati dai soci di ASSOT srl dietro riconoscimento del valore determinato in conformità alle risultanze della perizia (euro 856.462,62) eventualmente rideterminato in funzione di pagamento rateizzato su cinque annualità (euro 950.000,00);
- dichiara la disponibilità a cedere i crediti vantati dalla propria amministrazione dietro riconoscimento del loro valore attuale come sopra determinato;
- dichiara la disponibilità a partecipare, per la quota di propria competenza, agli eventuali costi di mantenimento della società fino allo spirare dei vincoli di inalienabilità e destinazione del patrimonio;
- dichiara che, qualora non si assumano entro un termine ragionevole (max 30 giorni da oggi) adeguate e condivise determinazioni, assumerà autonomamente le azioni ritenute più opportune per limitare i danni incombenti anche differenziando la posizione della propria Amministrazione rispetto alla compagine societaria.

Beinasco li 11 aprile 2012

IL SINDACO
(Maurizio Piazza)



*14/4
trasmissione di
Bancarello*



UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Città di Orbassano

Orbassano, 12 aprile 2012

Prot. 10081

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
n. 301686
del 12-04-12
Struttura 400
Classif. 01.24

Ai Soci di ASSOT srl in liquidazione

Provincia di Torino
Via Maria Vittoria
10100 Torino

Comune di Bruino
Piazza Municipio 3
10090 Bruino (TO)

Comune di Volvera
Via Ponsati 34
10040 Volvera (TO)

Comune di Piossasco
Piazza Tenente Nicola 4
10045 Piossasco (TO)

Comune di Rivalta di Torino
Via Balma 5
10040 Rivalta di Torino (TO)

Comune di Beinasco
Piazza Alfieri, 7
10092 Beinasco (TO)

Comunità Montana Val Sangone
Via XXIV maggio 1
10094 Giaveno (TO)

Al Liquidatore di ASSOT srl in liquidazione

Dott. Alberto De Gregorio
Via Buniva, 63
10064 Pinerolo (TO)

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità all'acquisto/cessione dei crediti di ASSOT srl in liquidazione.



Con riferimento alla "Relazione di stima del patrimonio sociale della Società in oggetto alla data del 31 dicembre 2011" prodotta in data 6 marzo 2012 dal Dott. Dario Dellacroce, all'uopo incaricato dal Liquidatore di ASSOT srl a seguito di richiesta avanzata dalla totalità dei soci e su designazione del Presidente del Tribunale di Pinerolo, si rende opportuno porre in essere alcune considerazioni in merito per altro condivise con l'Amministrazione Comunale di Beinasco unitamente alla quale si è già manifestato in passato l'intenzione di acquisire le quote di ASSOT s.r.l. ognuno per una quota parte pari al 50% e che con la presente si intende formalmente rinnovare ed avanzare.

Nel rammentare la nota congiunta prot. n. 21467 del 10/11/2011 delle Amministrazioni Comunali di Orbassano e Beinasco con la quale dichiaravano la disponibilità ad acquisire le quote di Assot s.r.l., la quasi generalità dei soci ha espresso il proprio assenso di massima ma ha subordinato il perfezionamento dell'operazione alla acquisizione di una perizia che stabilisse il valore effettivo dell'azienda e la percentuale di realizzazione da riconoscersi ai crediti vantati dai soci a fronte delle somme corrisposte a copertura della procedura di liquidazione.

Quanto sopra espresso e nell'esplicitare i contenuti della perizia in epigrafe, si precisano le seguenti considerazioni condivise con l'Amministrazione Comunale di Beinasco:

- il perito conclude la propria relazione di stima determinando il valore negativo dell'azienda in euro - 1.615.000,00 (valutazione che tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario) oppure in euro - 1.391.000,00 (valutazione che non tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario); la valutazione che tiene conto dei vincoli deve intendersi quale valore al 31/12/2011 e quella che non tiene conto dei vincoli quale ipotetico valore al 2/12/2019 (come si evince chiaramente alle pagine 6 e 7 della stima effettuata dall'ausiliare Tecnico-Ingegnistico); il differenziale positivo tra le due valutazioni non può che rappresentare l'attesa di guadagno che motiva e legittima la decisione dei soci (Orbassano e Beinasco) che intendono acquisire il controllo della società sostenendo oggi un onere economico a carico dei propri bilanci;
- il valore di stima è stato determinato includendo nel passivo i "debiti verso soci" per un importo complessivo di euro 2.471.462,62;
- l'importo delle somme effettivamente anticipate dai soci ammonta ad euro 1.954.975,42 (pari ad euro 2.471.462,62 al netto delle sopravvenienze attive e passive realizzate dal 31/12/2011 ad oggi);
- il valore dei cespiti utilizzabili per soddisfare ad oggi le pretese risarcitorie dei soci deve ricavarsi defalcando dai valori di stima l'importo complessivo dei "debiti verso soci", e pertanto sarà pari ad euro 856.462,62 (alla data del 31/12/2011, tenendo conto dei vincoli) mentre le "attese di valorizzazione" per i soci che intendono acquisire le quote societarie sono stimate in euro 1.080.462,62 (alla data del 2/12/2019, senza tenere conto dei vincoli);
- si ritiene che il valore di realizzazione ad oggi dei crediti vantati dai soci possa essere rideterminato in funzione di un eventuale pagamento rateizzato; a tal fine si riterrebbe congruo l'importo complessivo di euro 950.000,00 a fronte di un pagamento del dovuto in cinque rate annuali di pari importo.



UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Città di Orbassano

A fronte delle considerazioni su esposte occorre evidenziare le motivazioni per le quali occorre porre in essere dei provvedimenti urgenti al fine di evitare ulteriori danni in capo ai Soci di Assot s.r.l., in particolare:

- risulta ancora pendente la procedura liquidatoria di Esanext srl, partecipata da ASSOT srl, che potrebbe determinare ulteriori oneri a carico della liquidazione di ASSOT srl;
- non sono ancora definiti i rapporti tra ASSOT srl e PLASTLAB srl e che la situazione economico-finanziaria di quest'ultima pare presentare problematicità che, se non tempestivamente affrontate e portate a soluzione ne potrebbero determinare la messa in liquidazione o addirittura il fallimento, con conseguente inadempimento del vincolo di destinazione e possibile revoca del finanziamento comunitario;

A conclusione delle vicende esposte ed in coerenza con la manifestazione di volontà in precedenza espressa ed enunciata in premessa e fatte salve le determinazioni che dovranno assumere i competenti Organi, l'Amministrazione Comunale di Orbassano formalmente rappresenta, per la propria competenza, quanto segue:

- conferma la propria disponibilità ad acquisire i crediti vantati dai soci di ASSOT srl dietro riconoscimento del valore determinato in conformità alle risultanze della perizia (euro 856.462,62) eventualmente rideterminato in funzione del pagamento rateizzato in cinque annualità (euro 950.000,00) importo inteso come valore complessivo alla data odierna comprensivo di tutti i crediti;
- dichiara la disponibilità a valutare la cessione dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale dietro riconoscimento del loro valore attuale come sopra determinato;
- dichiara la disponibilità a partecipare, per la quota di propria competenza, agli eventuali costi di mantenimento della società fino allo spirare dei vincoli di inalienabilità e destinazione del patrimonio;
- fa presente che, qualora non si assumano entro un congruo termine (30 giorni dalla data della presente nota) adeguate e condivise determinazioni, assumerà le azioni ritenute più idonee a propria tutela.

Quanto sopra premesso, si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.



SINDACO
Eugenio Gambetta

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

PIANO DI VENDITA
SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO –
S.A.G.A.T. S.P.A.

ALLEGATO D)

Scheda di sintesi S.A.G.A.T. S.p.A.

Revisore legale dei conti	Deloitte & Touche S.p.A.		
Denominazione	S.A.G.A.T. S.p.A. – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A.		
Sede legale	Strada San Maurizio n. 12 – Torino (TO)		
Codice fiscale	00505180018		
Attività svolta	La società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare l'attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate.		
Capitale sociale	Euro 12.911.481,00 interamente versato		
Compagine sociale	Comune di Torino	4.906.545,96	38,00%
	Sintonia S.A.	3.148.430,76	24,38%
	Equiter S.p.A.	1.600.890,00	12,40%
	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	1.033.088,76	8,00%
	Provincia di Torino	645.866,88	5,00%
	TecnoInvestimenti S.r.l.	606.903,72	4,70%
	SAB S.p.A. - Aeroporto "G. Marconi" di Bologna	533.631,72	4,13%
	Aviapartner S.p.A.	53.364,72	0,41%
	S.A.G.A.T. S.p.A. - azioni proprie	382.758,48	2,96%
Consiglio di amministrazione (nomina assembleare del 28/06/2011)	Maurizio Montagnese – Presidente		
	Paolo Vernerio – Vice Presidente		
	Fausto Palombelli – Amministratore Delegato		
	Armando Brunini – Consigliere		
	Stefano Cao – Consigliere		
	Tommaso Villani – Consigliere		
	Franco Fattori - Consigliere		
	Gianluigi Garrino - Consigliere		
Collegio sindacale	Lorenzo Ginisio – Presidente		
	Nicola Barbato – Sindaco effettivo		
	Massimo Broccio – Sindaco effettivo		
	Fiorella Vaschetti – Sindaco supplente		
	Alessandro Braja – Sindaco supplente		
	Alessandro Vicini Ronchetti – Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Deloitte & Touche S.p.A.		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2011	2010	2009
	3.496.191	4.457.820	4.944.377

Indicatori	2009	Trend	2010	Trend	2011
ROE	7,65%	↓	6,85%	↓	5,41%
ROI	4,67%	↑	5,08%	↓	4,69%
ROS	14,93%	↓	14,85%	↓	13,25%
EBITDA margin	39,31%	↑	40,27%	↑	42,18%
Leverage	2,38	↓	2,28	=	2,28
Quoziente di indebitamento	0,78	↓	0,72	↑	0,74

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

Alla luce della prossima scadenza dei patti parasociali, non vi sono vincoli in merito alla tipologia dell'acquirente. Conseguentemente i possibili soggetti interessati all'offerta di acquisto sono gli attuali Soci pubblici, gli attuali Soci privati e qualsiasi altro soggetto industriale interessato al business aeroportuale.

Modalità di circolazione delle azioni

In merito alle modalità di circolazione delle azioni, riportiamo nel seguito il parere integrale del prof. Di Chio fornitoci dalla Provincia di Torino.

DI CHIO DISEGNI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE

prof. avv. Giuseppe Di Chio
avv. Giulio Disegni
avv. Mara Di Chio

avv. Paola Balla
avv. Luigi Critelli
avv. Roberto Casalegno
dott. Francesco Marabeti
dott.ssa Benedetta Disegni

10128 TORINO
Corso Re Umberto 77
Tel. + 39 011 5806101 r.a.
Fax + 39 011 5099421
gdichio@studiolegaleadd.it
C.F. e P.I. 09188530019
20123 Milano
avv. Velio G. Scalzaretto
Via Molino delle Armi 11
Tel. + 39 02 58430351/2
Fax + 39 02 58430001

Torino, 2 marzo 2012

Egregio Signor
Dott. Fortunato Asprea
Dirigente Partecipazioni
Provincia di Torino
Via Maria Vittoria, 12
10123 Torino

S.A.G.A.T. s.p.a. – Modalità di esercizio del diritto di prelazione tra i Soci Pubblici

Egregio dott. Asprea,

tenuto conto di quanto previsto nello Statuto di S.A.G.A.T. s.p.a., nel Patto stipulato in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici della Società e nella Convenzione perfezionata sempre in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici ed i Soci Privati di S.A.G.A.T. s.p.a., mi si chiede di accertare le modalità di esercizio del diritto di prelazione dei Soci ed in particolare dei Soci Pubblici della Società.

Lo Statuto di S.A.G.A.T. s.p.a. non disciplina il diritto di prelazione né prevede altre clausole aventi per oggetto la limitazione della circolazione delle azioni sicché, per quanto riguarda l'articolato statutario, è da ritenere che i Soci di S.A.G.A.T. s.p.a., Pubblici o Privati che siano, sono liberi di cedere la loro partecipazione, fermo restando il vincolo per i Soci Pubblici di adempiere le regole ad evidenza pubblica per l'individuazione del Cessionario.

I vincoli alla circolazione delle partecipazioni sono tuttavia precisati, e spiegano i loro effetti nei confronti dei Soci patiscanti, nel "*Patto*" stipulato tra i Soci pubblici in data 28 giugno 2007 con validità sino al 27 giugno 2012 e nella "*Convenzione*" perfezionata tra i Soci Pubblici ed i Soci

Privati sempre in data 28 giugno 2007 e con validità anch'essa sino al 27 giugno 2012.

Con riferimento al “*Patto*”, ritengo che occorra rinviare ad alle norme di seguito indicate:

(i) la disposizione di cui all'art. 2, 1° comma, obbliga i Soci Pubblici al mantenimento, diretto od indiretto, della partecipazione di maggioranza di diritto per il periodo di validità del “*Patto*” ovvero sino al 27 giugno 2012. La norma non preclude la cessione della partecipazione del Socio Pubblico, ma a condizione che il trasferimento della partecipazione sia perfezionato all'interno della parte “*pubblica*” della compagine sociale;

(ii) la norma di cui al 2° comma – lett. (b) dell'art. 2 del “*Patto*” merita una particolare attenzione poiché introduce un obbligo a carico di tutti i Soci, Pubblici e Privati, che dovrebbe essere adempiuto dai Soci anche successivamente alla scadenza del “*Patto*”.

La norma richiama l'art. 4 della “*Convenzione*”, il quale prevede che “*per l'intera durata della SAGAT*” il Socio, che intenda cedere la propria partecipazione, è vincolato al rispetto della procedura prevista. Ovvero, il Socio Pubblico deve offrire le proprie azioni in prelazione agli altri Soci Pubblici e quindi ai Soci Privati mentre il Socio Privato deve offrire la sua partecipazione in prelazione agli altri Soci Privati e quindi ai Soci Pubblici.

Il riferimento all’“*intera durata*” di S.A.G.A.T. s.p.a. (31 dicembre 2050) è, tuttavia, privo di qualsivoglia efficacia dal momento che, rientrando la “*Convenzione*” e quindi il “*Patto*” nell'ambito di applicazione degli artt. 2341-*bis* e s. cod. civ., trova applicazione l'ultimo capoverso del 1° comma dell'art. 2341-*bis* cod. civ. e pertanto quanto convenuto nel 1° comma dell'art. 4 della “*Convenzione*” e nella lett. (b) del 2° comma dell'art. 2 del “*Patto*” spiega i suoi effetti non per tutta la durata di S.A.G.A.T. s.p.a., ma unicamente per il periodo temporale 28 giugno 2007 / 27 giugno 2012;

(iii) l'art. 3 del “*Patto*” regola l'esercizio del diritto di prelazione tra i Soci Pubblici, precisando la procedura che dovrà essere osservata dal Socio Pubblico cedente.

Fermo restando che, rinunciando i Soci Pubblici oblati all'esercizio della prelazione, le azioni dovranno essere offerte in prelazione ai Soci Privati (art. 4 “*Convenzione*”: art. 2, 2° comma, “*Patto*”), particolare attenzione merita il 6° comma dell'art. 3.

La norma pattizia rileva nel caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei Soci Pubblici oblati con la conseguenza che la partecipazione, offerta in prelazione ai Soci Privati, determina la perdita da parte dei Soci Pubblici della maggioranza di diritto del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. è evidente, infatti, che, cedendo un Socio Pubblico anche solo in parte le azioni possedute, ma in misura tale da portare la partecipazione dei Soci Pubblici, la soglia del 51% del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. non sarà più detenuta dai Soci Pubblici.

Orbene, la norma citata prevede che in tal caso il Socio Pubblico cedente si assuma l'obbligo di “*porre in essere tutte le iniziative intese ad assicurare la Stabilità di cui al precedente art. 2* [art. 2. 1° comma, “*Patto*” vale a dire a garantire che il 51% resti in mano pubblica] *e finalizzate a evitare la revisione prevista dall'art. 9 della Nuova Convenzione*” (enfasi aggiunta).

La norma è indubbiamente ambigua e contraddittoria. Non è dato comprendere, infatti, quali iniziative potrebbe assumere il Socio Pubblico cedente per assicurare il mantenimento del complessivo 51% del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. nel perimetro di proprietà dei Soci Pubblici.

Poiché non è ammissibile, perché in contrasto con la volontà dei Soci Pubblici e dei Soci privati, che hanno sindacato le loro azioni nel “*Patto*” e nella “*Convenzione*”, un'interpretazione restrittiva della norma da intendere quale disposizione abrogativa del diritto di offrire in prelazione la partecipazione ai Soci Privati, il 6° comma dell'art. 3 del “*Patto*”, a mio sommo avviso, si limita a prevedere, senza alcuna garanzia di risultato, l'impegno del Socio Pubblico cedente ad assumere tutte le iniziative necessarie per addivenire alla cessione della sua partecipazione ai Soci Pubblici oblati e ciò proprio al fine di evitare che debba essere rinegoziata la “*Convenzione*” oppure al fine di prevedere che, anche nell'ipotesi di perdita

della maggioranza di diritto del capitale sociale, la “*Convenzione*” revisionata non pregiudichi i diritti dei Soci Pubblici in punto di nomina degli Organi sociali di gestione e di controllo.

Per quanto riguarda la “*Convenzione*”, le norme rilevanti ai fini del quesito sono quelle in linea di massima già sopra menzionate. Ovvero:

(a) la prima alinea del 1° comma dell’art. 2 “*Convenzione*” statuisce che la “*Convenzione*” ha per oggetto la conferma di “*alcuni diritti ed obblighi che si protraggono anche dopo la scadenza della Convenzione*”.

Per quanto perfezionata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 16 settembre 1996, n. 533 la “*Convenzione*”, limitatamente agli accordi aventi per oggetto gli assetti proprietari e la *governance* di S.A.G.A.T. s.p.a., rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2341-*bis* cod. civ. e pertanto le successive norme di cui agli artt. 3, 4 e 7 hanno efficacia nel limite temporale di cui all’ultimo capoverso del 1° comma dell’art. 2341-*bis* cod. civ. e di conseguenza non produrranno più effetti a fare data dal 27 giugno 2012;

(b) in merito a quanto riportato nelle norme di cui agli artt. 3, ed in particolare, 4 “*Convenzione*”, rinvio alle superiori osservazioni.

Orbene, ciascun Socio Pubblico è libero di cedere la propria partecipazione, ma alle condizioni e con le modalità indicate nel “*Patto*” e nella “*Convenzione*”, occorrendo pertanto che offra in prelazione le proprie azioni prima ai Soci Pubblici e quindi ai Soci Privati ed occorrendo in ogni caso che assuma tutte le iniziative utili per evitare che la complessiva partecipazione dei Soci Pubblici scenda al di sotto della soglia del 51% del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a.

I vincoli indicati nel “*Patto*” e nella “*Convenzione*”, come più volte ribadito, sussistono, e costituiscono un adempimento, cui sono tenuti i Soci Pubblici patiscenti, nel periodo 28 giugno 2007 / 27 giugno 2012.

Successivamente al 27 giugno 2012 e sempre che il Socio Pubblico cedente non aderisca ovviamente al rinnovo del “*Patto*” ed alla stipulazione di una nuova “*Convenzione*”, il Socio Pubblico, che intende

cedere le sue azioni, non avrà più alcun obbligo e potrà di conseguenza cedere liberamente la sua partecipazione come previsto nello Statuto sociale con le modalità e procedure dettate dalle norme di riferimento in materia di cessione di partecipazioni sociali possedute da un Ente Pubblico Locale o Territoriale.

Nel periodo 28 giugno 2007 / 27 giugno 2012 gli obblighi dedotti negli accordi di sindacato devono essere adempiuti non solo tenendo conto di quanto specificatamente normato, ma anche del principio affermato dall'art. 1375 cod. civ. (*“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”*).

Ne consegue che, qualora il Socio Pubblico intenda cedere la propria partecipazione, non solo è tenuto nell'arco temporale di vigenza del *“Patto”* e della *“Convenzione”* all'obbligo di offrire in prelazione la sua partecipazione prima ai Soci Pubblici e poi ai Soci privati e fermo restando che dovrà comunque adempiere l'impegno di mantenere stabile la partecipazione complessiva del 51% in mano pubblica, ma è anche obbligato a non tenere comportamenti o ad assumere iniziative che siano in contrasto con gli accordi sindacati.

Il Socio Pubblico cedente, ad esempio, potrà esperire la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della partecipazione, ma a condizione che il bando di gara sia pubblicato solo dopo la cessazione degli effetti del *“Patto”* e della *“Convenzione”*.

Ed infatti, anche se l'aggiudicazione della gara e quindi il perfezionamento del contratto di cessione delle azioni siano ipotizzabili in data successiva al 27 giugno 2012, il fatto che la procedura abbia inizio prima del 27 giugno 2012 costituisce un inadempimento degli accordi sindacati poiché risulta avviata la procedura per l'aggiudicazione della cessione senza avere offerto le azioni in prelazione ai Soci Pubblici oblati e quindi ai Soci Privati.

L'indizione della gara in data antecedente al 27 giugno 2012 è inoltre indice dell'altrettanto indubbia violazione dell'impegno assunto di mantenere stabile la partecipazione del 51% in mano pubblica.

Ne consegue che il Socio Pubblico, per avere agito in contrasto con le norme dei patti di sindacato e con la disposizione di cui all'art. 1375

cod. civ., potrebbe patire gli effetti della risoluzione del rapporto correlato alla “*Convenzione*” ed al “*Patto*”, promossa dai Soci Pubblici e dai Soci Privati, e rispondere dei danni recati a tutti i Soci patiscenti (art. 10 “*Convenzione*”; nel “*Patto*” non è prevista analoga disposizione, ma è indubbio il diritto dei Soci Pubblici di pretendere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della maggioranza di diritto del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. e dei conseguenti diritti corporativi).

Rilevo per altro che la procedura per l’aggiudicazione della partecipazione posseduta in S.A.G.A.T. s.p.a. potrebbe anche essere avviata nel periodo di vigenza del “*Patto*” e della “*Convenzione*”, ma a condizione che:

- la partecipazione sia offerta in prelazione ai Soci Pubblici e quindi ai Soci Privati con le modalità previste dall’art. 4 “*Convenzione*”;
- il Socio Pubblico cedente provveda ad intraprendere tutte le iniziative per garantire la stabilità della partecipazione di maggioranza di diritto alla Parte pubblica della compagine sociale;
- sia espressamente prevista nella documentazione di gara che l’aggiudicazione è condizionata al mancato esercizio della prelazione da parte, in primo luogo, dei Soci Pubblici oblati e poi dei Soci privati.

Il riferimento alla procedura per l’aggiudicazione della partecipazione richiede un’ulteriore precisazione.

L’art. 4, 2° comma, “*Convenzione*” prevede che la procedura di aggiudicazione debba in ogni caso essere esperita dal Socio Pubblico cedente al fine di determinare il prezzo delle azioni da offrire in prelazione prima ai Soci Pubblici e poi ai Soci Privati.

Il criterio adottato per accertare il valore della partecipazione non è di certo tra i più semplici. Il Socio Pubblico cedente, infatti, deve:

- (1) innanzi tutto avviare la gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione della partecipazione, individuando ed indicando tutti gli elementi della gara e quindi anche il prezzo di acquisto della partecipazione,

che necessariamente provvederà a determinare secondo una propria autonoma valutazione;

(2) nella documentazione di gara dovrà informare i Concorrenti del diritto di prelazione regolato dalla “*Convenzione*” e dal “*Patto*” spettante prima ai Soci Pubblici e poi ai Soci Privati e pertanto dovrà informare i Concorrenti che la partecipazione potrà essere aggiudicata al potenziale aggiudicatario solo nel caso di rinuncia alla prelazione da parte dei Soci Pubblici e dei Soci Privati;

(3) nei dieci giorni successivi alla scadenza indicata nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte (o nei dieci giorni successivi alla conclusione della procedura negoziata, ma in tal caso la documentazione di gara dovrà prevedere che l’aggiudicazione è condizionata all’esercizio del diritto di prelazione), il Socio Pubblico dovrà comunicare, con le modalità di cui al primo capoverso del 1° comma dell’art. 4 “*Convenzione*”, ai Soci oblati il miglior prezzo offerto dai Concorrenti unitamente alle altre condizioni per la cessione specificate nella documentazione di gara;

(4) la partecipazione del Socio Pubblico offerente potrà pertanto essere aggiudicata al Terzo solo nell’ipotesi in cui non sia esercitata la prelazione da parte del o dei Soci Pubblici e poi dal o dai Soci Privati; altrimenti, nel caso cioè di esercizio del diritto di prelazione, il Terzo aggiudicatario non avrà diritto a stipulare il contratto di cessione e non potrà comunque eccepire alcunché sempre che siano state chiarire e precisate le modalità di aggiudicazione “condizionata” nella documentazione di gara.

La convenuta procedura per l’esercizio della prelazione desta non poche perplessità.

Innanzitutto la determinazione del prezzo di cessione da indicare a base di gara è rimessa alla valutazione del Socio offerente senza che siano in alcun modo specificati i criteri per accertare il valore della partecipazione (e rammento che diversi sono i criteri segnalati dalla dottrina aziendalistica

per la determinazione del valore della società e quindi del valore della partecipazione).

In secondo luogo mi trovo costretto a rilevare una non perfetta coincidenza tra quanto previsto nell'art. 3 del “*Patto*” e quanto invece stabilito nell'art. 4 della *Convenzione*, pur richiamato nell'art. 2, 2° comma – lett. (b), della “*Convenzione*”.

L'art. 3, 1° comma, del “*Patto*” pone a carico del Socio Pubblico cedente il solo obbligo di darne preventiva comunicazione agli altri Soci Pubblici con l'indicazione del prezzo richiesto e del numero di azioni che intende alienare.

Nel 1° comma dell'art. 3 del “*Patto*” non vi è alcun riferimento alla procedura ad evidenza pubblica che dovrebbe essere indetta quanto meno al fine di accertare “*la migliore offerta*” proposta dai Concorrenti, che vale quale prezzo da comunicare ai Soci Pubblici oblati.

Ora è pur vero, come accennavo, che la lett. (b) del 2° comma dell'art. 2 del “*Patto*” richiama la procedura descritta nell'art. 4 della “*Convenzione*” [“(…) *dovrà essere seguita la procedura ivi descritta (…)*”]; e che nell'art. 3, 1° comma, del “*Patto*” si prevede un obbligo di “*comunicazione*”, riportato anche nel 2° comma dell'art. 4 della “*Convenzione*”, ma è anche vero che nell'art. 3 del “*Patto*” non è precisato che la “*comunicazione*” da inviare ai Soci Pubblici oblati sia quella cui si riferisce la “*Convenzione*” o sia una semplice comunicazione con l'indicazione del prezzo e del numero di azioni che si intendono alienare.

Ancora un rilievo.

La “*Convenzione*” ed il “*Patto*” sono stati perfezionati in pari data, il 28 giugno 2007. Per quanto riportato nei due articolati è dato tuttavia fondatamente presupporre che la “*Convenzione*” precede il “*Patto*” sicché si potrebbe altrettanto fondatamente prevedere che le norme contenute nel “*Patto*”, se diverse da quelle dedotte nella “*Convenzione*”, prevalgono su quest'ultime in quanto espressione della volontà dei Soci Pubblici patiscenti di innovare le norme della “*Convenzione*”.

Se così fosse si dovrebbe concludere che il Socio pubblico cedente non sarebbe tenuto ad avviare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata soprattutto all'accertamento del valore della partecipazione da offrire in prelazione, ma sarebbe unicamente tenuto a comunicare la sua intenzione di vendere, specificando il prezzo ed il numero di azioni da alienare. Resta ovviamente inteso che, non esercitata la prelazione da parte dei Soci Pubblici oblati e quindi dagli oblati Soci Privati, il Socio Pubblico cedente dovrà necessariamente avviare la procedura concorsuale per l'aggiudicazione al terzo e fermo restando che il prezzo di cessione dovrebbe essere maggiore di quello indicati ai Soci oblati.

Per altro devo al contempo sottolineare che l'ambiguità della norma e soprattutto l'impossibilità di accertare con certezza il collegamento negoziale tra quanto detto su punto nella "*Convenzione*" e nel "*Patto*", porterebbe a concludere in altra direzione ovvero a ritenere che con l'espressione "(...) *dovrà essere seguita la procedura ivi descritta (...)*" [(art. 2, 2° comma – lett. (b), del "*Patto*")] i Soci Pubblici patiscanti avrebbero in ogni caso voluto richiamare la "*Convenzione*" sicché le proposizioni di cui al 1° comma dell'art. 3 del "*Patto*" andrebbero interpretate secondo quanto previsto in "*Convenzione*".

Orbene, considerata l'imminente scadenza della "*Convenzione*" e del "*Patto*", sono dell'avviso che, qualora un Socio Pubblico intendesse cedere la sua partecipazione senza essere tenuto agli obblighi di cui alla "*Convenzione*" ed al "*Patto*" e quindi intendesse procedere all'alienazione della partecipazione e sottrarsi al tempo stesso al rischio della risoluzione degli accordi di sindacato e di domande risarcitorie, non vi è che un'unica via percorribile:

(a) astenersi dall'assumere qualsivoglia iniziativa sino al termine di scadenza degli accordi sindacati, informando, per ovvi motivi di trasparenza e di buona fede negoziale, i Soci Pubblici ed i Soci Privati che non intende rinnovare il "*Patto*" e la "*Convenzione*";

(b) avviare, successivamente al 27 giugno 2012, la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'aggiudicatario con il quale perfezionare il contratto di cessione delle azioni;

(c) determinare il valore della partecipazione, avvalendosi di criteri certi e usualmente seguiti dalla prassi aziendalistica;

(d) riprodurre, per quanto possibile, le condizioni e modalità di gara a suo tempo previste nella procedura dell'ottobre 1999;

(e) per mero tuziorismo ancorché non dettata da alcun vicolo contrattuale poiché a fare data dal 27 giugno 2012 vale la regola della libera circolazione delle azioni di S.A.G.A.T. s.p.a., suggerirei di inserire nella documentazione dell'indicanda gara la previsione che l'aggiudicazione è condizionata all'esercizio della prelazione da parte dei Soci Pubblici e dei Soci Privati.

In alternativa, al Socio Pubblico cedente è data un'unica possibilità e cioè seguire la procedura di cui all'art. 4 della "*Convenzione*", occorrendo tuttavia in tal caso che il Socio Pubblico offerente, qualora non abbia esito positivo la procedura di cui all'art. 3 del "*Patto*", non del tutto coincidente, come osservato, con la procedura di cui all'art. 4 della "*Convenzione*", provveda ad assumere tutte le iniziative intese ad assicurare il mantenimento della maggioranza di diritto in capo alla Compagine Pubblica di cui all'art. 3, 6° comma, del "*Patto*", norma, come rilevavo, di non facile esecuzione.

Resto a Sua disposizione per ogni necessario ed ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

prof. avv. Giuseppe Di Chio

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società S.A.G.A.T. S.p.A. determinato mediante l'applicazione del metodo dei Multipli di mercato alla data del 31.12.2011 è stimato in un intervallo compreso tra Euro 217.436.844,00 e Euro 223.031.311,00.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari al 5,00% del capitale sociale della S.A.G.A.T. S.p.A. detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO è stimato in un intervallo compreso tra Euro 10.871.842,00 e Euro 11.151.566,00.

In merito ai suddetti valori è opportuno ricordare che oltre alla prossima scadenza dei patti parasociali, e il Socio Comune di Torino ha manifestato l'intenzione di cedere il 28% delle azioni di S.A.G.A.T. S.p.A.. In questo contesto la quota detenuta dalla Provincia di Torino potrebbe assumere un peso determinante per ottenere la maggioranza assoluta o relativa di S.A.G.A.T.. Nell'ipotesi in cui si concretizzasse questo scenario è ipotizzabile supporre un incremento del valore della quota detenuta dalla Provincia di Torino nell'ordine di un 5% - 7%.

ALLEGATO B

Torino, 5 giugno 2012

Emendamento alla proposta di deliberazione protocollo n. 19465/2012

OGGETTO: RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA. DETERMINAZIONI E INDIRIZZI

Premesso che i soci pubblici di S.A.G.AT. S.p.A., Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino, hanno manifestato recentemente l'intendimento di dismettere le rispettive partecipazioni azionarie possedute nella Società;

Ritenuto necessario, alla luce della perdurante crisi del mercato e dell'economia locale, nonché delle preoccupazioni espresse dai lavoratori della S.A.G.AT. S.p.A., vincolare i futuri acquirenti delle quote azionarie in dismissione ad operare fattivamente al fine di tutelare le posizioni dei dipendenti del Gruppo S.A.G.AT. e delle loro famiglie, e mantenere gli attuali livelli occupazionali;

Ritenuto, altresì, di prevedere che le garanzie a tutela dei posti di lavoro da parte dei futuri soggetti acquirenti delle quote societarie in vendita debbano rappresentare principi ed indirizzi generali che devono essere contemplati dalle procedure di gara che la Provincia di Torino adotterà per l'alienazione delle quote possedute in S.A.G.AT. S.p.A.;

Quanto sopra, si propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto:

NELLE PREMESSE:

- A pag. 9, primo capoverso dopo le parole "le scelte strategiche di sviluppo territoriale e di investimento della Società" si aggiunge quanto segue:

"nonché di tutela dei lavoratori e delle loro famiglie"

----- * -----

NEL DISPOSITIVO

- A pag. 12, punto 9), dopo l'allinea vi, si aggiunge quanto segue:

vii. previsione dell'impegno da parte dei futuri soggetti acquirenti ad operare, per un periodo di tre anni, nelle opportune sedi ed, in particolare, nelle assemblee dei soci affinché siano tutelate le posizioni dei lavoratori e garantito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

----- * -----

Silvia **FREGOLENT**





CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta della Giunta Provinciale

All. 161 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. DETERMINAZIONI E INDIRIZZI.

N. Protocollo: 19465/2012

L'Assessore Vana, a nome della Giunta (seduta 22/05/2012) propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. GLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PROVINCIALI.

In ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della citata Legge e procedere alla cessione di quelle per le quali non sussistono i presupposti di mantenimento¹.

Con il provvedimento suindicato, il Consiglio Provinciale ha deliberato altresì di procedere al riordino delle partecipazioni della Provincia di Torino dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo sulla base dei seguenti indirizzi:

a) ottimizzare e raccordare preliminarmente il perseguimento delle finalità di ciascun ente, anche attraverso operazioni di fusione e di accorpamento (previe, per quanto necessario, le opportune trasformazioni), intervenendo in primo luogo nei confronti di soggetti che perseguono missioni analoghe o simili o insistono in ambiti territoriali comuni e appaiono non sufficientemente corredati sul piano delle dotazioni patrimoniali;

¹ Il Consiglio Provinciale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 per il mantenimento della partecipazione provinciale nelle società di seguito individuate:

1. S.I.TRA.CI. S.P.A.,
2. VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.,
3. AGENZIA DELLA PIETRA S.R.L.,
4. INTECH CONSORZIO A R.L.,
5. C.A.A.T. S.C.P.A.,
6. CANAVESE SVILUPPO S.P.A.,
7. CHIND CHIVASSO INDUSTRIA S.P.A.,
8. ICARUS S.C.P.A.,
9. R.T.M. S.P.A.,
10. TECHFAB S.R.L.

- b) costituire, al fine di rendere più efficiente la gestione delle partecipazioni dell'Ente, due holding (che recepiscono dalla Provincia le linee guida e siano poi autonome nel tradurle in indirizzi più specifici per le varie partecipate) alle quali conferire tutte le partecipazioni provinciali nei settori dei servizi di interesse generale e dello sviluppo territoriale²;
- c) proporre la partecipazione nelle due holding sopra indicate, in ragione delle specifiche missioni, agli enti pubblici già soci delle società conferende dalla Provincia ed in particolare alle finanziarie strumentali della Regione Piemonte (Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) ed agli altri soggetti pubblici le cui politiche influenzano il territorio provinciale (Camera di Commercio, Università e Politecnico di Torino, Comune di Torino, Comuni sedi dei Circondari provinciali).

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI.

2a. La costituzione della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l.

In esecuzione degli indirizzi sopra esposti, con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 26657/2010 del 15 luglio 2010 è stata autorizzata la costituzione della Società Holding Infrastrutture Provincia di Torino, società a responsabilità limitata (siglabile IPT S.r.l.) con sede in Torino, interamente partecipata dalla Provincia di Torino, avente ad oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: gestione delle partecipazioni conferite dalla Provincia di Torino nei settori delle infrastrutture e dei servizi generali; acquisizione e gestione di partecipazioni in società ed enti con finalità di realizzazione e/o gestione di opere pubbliche. Nel corso del 2010 sono state avviate le attività peritali necessarie alla costituzione della Holding, avvenuta in data 11 febbraio 2011. A tale società sono stati conferiti i progetti e disegni tecnici attinenti opere stradali realizzate e/o appaltate negli ultimi 10 anni, predisposti dalla Provincia di Torino, nonché la partecipazione posseduta nella società Iren S.p.A. (già Iride S.p.A.), mentre gli altri conferimenti previsti sono stati differiti.

Nel corso del 2011 la Società si è attivata per organizzare al meglio l'avvio dell'attività istituzionale. La fase iniziale, quindi, oltre a consentire la definizione delle procedure interne di funzionamento e la predisposizione di alcuni strumenti operativi, ha condotto a sviluppare riflessioni e considerazioni riguardo i temi di interesse strategico che la Società si è posta come obiettivi generali da perseguire, sulla base delle indicazioni fornite dal Socio Provincia.

Nei prossimi mesi dovranno essere risolte alcune questioni operative connesse all'opportunità di introdurre misure correttive allo Statuto Sociale alla luce della più recente giurisprudenza in materia.

Tale progetto di revisione dello Statuto della Holding ha subito un inevitabile rallentamento correlato alle recenti modifiche legislative che attengono al ruolo e alle competenze dell'Ente locale Provincia.

² Le società partecipate da conferire nella holding per i servizi generali sono:

1. IREN S.p.A. (già IRIDE S.p.A.)
2. S.M.A.T. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
3. AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.p.A.
4. ATIVA - AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.p.A.
5. S.A.G.A.T. - AEROPORTO DI TORINO S.p.A.
6. S.I.T.A.F. - SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.p.A.

Le società e gli enti partecipati da conferire nella holding per lo sviluppo territoriale sono:

1. I3P - SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO S.c.p.A.
2. 2I3T - INCUBATORE DI IMPRESE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO S.c.r.l.
3. FONDAZIONE TORINO WIRELESS
4. BIOINDUSTRY PARK DEL CANAVESE S.p.A.
5. ENVIRONMENT PARK S.p.A.
6. ASSOT S.r.l.
7. C.D.T.C. - CONSORZIO PER IL DISTRETTO TECNOLOGICO DEL CANAVESE (incorporato nel C.I.P.C.A.)
8. C.I.P.C.A. - CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE
9. T.N.E. - TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.
10. BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A

Pertanto, tenuto conto che le possibilità di sviluppo dell'operatività della Società sono strettamente dipendenti dal processo di riordino istituzionale che interessa la pubblica amministrazione ed in particolare la Provincia di Torino, l'assemblea sociale della Holding del 20.4.2012 ha rinviato dal 30 aprile 2012 al 30 aprile 2013 l'adozione di qualsivoglia iniziativa di carattere straordinario, suscettibile di produrre effetti considerevoli sul bilancio dell'ente Provincia (piano dei conferimenti) ed ha impegnato, nel contempo, l'organo amministrativo alla gestione ordinaria delle attività e all'amministrazione del patrimonio conferito, in attesa di una risoluzione definitiva.

L'attuale dizione dell'articolo 23 del D.L. 201/2011 successivamente convertito in legge, del resto, pare difficilmente conciliabile con il nuovo ruolo di indirizzo e di coordinamento assegnato alle Province. Sarà, quindi, solo all'esito dei ricorsi avviati avanti al Giudice delle leggi, ovvero all'esito della riforma del codice delle autonomie che si renderà possibile procedere nell'ottica di una revisione/azzeramento del processo avviato ovvero di un suo indirizzamento in una diversa ottica. Fino a tale scadenza ogni diversa iniziativa rischierebbe di risultare priva di qualsiasi utilità, anzi, di impegnare risorse per un processo suscettibile di reiterate revisioni all'esito dei richiamati indirizzi di politica ordinamentale.

2b. La costituzione della Holding Sviluppo Territoriale.

Per quel che attiene la prevista costituzione della Holding nel settore dello sviluppo territoriale³, la Provincia ha avviato una fase di interlocuzione con gli altri soggetti pubblici che sono co-attori necessari ed indispensabili dei processi di sviluppo che intervengono nel territorio locale, in particolare con la Regione Piemonte e la Città di Torino. Più precisamente, alla Regione Piemonte e alla Città di Torino è stato proposto di elaborare un piano operativo che, partendo dai documenti di programmazione di ciascun Ente, riorganizzi il sistema delle società a cui gli stessi partecipano congiuntamente nella compagine sociale, attraverso l'opportunità di raccordi, possibilità di concambi, eventuali operazioni di fusione e trasformazione.

In tale direzione la Provincia ha proposto agli altri enti pubblici locali uno studio sul complesso fenomeno delle partecipate i cui risultati, riportati nel documento intitolato "*Organismi Partecipati – Analisi As Is ed ipotesi di riordino*", allegato alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, hanno confermato la necessità di ragionare a livello di "Sistema Piemonte", da realizzare attraverso la contrazione complessiva del numero delle partecipazioni, individuando ambiti omogenei ed aggregando le attività svolte dai vari organismi partecipati, superando le frammentazioni a beneficio di obiettivi di più ampio respiro quali la gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

2c. Le dismissioni.

Gli obiettivi definiti dalla Provincia di Torino in ordine alla dismissione delle quote di partecipazione in società ritenute non strettamente necessarie, come indicate nella deliberazione consiliare di riordino del 31 marzo 2009, sono stati perseguiti nei termini che seguono:

- i. nel corso dell'anno 2010 è stato esercitato il diritto di recesso da S.I.TRA.CI. S.p.A. e R.T.M. S.p.A., ricorrendone i presupposti di legge. Per quanto riguarda S.I.TRA.CI. S.p.A. il relativo procedimento è concluso, mentre per R.T.M. S.p.A. è attualmente in corso un giudizio arbitrale avendo la Società non riconosciuto il diritto del socio Provincia a recedere;
- ii. sono state poste in liquidazione le società TECHFAB S.r.l. (deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 giugno 2010), Agenzia della Pietra s.r.l. (deliberazione dell'assemblea sociale del 2 agosto 2010) e Canavese Sviluppo s.r.l. (deliberazione dell'assemblea sociale del 29 giugno 2011);

³ Tra le società di cui era previsto il conferimento nella Holding sviluppo territoriale nel corso del 2010, Assot s.r.l. è stata sciolta e messa in liquidazione (deliberazione dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 4 agosto 2010).

- iii. per quanto concerne la società Intech S.c.r.l. la Provincia di Torino ha formalizzato l'uscita dalla società con restituzione delle somme versate a suo tempo a titolo di capitale;
- iv. relativamente alle restanti società Chivasso Industria S.p.A. (Chind S.p.A.), Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A. (C.A.A.T. S.c.p.A.), ICARUS S.c.p.A., Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A., l'advisor all'uopo incaricato dalla Giunta Provinciale ha predisposto le relazioni di stima, asseverate in data 10 maggio 2012 e depositate agli atti del Servizio Partecipazioni, con le quali è stato individuato il valore di riferimento da porre a base d'asta per l'alienazione delle azioni; tali valori di stima, unitamente all'analisi delle condizioni stabilite nei rispettivi Statuti sociali per la circolazione ed il trasferimento delle partecipazioni (diritto di prelazione, clausola di gradimento ove presenti) sono riportati nel "Piano di vendita" allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. In esso è stata evidenziata, per tutte le società, la difficile collocabilità delle quote sul mercato anche in considerazione della perdurante situazione di crisi economica.

3. LE PROSPETTIVE.

3a. Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l.

Per quanto attiene alla Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l., tenuto conto che le possibilità di sviluppo dell'operatività della Società sono strettamente dipendenti dal processo di riordino istituzionale che interessa la pubblica amministrazione ed in particolare la Provincia di Torino, si conferma la necessità che l'azione della Società sia limitata alla gestione ordinaria delle attività e all'amministrazione del patrimonio conferito, fintanto che le problematiche evidenziate non verranno risolte.

3b. Holding Sviluppo Territoriale.

In merito alla Holding Sviluppo Territoriale si reputa che la sua costituzione non possa che avvenire in un contesto di concertazione, condivisione e coesione con gli altri soggetti pubblici, partners nelle diverse società interessate. In tale contesto, si conferma la necessità di realizzare il modello di riordino che è stato elaborato e proposto agli altri soci pubblici. Poiché la condivisione e l'adesione al progetto da parte degli altri enti interpellati richiedono procedimenti e iter amministrativi lunghi e complessi, si ritiene necessario dare mandato alla Giunta Provinciale di promuovere, d'intesa con gli altri soci, azioni ed interventi per concretizzare il piano operativo attraverso processi di fusione e accorpamento dando priorità ai settori dell'ICT, della creazione d'impresa e della gestione immobiliare.

3c. Dismissioni già autorizzate in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 64200/2008 in data 31.3.2009.

Per quel che concerne le dismissioni già autorizzate con il provvedimento consiliare del 31 marzo 2009, al netto delle operazioni di recesso e liquidazione già disposte (C.A.A.T. S.c.p.a., Chind Chivasso Industria S.p.A., Icarus S.c.p.a., Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.), e tenuto conto che le iniziative intraprese dalla Provincia di Torino per coinvolgere gli altri enti pubblici soci in operazioni di concambio non hanno sortito esiti favorevoli, anche in considerazione della contingente situazione sfavorevole alla collocazione sul mercato delle quote di proprietà provinciale, si reputa tuttavia necessario chiudere il procedimento avviato in esecuzione della Legge Finanziaria 2008 promuovendo comunque un esperimento di vendita al pubblico delle quote in discorso.

Alla scopo di dare concreta attuazione a tale indirizzo la Giunta Provinciale, in coerenza con l'incarico ricevuto dal Consiglio, ha predisposto un piano operativo che individua le modalità di dismissione delle partecipazioni in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi potrebbe comportare nella compagine sociale e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un'adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione.

I contenuti essenziali del "Piano di vendita", allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, vengono riportati di seguito:

1. società consortile **CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A. – C.A.A.T. S.c.p.A.**, con sede legale in Strada del Portone 10 – Grugliasco (TO), codice fiscale e partita IVA 05841010019, numero REA TO-739122; quota di partecipazione pari al 1,24% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €352.000,00 complessivi.
2. società **CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. – CHIND S.p.A.**, con sede legale in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Comune – Chivasso (TO), codice fiscale e partita IVA 07224120019, numero REA TO-874620; quota di partecipazione pari al 15,00% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €187.000,00 complessivi.
3. società consortile **ICARUS S.c.p.A.**, con sede legale in Corso Marche n. 79 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07614800014, numero REA TO-906508; quota di partecipazione pari al 7,65% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a € 1.658.000,00 complessivi.
4. società **VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A.**, con sede legale in Corso Lombardia 194 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07844090014, numero REA TO-924212; quota di partecipazione pari al 0,03% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €410,00 complessivi.

Per la dismissione delle partecipazioni in oggetto si dovranno avviare le procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 1994, n. 474 recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni" stabilisce che le alienazioni di partecipazioni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni non sono soggette alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato e devono essere effettuate con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

La procedura di alienazione dovrà garantire i principi di pubblicità, trasparenza e par condicio mediante la:

- pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Provincia, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonché sul sito "web" della Provincia di Torino, facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti delle società;
- indizione di uno o più bandi di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:

- i. procedura aperta;
- ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo base corrispondente al valore delle partecipazioni indicato nelle perizie asseverate;
- iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione.

La procedura che si intende adottare risulta idonea a soddisfare le condizioni di pubblicità e trasparenza a cui l'attività della Pubblica Amministrazione deve essere informata, pur nel rispetto delle disposizioni statutarie previste dalle singole Società, nonché a garantire un miglior prezzo di vendita.

Successivamente, si provvederà a comunicare ai Consigli di Amministrazione delle Società in oggetto la volontà di cessione e le condizioni di vendita allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci ed ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dei soci (clausola di gradimento), ove previsti dallo Statuto societario, nel rispetto delle formalità dettate dallo stesso.

3d. Chivasso Industria S.p.A. – CHIND S.p.A.

La Città di Chivasso, socio di maggioranza della Chivasso Industria S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 55% del capitale sociale, ha deliberato nel mese di dicembre 2011 la

cessione, con procedura ad evidenza pubblica, della propria partecipazione sociale e ha manifestato la disponibilità ad instaurare un'unica procedura di gara con l'Amministrazione Provinciale.

Alla luce della situazione finanziaria piuttosto critica, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci il giorno 26 marzo 2012 per deliberare l'aumento del capitale sociale a pagamento con previsione di un sovrapprezzo per soggetti terzi.

Tale assemblea straordinaria è stata annullata stante l'impossibilità del socio di maggioranza di prendervi parte. Successivamente, l'organo amministrativo ha convocato per il giorno 28 maggio 2012 in seconda convocazione l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e per il rinnovo delle cariche sociali; dal progetto di bilancio si ricava che l'esercizio 2011 chiude in perdita, per il terzo anno consecutivo, per l'importo di euro 245.319,00 e pertanto ricorrono gli estremi del divieto posto dall'art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010 per il quale le amministrazioni pubbliche "non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali".

Per quanto riguarda il rinnovo degli organi sociali appare necessario rinviare la nomina degli stessi ad una successiva Assemblea, previa opportuna modifica dello Statuto sociale necessaria per ridurre il numero dei componenti l'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010. Ad oggi, infatti, l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 8 membri nominati dall'Assemblea a norma di legge.

L'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010 dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31.5.2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

La normativa su indicata appare, allo stato attuale, di difficile e dubbia interpretazione ma, in ragione delle conseguenze previste per il mancato adeguamento, appare prudente procedere alla riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione di Chivasso Industria S.p.A. anche in ossequio agli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale con l'ordine del giorno prot. n. 1280145 del 30.10.2007 avente ad oggetto "*Riduzione dei costi della politica*", dovendo la Società procedere al primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'entrata in vigore della legge.

Pertanto, si ritiene necessario dare mandato al Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea straordinaria dei soci, convocata per il giorno 8 giugno 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno 2012 in seconda convocazione, di proporre e votare a favore delle proposte di modifica degli articoli 13 e 21 dello Statuto sociale al fine di ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di introdurre la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011.

In occasione della suindicata Assemblea Straordinaria, i soci dovranno deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. modifica dell'art. 6 e dell'art. 15 del vigente Statuto sociale;
2. aumento di capitale sociale a pagamento;
3. scioglimento della società; nomina organo di liquidazione.

A fronte della proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale occorre

determinare la posizione da adottare in occasione della citata Assemblea straordinaria, alla luce della situazione societaria sopra riportata e tenuto conto dell'indirizzo espresso dalla Provincia di Torino e dal Comune di Chivasso di dismettere la partecipazione in Chind in quanto ritenuta non strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il procedimento di dismissione deliberato dalle due amministrazioni pubbliche deve essere attuato nell'ambito di uno scenario di continuità aziendale e, pertanto, appare imprescindibile eliminare il vincolo statutario della maggioranza pubblica del capitale sociale (art. 6 dello Statuto sociale) e la riserva di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo ai soci pubblici (art. 15 dello Statuto sociale), allo scopo di garantire maggiori possibilità di realizzo aprendo la Società anche a possibili acquirenti privati.

Nell'ipotesi in cui i soci pubblici non riescano a vendere le rispettive partecipazioni e non sottoscrivano l'aumento del capitale sociale per le motivazioni suesposte, i relativi diritti di opzione potrebbero essere esercitati dagli attuali soci privati e, in subordine, da soggetti terzi interessati ad entrare nella compagine societaria. Ne conseguirebbe uno svilimento del valore patrimoniale della partecipazione dei soci pubblici.

A fronte di questo scenario, la soluzione percorribile potrebbe essere la seguente:

- votare a favore della modifica dell'art. 6 e dell'art. 15 dello Statuto sociale onde eliminare il vincolo statutario della maggioranza pubblica del capitale sociale e la riserva di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo ai soci pubblici;
- chiedere il rinvio della proposta di aumento del capitale sociale a pagamento successivamente alla conclusione della procedura di vendita della partecipazione posseduta nella Società;
- votare, in subordine, favorevolmente allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Società e assumere le conseguenti e necessarie determinazioni, ivi compresa la nomina dell'organo liquidatorio e l'attribuzione dei relativi poteri.

3e. Ulteriori dismissioni

ASSOT S.r.l. in liquidazione.

La Provincia di Torino detiene una partecipazione in ASSOT s.r.l. in liquidazione pari al 30,256% del capitale sociale mentre i Comuni di Volvera, Rivalta, Piossasco, Orbassano, Bruino, Beinasco e la Comunità Montana Valle di Susa e Valle Sangone detengono ciascuno una partecipazione rappresentativa del 9,96% del capitale sociale.

Tenuto conto della situazione societaria, il Consiglio Provinciale, con provvedimento prot. n. 28595/2010 del 27 luglio 2010, ha deliberato di dare mandato al Presidente della Provincia di chiedere la convocazione urgente dell'assemblea straordinaria di ASSOT S.r.l. ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto di intervenuta causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4) c.c. e messa in liquidazione della stessa, nonché la deliberazione di cui all'art. 29.2 dello statuto sociale (nomina dell'organo liquidatorio, determinazione dei poteri e disciplina di funzionamento).

Il 4 agosto 2010 l'Assemblea straordinaria dei soci di ASSOT S.r.l. ha deliberato, con verbale a rogito dott. Natale De Lorenzo, notaio in Torino (rep. n. 74072/30595), lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2482-ter c.c. e la nomina del liquidatore con l'attribuzione di tutti i poteri necessari per l'esercizio del mandato, "ivi compresi l'esercizio provvisorio dell'impresa".

A seguito della messa in liquidazione, i Soci hanno deciso di dare attuazione ad una procedura concordataria extragiudiziale con l'obiettivo di soddisfare tutti i creditori sociali anche al fine di: (i) conservare il vincolo di destinazione degli immobili e degli impianti realizzati con i contributi erogati nell'ambito dei Fondi DOCUP ed evitare la revoca dei finanziamenti comunitari; (ii) tutelare le ragioni dei creditori; (iii) evitare il danno all'immagine delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti al capitale sociale di ASSOT s.r.l. in liquidazione.

Successivamente alla dichiarazione di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare da parte del Tribunale di Pinerolo, i soci Comune di Orbassano e Comune di Beinasco, con lettera del 10 novembre 2011, hanno dichiarato alla Provincia di

Torino ed ai Comuni di Bruino, Volvera, Piossasco, Rivalta ed alla Comunità Montana di Val Sangone la loro disponibilità ad acquistare le quote di partecipazione possedute da ciascun Socio destinatario dell'offerta e i crediti vantati dagli stessi verso ASSOT s.r.l. in liquidazione.

Con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 1353 – 46611/2011 del 20.12.2011 è stata autorizzata l'attività istruttoria finalizzata ad acquisire la valutazione della quota sociale posseduta dalla Provincia di Torino in ASSOT S.r.l. in liquidazione nell'ambito dell'offerta di acquisto presentata dai soci Comune di Orbassano e Comune di Beinasco, rimettendo al Consiglio Provinciale la decisione di procedere alla vendita della quota sociale sulla base del valore che sarebbe stato determinato dal Perito designato dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

In data 6 marzo 2012 il Perito incaricato dal Tribunale di Pinerolo ha depositato la Relazione di stima del patrimonio sociale di ASSOT s.r.l. in liquidazione.

I Comuni di Beinasco e di Orbassano, con lettere rispettivamente del 11 e del 12 aprile 2012 (allegate sotto la lettera C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) oltre a ribadire la reciproca volontà di acquisire le partecipazioni in ASSOT s.r.l. in liquidazione, possedute dagli altri Soci, hanno dichiarato la loro disponibilità ad acquisire altresì i crediti vantati dai Soci nei confronti della Società in liquidazione.

Alla luce della situazione societaria, e tenuto conto dell'impossibilità di avviare procedure ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione in considerazione del valore negativo del patrimonio sociale, si ritiene che la Provincia di Torino debba cedere la propria partecipazione del 30,256% del capitale sociale ed i correlativi diritti di credito nei confronti della Società ai Comuni di Orbassano e di Beinasco che hanno ribadito la loro volontà di acquisire nella misura del 50% ciascuno, a valori peritali e valori contabili che risulteranno da atti formali della Liquidazione, demandando alla Giunta Provinciale la definizione delle condizioni di pagamento nei limiti dei vincoli di finanza pubblica gravanti sui Comuni acquirenti.

La cessione della partecipazione e dei crediti da parte della Provincia di Torino trova, infatti, giustificazione nella necessità di evitare l'apporto di ulteriori risorse per coprire i costi della procedura di liquidazione e quindi per impedire il verificarsi di un "nuovo" stato di insolvenza, dovendo in ogni caso tenere in debita considerazione gli irrisolti punti di criticità della partecipata Plastlab s.c.a.r.l. che impediscono ad ASSOT s.r.l. in liquidazione di dotarsi delle necessarie somme per corrispondere i canoni di locazione finanziaria.

SAGAT S.p.A.

La Città di Torino ha deliberato, sul finire dell'anno trascorso, con provvedimento del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064) l'operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino". Nell'ambito di tale procedimento, l'Amministrazione Comunale ha avviato l'iter di dismissione di una quota della propria partecipazione posseduta in SAGAT S.p.A., rappresentativa del 28% del capitale sociale, a favore della propria controllata FCT Holding s.r.l., con mandato a cedere, a sua volta, nei termini ed in conformità alle convenzioni e alla normativa vigente.

Tale decisione, che trova esecuzione nella proposta della Giunta al Consiglio Comunale (mecc. 2012 02044/064) avente ad oggetto "SAGAT SPA - Cessione a titolo oneroso della partecipazione pari al 28% - Indirizzi di gara", e che si accompagna all'intenzione manifestata dall'Amministrazione comunale, anche in sede di assemblea ordinaria dei soci SAGAT S.p.A., di non rinnovare il Patto Parasociale tra i soci pubblici nonché la Convenzione tra i soci pubblici e i soci privati ex art. 5 D.P.R. n. 533/1996, entrambi in vigore con scadenza al 27 giugno 2012, produce conseguenze dirette in ordine all'assetto societario.

Nell'ottica del mantenimento della governance pubblica, questa Provincia aveva reiterato, con nota prot. n. 543786 del 22.6.2011, l'invito alla Città di Torino ad avviare un processo di razionalizzazione e di riassetto delle partecipazioni possedute da entrambe le amministrazioni locali nelle diverse società, presentando un progetto che prevedeva operazioni di concambio da realizzarsi tramite trasferimenti e cessioni di quote societarie. Tale proposta non ha sortito i

risultati sperati stante che gli orientamenti dell'Amministrazione comunale sono stati indirizzati verso altre soluzioni.

Appare evidente che, in assenza di accordi ed impegni formali dei soci pubblici atti ad assicurare il mantenimento della maggioranza del capitale azionario in mano pubblica, nonché stabilità ed efficacia nella gestione della SAGAT S.p.A., l'esigua partecipazione azionaria di minoranza della Provincia di Torino, pari al 5% del capitale sociale, non consentirà in alcun modo di influenzare la politica e le scelte strategiche di sviluppo territoriale e di investimento della Società, nonché di tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, né di esercitare i diritti che la normativa civilistica riconosce in capo agli azionisti, stante anche il diniego da parte della Società di fornire informazioni infrannuali al di fuori del contesto dell'assemblea sociale.

Pertanto, in tale scenario, risulta manifesto che nella prospettiva di un diverso assetto societario verranno meno i presupposti che hanno giustificato la strumentalità e la necessità delle attività realizzate da SAGAT S.p.A. rispetto alle attività istituzionali della Provincia di Torino.

Per tale motivo, appare opportuno non procedere al conferimento della partecipazione posseduta in SAGAT S.p.A. a favore della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l., nell'ambito dell'operazione di aumento del capitale sociale già deliberato con provvedimento del Consiglio Provinciale prot. n. 26657/2010 del 15.7.2010 e valorizzare la quota azionaria posseduta procedendo alla cessione, in ossequio alla normativa vigente, secondo il "Piano di vendita SAGAT S.p.A." allegato alla presente deliberazione sotto la lettera D) per farne parte integrante e sostanziale.

I contenuti essenziali di tale Piano vengono riportati di seguito:

Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - SAGAT S.p.A." (siglabile "SAGAT S.p.A.") con sede in Caselle Torinese, Strada San Maurizio n. 12 codice fiscale e partita IVA 00505180018 numero REA TO-270127; quota di partecipazione pari al 5% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta compreso tra €10.871.842,00 e €11.151.566,00, conformemente a perizia asseverata in data 10 maggio 2012 e depositata agli atti del Servizio Partecipazioni. Essendo in scadenza i Patti parasociali e tenuto conto che il Socio Comune di Torino ha manifestato l'intenzione di cedere il 28% delle azioni di SAGAT S.p.A. è ipotizzabile supporre in tale contesto un incremento del valore della quota detenuta dalla Provincia di Torino nell'ordine di un 5% - 7% e pertanto si ritiene di stabilire il prezzo a base d'asta assumendo i valori massimi indicati e arrotondando l'importo a €12.000.000,00.

La procedura di alienazione dovrà garantire i principi di pubblicità, trasparenza e par condicio mediante la:

- pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Provincia, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonché sul sito "web" della Provincia di Torino, facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti delle società;
- indizione di un bando di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:
 - i. procedura aperta;
 - ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo base corrispondente al valore della partecipazione come sopra indicato;
 - iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione.

Il "Piano di vendita" riporta altresì una dettagliata disamina delle condizioni per la circolazione ed il trasferimento delle azioni previsti dallo Statuto di S.A.G.A.T. S.p.A., dal Patto stipulato in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici della Società e dalla Convenzione perfezionata sempre in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici ed i Soci Privati.

Lo Statuto di S.A.G.A.T. S.p.A. non disciplina il diritto di prelazione, né prevede altre clausole aventi per oggetto la limitazione della circolazione delle azioni sicché, per quanto riguarda l'articolato statutario, è da ritenere che i Soci di S.A.G.A.T. S.p.A., Pubblici o Privati che siano, sono liberi di cedere la loro partecipazione, fermo restando il

vincolo per i Soci Pubblici di adempiere le regole ad evidenza pubblica per l'individuazione del Cessionario.

I vincoli alla circolazione delle partecipazioni sono tuttavia precisati, e spiegano i loro effetti nei confronti dei Soci patiscanti, nel "Patto" stipulato tra i Soci pubblici in data 28 giugno 2007 con validità sino al 27 giugno 2012 e nella "Convenzione" perfezionata tra i Soci Pubblici ed i Soci Privati sempre in data 28 giugno 2007 e con validità anch'essa sino al 27 giugno 2012, come dettagliatamente riportati nel citato "Piano di vendita SAGAT S.p.A."

Al fine di procedere alla cessione si rende necessario revocare quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 26657/2010 del 15.7.2010 limitatamente al punto 11) del dispositivo con il quale si autorizzava il conferimento a favore della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l., a valore di perizia di stima, della partecipazione sociale posseduta dalla Provincia nella società S.A.G.A.T. S.p.A.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009;

Visto il D.L. 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 1994, n. 474 e s.m.i. recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni";

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 30 maggio 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1. di prendere atto con approvazione, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, delle decisioni inerenti l'operatività della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. a socio unico, e consistenti nella decisione di:

- a. prorogare il termine fissato per i conferimenti già deliberati delle partecipazioni sociali a favore della stessa Holding dal 30 aprile 2012 al 30 aprile 2013;
- b. sospendere, altresì, qualsivoglia iniziativa di carattere straordinario, suscettibile di produrre effetti considerevoli sul bilancio dell'ente Provincia;
- c. impegnare l'organo di amministrazione a contenere nei limiti minimi indispensabili i costi di gestione della Società;

2. di subordinare la costituzione della Holding Sviluppo Territoriale al verificarsi di condizioni di concertazione, condivisione e coesione con gli altri soggetti pubblici soci nelle diverse società interessate e di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, il progetto di riordino riportato nel documento intitolato "Organismi Partecipati – Analisi As Is ed ipotesi di riordino", allegato alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Giunta Provinciale di promuovere, d'intesa

con gli altri soci, azioni ed interventi per realizzare il piano operativo attraverso processi di fusione e accorpamento dando priorità ai settori dell'ICT, della creazione d'impresa e della gestione immobiliare;

3. di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all'Assemblea straordinaria della società Chivasso Industria S.p.A. – CHIND S.p.A. convocata per il giorno 8 giugno 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno 2012 in seconda convocazione a:

- proporre e votare a favore della modifica degli articoli 13 e 21 dello Statuto sociale al fine di ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di introdurre la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011;
- votare a favore della modifica dell'art. 6 e dell'art. 15 dello Statuto sociale onde eliminare il vincolo statutario della maggioranza pubblica del capitale sociale e la riserva di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo ai soci pubblici;
- chiedere il rinvio della proposta di aumento del capitale sociale a pagamento successivamente alla conclusione della procedura di vendita della partecipazione posseduta nella Società;
- votare, in subordine, favorevolmente allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Società e ad assumere le conseguenti e necessarie determinazioni, ivi compresa la nomina dell'organo liquidatorio e l'attribuzione dei relativi poteri;

4. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, all'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nelle seguenti società, alle condizioni sottoriportate e contenute nel "Piano di vendita" allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- società consortile **CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A. – C.A.A.T. S.c.p.A.**, con sede legale in Strada del Portone 10 – Grugliasco (TO), codice fiscale e partita IVA 05841010019, numero REA TO-739122; quota di partecipazione pari al 1,24% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €352.000,00 complessivi.
- società **CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. – CHIND S.p.A.**, con sede legale in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Comune – Chivasso (TO), codice fiscale e partita IVA 07224120019, numero REA TO-874620; quota di partecipazione pari al 15,00% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €187.000,00 complessivi.
- società consortile **ICARUS S.c.p.A.**, con sede legale in Corso Marche n. 79 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07614800014, numero REA TO-906508; quota di partecipazione pari al 7,65% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a € 1.658.000,00 complessivi.
- società **VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A.**, con sede legale in Corso Lombardia 194 – Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 07844090014, numero REA TO-924212; quota di partecipazione pari al 0,03% capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari a €410,00 complessivi;

5. di autorizzare, tenuto conto dell'impossibilità di avviare procedure ad evidenza pubblica in considerazione del valore negativo del patrimonio sociale, la cessione della partecipazione pari al 30,256% del capitale sociale posseduta nella società ASSOT S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Via Alfieri, 21 – Orbassano (TO), nonché dei correlativi diritti di credito vantati nei confronti della stessa Società, ai Comuni di Beinasco e di Orbassano, i quali hanno ribadito, con lettere rispettivamente del 11 e del 12 aprile 2012 (allegate sotto la lettera C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) la loro volontà di acquisire nella misura

del 50% ciascuno, a valori peritali e valori contabili che risulteranno da atti formali della Liquidazione, demandando alla Giunta Provinciale la definizione delle condizioni di pagamento nei limiti dei vincoli di finanza pubblica gravanti sui Comuni acquirenti;

6. di dichiarare che, per effetto della decisione della Città di Torino di dismettere una quota di partecipazione pari al 28% del capitale sociale di SAGAT S.p.A., e della contestuale decisione di non procedere al rinnovo dei Patti Parasociali con i soci pubblici in scadenza il prossimo 27 giugno 2012, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate per farne parte sostanziale, non sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 per il mantenimento della partecipazione provinciale in SAGAT S.p.A.;

7. di revocare quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 26657/2010 del 15.7.2010 (limitatamente al punto 11) del dispositivo con il quale si autorizzava il conferimento a favore della costituita Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. a socio unico, a valore di perizia di stima, della partecipazione sociale posseduta dalla Provincia nella società SAGAT S.p.A.;

8. di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nella "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - SAGAT S.p.A" alle condizioni sottoriportate e contenute nel "Piano di vendita SAGAT S.p.A." allegato sotto la lettera D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - SAGAT S.p.A" (siglabile "SAGAT S.p.A") con sede in Caselle Torinese, Strada San Maurizio n. 12 codice fiscale e partita IVA 00505180018, numero REA TO-270127; quota di partecipazione pari al 5% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta di euro 12.000.000,00;

9. di approvare, tenuto conto delle vigenti convenzioni e statuti sociali, i seguenti indirizzi di gara validi per le società indicate ai precedenti punti 4. e 8. del presente dispositivo:

- pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Provincia, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonchè sul sito "web" della Provincia di Torino, facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti delle società;
- indizione di uno o più bandi di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:
 - i. procedura aperta;
 - ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo base corrispondente al valore delle partecipazioni come indicato nei precedenti punti 4. e 8. del dispositivo;
 - iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione;
 - iv. aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta rispetto al prezzo base;
 - v. previsione, nei termini di cui alle Convenzioni e agli Statuti in essere, dell'esercizio del diritto di prelazione e/o di gradimento a favore dei soggetti ivi indicati;
 - vi. in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o di gradimento, aggiudicazione definitiva al miglior offerente;
 - vii. previsione dell'impegno da parte dei futuri soggetti acquirenti ad operare, per un periodo di tre anni, nelle opportune sedi ed, in particolare, nelle assemblee dei soci affinché siano tutelate le posizioni dei lavoratori e garantito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

10. di rinviare a successive deliberazioni della Giunta Provinciale e determinazioni dirigenziali, secondo le rispettive competenze, le ulteriori attuazioni della presente deliberazione;

11. di rinviare a successivi provvedimenti la destinazione ad investimenti dei proventi che verranno realizzati dall'alienazione di cui trattasi;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

ORGANISMI PARTECIPATI
ANALISI AS IS ED IPOTESI DI RIORDINO

ALLEGATO A)



Organismi Partecipati

Analisi As Is ed ipotesi di riordino
(estratto dello studio)

Torino, 23 febbraio 2012



INDICE

- 1. Metodologia***
- 2. As Is: Mappatura delle attività svolte dagli Organismi Partecipati***
- 3. As Is: Presenza di Regione, Provincia To, Comune To, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati***
- 4. To Be: Uno sguardo al futuro***
- 5. To Be: Riflessioni sulle logiche del riordino degli Organismi Partecipati della Provincia di Torino***

L'idea progettuale in sintesi

Lo scenario attuale

- **Elevata numerosità** degli Organismi Partecipati
- **Forte frammentazione** (in tanti fanno cose analoghe, a livello di micro-territori)
- **Mancanza di una logica di governo**

Progettare il domani: il Sistema Piemonte

- **Presidiare il "Sistema Piemonte"** e non i "campanili": superamento della frammentazione delle attività tra vari soggetti, che comporta rischi di sovrapposizioni, insufficiente chiarezza delle responsabilità, sviluppo di azioni tra loro non adeguatamente coordinate, diseconomie;
- **Concentrare la proprietà** in una "NewCo"/Finpiemonte Partecipazioni e non sui singoli Organismi Partecipati, attraverso il conferimento delle partecipazioni dei principali Enti Pubblici locali alla stessa;
- **Individuare ambiti omogenei**, in grado di operare in modo sinergico;
- **Riaggregare le attività svolte** dai vari Organismi Partecipati, per ambiti omogenei;
- **Prevedere un forte presidio gestionale** da parte dei soci, attraverso la creazione di un sistema di controllo di gestione, con strumenti di misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- **Garantire equilibrio di poteri decisionali** ai soci pubblici, o in virtù delle quote di partecipazione possedute, o a seguito di eventuali patti parasociali.

1. Metodologia

Il processo di analisi e di elaborazione delle proposte si è articolato, in estrema sintesi, nei seguenti passi:



2. Mappatura delle attività degli Organismi Partecipati

Rappresentazione delle attività effettivamente svolte, al di là dell'oggetto sociale indicato dallo statuto.

Organismi Partecipati	Aree di competenze espresse								
	Infrastrutture e trasporti	Ricerca e trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Servizio Pubblico Locale	Formazione	Tecnologico e informatico	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Finanza
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	X								
ATIVA SPA	X								
SITAF SPA	X								
5T s.r.l.	X								
SAGAT SPA	X								
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA	X								
213T SOC. CONS. A R.L. - INCUBATORE UNIVERSITA'		X	X						
I3P S.C.P.A. - INCUBATORE POLITECNICO		X	X						
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SPA		X	X				X		
ENVIRONMENT PARK S.p.A.		X	X				X		
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		X	X						
CRAB S.C.R.L.		X							
CRESO S.C.R.L.		X							
COREP		X			X				
CUEA					X				
CORIFE					X				
TOPIX		X				X			
CSI PIEMONTE						X			
CIO S.C.R.L.						X			

2. Mappatura delle attività degli Organismi Partecipati

... continua

Organismi Partecipati	Aree di competenze espresse								
	Infrastrutture e trasporti	Ricerca e trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Servizio Pubblico Locale	Formazione	Tecnologico e informatico	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Finanza
CONSORZIO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE							X	x	
T.N.E. SPA Torino Nuova Economia S.p.A.							X	x	
C.A.A.T. S.c.p.A. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO							X		
CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. - CHIND							X	x	
ICARUS S.c.p.A.							X		
ATIVA IMMOBILIARE SPA							X		
VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK SPA							X		
R.S.A. SRL							X	X	
FONDAZIONE XX MARZO 2006							X		
PRACATINAT S.C.P.A.					X		X	X	
CEIPIEMONTE S.C.P.A.					X			X	
AGENZIA DI ACCOGLINZA E PROMOZIONE TURISTICA								X	
IREN S.P.A.				X					
SMAT SPA				X					
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A.									X
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA									X
FINPIEMONTE SPA									X

3. Presenza di Regione, Provincia To, Comune To e loro finanziarie, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati

Organismi Partecipati	Reg. Piemonte, Prov. To, Comune To e relative finanziarie, CCIAA, Unito, Poli	Infrastrutture e trasporti	Formazione	Ricerca trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Tecnologico e informatico	Servizio Pubblico Locale	Finanza
Agenzia per la Mobilità Metropolitana	87,5%	87,5%								
ATIVA S.p.A.	17,7%	17,7%								
SITAF S.p.A.	19,3%	19,3%								
5T S.r.l.	65,0%	65,0%								
SAGAT S.p.A.	51,0%	51,0%								
Autostrada Albenga Garessio Ceva	15,0%	15,0%								
213t Soc. Cons. a r.l. - Incubatore Università	100,0%			100,0%						
I3p S.C.P.A. - Incubatore Politecnico	83,4%			83,4%						
Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.	68,6%			68,6%						
Environment Park S.p.A.	85,4%			85,4%						
Fondazione Torino Wireless	31,1%			31,1%						
CRAB S.C.R.L.	97,1%			97,1%						
CRESO S.C.R.L.	33,7%			33,7%						
COREP	10,0%		10,0%							
CUEA	7,0%		7,0%							
CORIFE	3,5%		3,5%							
TOPIX	15,5%							15,5%		
CSI Piemonte	56,0%							56,0%		
CIC S.C.R.L.	8,5%							8,5%		

3. Presenza di Regione, Provincia To, Comune To e loro finanziarie, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati

... continua


Organismi Partecipati	Infrastruttur e e trasporti	Formazione	Ricerca trasferimento tecnologico	Creazione di Impresa	Gestione immobiliare	Marketing territoriale (sviluppo e turismo)	Tecnologico e informatico	Servizio Pubblico Locale	Finanza
Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese					47,8%				
T.N.E. SPA Torino Nuova Economia					90,0%				
C.A.A.T. S.c.p.A. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO					96,5%				
Chivasso Industria S.p.A. - CHIND					15,0%				
ICARUS S.c.p.A.					51,0%				
Ativa Immobiliare S.p.A.					17,7%				
VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK SPA					100,0%				
R.S.A. S.r.l.					60,0%				
Fondazione 20 Marzo 2006					95,0%				
PRACATINAT S.c.p.A.					51,3%				
CEIPIEMONTE S.c.p.A.					72,0%				
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica					68,0%				
IREN S.P.A.								7,8%	
SMAT SPA								65,3%	
Banca Popolare Etica S.c.p.A.									0,3%
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.									75,2%
Finpiemonte S.p.A.									99,5%

3. Presenza di Regione, Provincia To, Comune To e loro finanziarie, CCIAA To, UniTo e Politecnico negli Organismi Partecipati

Da una prima analisi delle partecipazioni possedute dagli Enti Pubblici emerge:

- un buon livello di controllo nell'ambito dei settori **Infrastrutture e Trasporti**, **Tecnologico e Informatico** e **Servizio Pubblico Locale**;
- **maggioranza del capitale sociale** nella quasi totalità degli enti nell'ambito dei settori **Ricerca e Trasferimento Tecnologico**, **Creazione di Impresa**, **Gestione Immobiliare**, **Marketing Territoriali** e **Finanza**;
- **Scarso livello di controllo** nell'ambito del settore **Formazione**.

Dal punto di vista della **numerosità degli Organismi Partecipati**, si evidenzia una prevalenza di strutture nel settore della gestione immobiliare. Tale aspetto si giustifica dal fatto che molti enti svolgono anche attività attinenti al real estate, ed in particolare alla locazione di spazi.



4. Uno sguardo al futuro

Logiche generali

Nel presente studio sono state analizzate in particolare le partecipate della Provincia di Torino.

In ottica di razionalizzazione, ed anche in considerazione degli altri partner presenti tra i soci delle partecipate, appare evidente la **necessità di ragionare a livello di “Sistema Piemonte”**, superando quindi le frammentazioni, i campanili, i micro interessi, a beneficio di obiettivi di più ampio respiro, quali la gestione efficace (incremento della soddisfazione del cittadino) ed efficiente (caccia agli sprechi) delle risorse pubbliche.

Occorrerebbe pertanto ampliare l’orizzonte agli altri Organismi operanti sul territorio ed, a vario titolo, partecipati da Enti Pubblici.

In tale ottica si potrà anche presentare la necessità di accorpate delle partecipate, di ridefinire le aree di attività di alcune di esse, per favorire un più razionale assetto complessivo.

Si tratta indubbiamente di temi complessi ed articolati che, se affrontati con un processo metodologico chiaro e trasparente e con intenti costruttivi, **ponendo al centro l’interesse della collettività**, potrebbero positivamente concorrere alla crescita del territorio amministrato.

4. Uno sguardo al futuro

Linee guida per la governance


- **Concentrare la proprietà** in una “NewCo/Finpiemonte Partecipazioni” e non sui singoli Organismi Partecipati, quindi:
 - creazione della “NewCo/Finpiemonte Partecipazioni”, i cui i soci siano i principali Enti Pubblici locali;
 - conferimento delle partecipazioni degli stessi alla “NewCo”.
- **Garantire equilibrio di poteri decisionali** ai soci pubblici, o in virtù delle quote di partecipazione possedute, o a seguito di eventuali patti parasociali.
- **Prevedere un forte presidio gestionale** da parte dei soci, attraverso la creazioni di un sistema di controllo di gestione, con strumenti di misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati
- **Eventuale centralizzazione**, nella “NewCo”, **di alcuni servizi** generali (es.: personale, amministrazione, legale, ecc.), al fine di realizzare sinergie e ridurre i costi complessivi a livello di sistema.

4. Uno sguardo al futuro

Ipotesi di Struttura di governance degli Organismi Partecipati

Di seguito riportiamo un'ipotesi di organigramma del "Gruppo Sistema Piemonte", in cui ciascuna Struttura ha una propria personalità giuridica.

Sono state definite Strutture di staff quelle che realizzano servizi a supporto delle Strutture di Linea



5. Riflessioni sulle logiche del riordino degli Organismi Partecipati della Provincia di Torino

Linee guida

Di seguito sono illustrate le logiche seguite per riflettere in merito alla situazione della Provincia di Torino. A livello di "Sistema Piemonte", potrebbe essere utile replicare la stessa metodologia

- **Superamento della frammentazione delle attività tra vari soggetti**, con rischi di sovrapposizioni, insufficiente chiarezza delle responsabilità, sviluppo di azioni tra loro non adeguatamente coordinate.
- **Individuazione di ambiti omogenei**, in grado di operare in modo sinergico seguendo una strategia conosciuta e condivisa, superando la sovrapposizione dei livelli e delle responsabilità.
- **Riaggregazione delle attività svolte** dai vari Organismi Partecipati, in coerenza con gli ambiti omogenei individuati
- **Razionalizzazione della catena di controllo**

5. Riflessioni sulle logiche del riordino degli Organismi Partecipati della Provincia di Torino

Linee guida

Nelle slide successive sono rappresentati i tre momenti del processo di riordino:

- **Oggi**, in cui è evidenziata la presenza di una pluralità di Enti Pubblici, ciascuno evidenziato da una casella:

-  Regione Piemonte
-  Finpiemonte
-  Finpiemonte Partecipazioni
-  Provincia Torino - IPT
-  Comune Torino - FTC
-  CCIAA Torino
-  Università Torino
-  Politecnico Torino
-  Altri Enti Pubblici
-  Privati

- **Domani**, in cui è evidenziata la razionalizzazione della catena di controllo, ovvero il conferimento delle quote possedute dai singoli Enti nella NewCo/Finpiemonte Partecipazioni finalizzata a creare un vero Sistema Piemonte. I soci di domani delle singole Società saranno:

-  NewCo/Finpiemonte Partecipazioni
-  Altri Enti Pubblici
-  Privati

- **Dopo domani**, in cui sono evidenziate le ipotesi di operazioni straordinarie.

NOTA: la simbologia è indicativa e non rispecchia la composizione societaria attuale e futura

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Creazione d'impresa

Oggi



Domani



Dopo domani



A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Ricerca e trasferimento tecnologico

Oggi

Domani

Dopo domani

I3P (Ramo)

I3P (ramo)

2I3T (Ramo)

2I3T (ramo)

Bioindustry Park (Ramo)

Bioindustry Park (ramo)

Environment Park (Ramo)

Environment Park (ramo)

Torino Wireless (Ramo)

Torino Wireless (ramo)

NewCo

Topix (Ramo)

Topix (ramo)

Corep (Ramo)

Corep (ramo)

Creso

Creso

Crab


Crab

A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Tecnologico Informatico

Oggi



Domani



Dopo domani



A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Infrastrutture e trasporti


Oggi



Domani



Dopo domani



Uscita dall'Org. Partec.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Gestione immobiliare

Oggi

- Bioindustry Park (Ramo)
- Environment Park (Ramo)
- Consorzio Ins. Prod. Canavese (Ramo)
- Torino Nuova Economia (Ramo)
- Virtual Reality
- C.A.A.T.
- Chivasso Industria (Ramo)
- Icarus
- Pracatinat (Ramo)
- Ativa Immobiliare
- Fondazione XX Marzo
- R.S.A. (Ramo)

Domani

- Bioindustry Park (Ramo)
- Environment Park (Ramo)
- Consorzio Ins. Prod. Canavese (Ramo)
- Torino Nuova Economia (Ramo)
- Virtual Reality
- C.A.A.T.
- Chivasso Industria (Ramo)
- Icarus
- Pracatinat (Ramo)
- Ativa Immobiliare
- Fondazione XX Marzo
- R.S.A. (Ramo)

Dopo domani

- R.S.A.
- Fondazione XX Marzo
- NewCo

A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.

5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Marketing territoriale

Oggi



Domani



Dopo domani



A livello operativo, occorrerà esaminare i vincoli statutari dei vari organismi Partecipati, valutando l'eventuale possibilità di mantenere il singolo Organismo.


5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Formazione

Oggi

Domani

Dopo domani



5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Finanza

Oggi

Domani

Dopo domani



5. Riflessioni sulle logiche del riordino

Servizio pubblico locale

Oggi

Domani


Dopo domani




5. Riflessioni sulle logiche del riordino

I numeri.....

Oggi



Domani



Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

PIANO DI VENDITA

Chivasso Industria S.P.A. – CHIND S.P.A.

Centro Agro-Alimentare Torino S.C.P.A. – C.A.A.T. S.C.P.A.

ICARUS S.C.P.A.

VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.

ALLEGATO B)

DISMISSIONE PARTECIPAZIONI

La Provincia di Torino con deliberazione del consiglio provinciale n. 64200/2008 del 31.03.2009 ha stabilito di procedere alla vendita delle seguenti quote di partecipazione:

Denominazione organismo partecipato	Codice fiscale	Quota percentuale di capitale sociale posseduta dalla Provincia di Torino al 31/12/2010
Chivasso Industria S.p.A. (Chind S.p.A.)	07224120019	15,00%
C.A.A.T. S.c.p.A. Centro Agro-Alimentare Torino	05841010019	1,24%
ICARUS S.c.p.A.	07614800014	7,65%
Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A.	07844090014	0,03%

Dall'analisi delle suddette partecipazioni sono emerse le seguenti considerazioni relative all'opportunità di vendita:

- **Chivasso Industria S.p.A. (Chind S.p.A.):** la Società sta attraversando un difficile momento anche a causa della difficile congiuntura economica. Potrebbe quindi essere opportuno attendere un quadro economico più favorevole.
- **C.A.A.T. S.c.p.A.:** per statuto le quote del consorzio possono essere cedute esclusivamente ad Enti pubblici, Istituti di Credito, Assicurazioni o associazioni di categoria; tale aspetto potrebbe compromettere l'esito del bando di gara oltre al fatto che il Consorzio presenta sistematicamente dei risultati d'esercizio in perdita.
- **ICARUS S.c.p.A.:** al fine di ottenere le migliori condizioni di vendita, è consigliabile ultimare il processo di trasformazione del consorzio in società di capitale al fine di eliminare definitivamente i vincoli legati alla distribuzione degli utili.
- **Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A.:** l'esigua quota di partecipazione rende poco "attraente" l'investimento di soggetti esterni alla compagine sociale.

Di seguito riepiloghiamo il valore del capitale economico delle quote di partecipazione delle società in dismissione, determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data di riferimento.

Società	Partecipazione	%	Valore da perizia
CHIND - Chivasso Industria S.p.A.	Euro 77.467,50	15,00%	186.932
CAAT - Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A.	Euro 651.431,16	1,24%	351.610
Icarus S.c.p.A.	Euro 785.532,60	7,65%	1.658.084
Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.	Euro 531,25	0,03%	408
TOTALE			2.197.033

Chivasso Industria S.p.A.

Denominazione	Chivasso Industria S.p.A.		
Sede legale	Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Comune – Chivasso (TO)		
Codice fiscale	07224120019		
Attività svolta	La società si propone come oggetto l'attuazione del Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Chivasso, a termini del Reg. CEE 2081/93; la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla Legge della Regione Piemonte n. 9 del 25 febbraio 1980 e sue modificazioni ed integrazioni; la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi ivi comprese la creazione e la gestione di attività alberghiere, ricettive e di ristorazione, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo linee di pianificazione territoriale ed economica degli Enti Locali; la prestazione di servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo integrato del Polo Industriale. La società opera attenendosi a criteri di economicità.		
Capitale sociale	Euro 516.450,00 interamente versato		
Compagine sociale	Comune di Chivasso	284.047,50	55,00%
	Provincia di Torino	77.467,50	15,00%
	Unione Industriale della Provincia di Torino	10.329,00	2,00%
	C.N.A. Associazione Provinciale di Torino	5.164,50	1,00%
	A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie di Torino e Provincia	10.329,00	2,00%
	Zoccoli & Pulcher S.p.A.	95.026,80	18,40%
	S.E.C.A. S.p.A.	34.085,70	6,60%
Consiglio di amministrazione	Giuseppe Bava – Presidente		
	Giampiero Astegiano – Consigliere		
	Giuseppe Provvisiero – Consigliere		
	Nicola Marino – Consigliere		
	Claudia Bianchini – Consigliere		
	Massimo Guerrini – Consigliere		
	Giuseppe Valesio - Consigliere		
Collegio sindacale	Francesco Sussetto - Presidente		
	Lorenzo della Foresta - Sindaco effettivo		
	Stefania Branca - Sindaco effettivo		
	Paola Pagliassotto - Sindaco supplente		
	Costanza Pagliassotto - Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Non presente		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2010	2009	2008
	(226.847)	(162.593)	96.441

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	7,33%	↓	-14,09%	↓	-24,48%
ROI	9,05%	↓	-0,89%	↑	-0,64%
ROS	39,39%	↓	-12,44%	↓	-34,67%
EBITDA margin	39,80%	↓	-11,18%	↑	19,78%
Leverage	6,44	↑	6,66	↑	8,28
Quoziente di indebitamento	5,44	↑	5,65	↑	7,17

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

L'art. 6 dello statuto della Società sancisce che "l'insieme delle partecipazioni di rilevanza pubblica non può mai ridursi al disotto del 51% del capitale sociale". Stante l'attuale compagine sociale non vi sono vincoli in merito alla tipologia dell'acquirente.

Modalità di circolazione delle azioni

L'art. 9 dello statuto della società regola le modalità di trasferimento delle azioni.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della clausola di prelazione: salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente, la sua partecipazione deve preventivamente offrire in vendita le azioni agli altri soci.

L'offerta di prelazione agli altri soci deve essere fatta per raccomandata A/R nella quale l'alienante deve indicare i dati di identità dell'acquirente, il numero delle azioni, l'entità del corrispettivo, le modalità di pagamento, le altre condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione.

Gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni facendo pervenire al socio offerente, nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R contenente l'espressa dichiarazione di aderire incondizionatamente all'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione.

Se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità indicate o se la prelazione non è esercitata con riferimento alla totalità delle azioni offerte in vendita, l'offerente può compiere l'operazione di trasferimento nei confronti del terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di offerta di prelazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A., determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 30.09.2011 ammonta a Euro 1.246.216.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari al 15,00% del capitale sociale della CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A., detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro 186.932.

Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.a. – C.A.A.T.

Denominazione	Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.a. – C.A.A.T.		
Sede legale	Strada del Portone 10 – Grugliasco (TO)		
Codice fiscale	05841010019		
Attività svolta	La Società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Torino, e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture.		
Capitale sociale	Euro 52.642.627,89		
Compagine sociale	Comune di Torino	48.333.124,83	91,81%
	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino	1.401.051,60	2,66%
	Città di Grugliasco	21.410,82	0,04%
	Provincia di Torino	651.431,16	1,24%
	Regione Piemonte	411.972,90	0,78%
	Città di Orbassano	54.380,28	0,10%
	Città di Rivoli	20.598,90	0,04%
	Unicredit S.p.A.	683.804,43	1,30%
	Dexia Crediop S.p.A.	683.804,43	1,30%
	Società Interporto di Torino S.p.A. – S.I.T.O. S.p.A.	257.456,16	0,49%
	Apgo	82.394,58	0,16%
	Confesercenti di Torino e Provincia	20.598,90	0,04%
	Associazione Commercianti di Torino	20.598,90	0,04%
Consiglio di amministrazione	Carta Antonio – Presidente		
	Guala Ottavio – Vice Presidente		
	Quaranta Giancarlo – Consigliere		
	Chiavarino Paolo – Consigliere		
	Chiabrando Riccardo - Consigliere		
Collegio Sindacale	Donnet Alberto Stefano – Presidente		
	Bianco Roberto – Sindaco effettivo		
	Rolando Sergio – Sindaco effettivo		
	Bruzzo Carlo – Sindaco supplente		
	Vaschetti Fiorella - Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Baker Tilly Consulaudit S.p.A.		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2008	2009	2010
		(1.051.900)	(1.194.601)

Dal business plan predisposto dalla Società, per gli esercizi 2011 e 2012, sono previste perdite in linea con i risultati precedenti.

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	-2,71%	↓	-3,02%	↑	-2,79%
ROI	-1,09%	↓	-1,37%	↑	-1,30%
ROS	-9,98%	↓	-12,09%	↑	-11,03%
EBITDA margin	33,31%	↓	29,79%	↓	32,43%
Leverage	1,39	↓	1,36	↓	1,33
Quoziente di indebitamento	0,36	↓	0,33	↓	0,30

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

Ai sensi dello statuto della Società, i soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto sono:

- Comune di Torino
- Regione Piemonte
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
- Comune di Rivoli
- Comune di Grugliasco
- Altri Enti Pubblici Territoriali locali
- Enti pubblici economici
- Aziende e Istituti di Credito
- Istituti di Assicurazione
- Associazioni e organizzazioni cooperative e consortili di commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi e altre imprese, società e associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento.

Modalità di circolazione delle azioni

Il capitale sociale è suddiviso in azioni di serie A ed in azioni di serie B. Le azioni di serie A non devono risultare inferiori al 60% del totale delle azioni. Le due tipologie di azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, ma le azioni di serie A possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici Territoriali e dalle Camere di Commercio.

L'art. 9 dello statuto della Società regola le modalità di trasferimento delle azioni.

Le azioni sono nominative e il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

I soci hanno il diritto di prelazione, per l'acquisto della azioni della medesima serie che un socio intendesse alienare. Il diritto di prelazione è proporzionale alle azioni della medesima serie possedute, purché venga acquistato l'intero pacchetto azionario oggetto di cessione.

Il socio che intende cedere, anche solo in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con A/R indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni oggetto di cessione, nonché il prezzo e le condizioni richieste dalla vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di azioni della stessa serie i quali possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso uno o più soci non esercitassero, entro il termine previsto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che residuano devono essere offerte ai soci che hanno già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi 120 giorni dalla ricezione da parte della Società della proposta di vendita senza che le azioni siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente è libero di alienarle.

Tuttavia, la cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 60 giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti dallo statuto della Società.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A., determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 31.07.2010 ammonta a Euro 28.412.890.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari all'1,2375% del capitale sociale del CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A., detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro 351.598.

ICARUS – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Denominazione	Icarus S.c.p.A.		
Sede legale	Corso Marche n. 79 – Torino (TO)		
Codice fiscale	07614800014		
Attività svolta	La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, l'impiego, la gestione di un centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali, in Torino.		
Capitale sociale	Euro 10.268.400 interamente versato		
Compagine sociale	SO.GE.PA. S.p.A.	5.031.516,00	49,00%
	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	2.094.753,60	20,40%
	Comune di Torino	1.571.065,20	15,30%
	Provincia di Torino	785.532,60	7,65%
	CCIAA di Torino	785.532,60	7,65%
Consiglio di amministrazione*	Piero Fusaro – Presidente		
	Matteo Pugliese – Vice Presidente		
	Stefano Susca – Consigliere		
	Giuseppe Falcocchio – Consigliere		
	Luigi Quaglino – Consigliere		
	Mario Lupo - Consigliere		
	Patrizia Polliotto - Consigliere		
	Giuseppe Pingaro - Consigliere		
	Walter Perrotta - Consigliere		
Collegio sindacale*	Giuseppe Nesci - Presidente		
	Luciano Pulcrano - Sindaco effettivo		
	Sebastiano Provvvisiero - Sindaco effettivo		
	Giorgio Giorgi - Sindaco supplente		
	Ernesto Nocera - Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Baker Tilly Consulaudit S.p.A.		

* Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono scaduti in data 21 aprile 2011 e la loro nomina è stata prorogata mancando il nominativo del Rappresentante del Comune di Torino.

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2008	2009	2010
	915.484	1.003.392	726.139

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	8,13%	↑	8,18%	↓	5,59%
ROI	5,46%	↓	5,10%	↓	4,75%
ROS	60,72%	↓	58,26%	↓	56,68%

EBITDA margin	111,58%	↓	108,91%	↑	109,92%
Leverage	1,46	↓	1,40	↓	1,32
Quoziente di indebitamento	0,03	↑	0,04	↓	0,02

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

L'art. 6 dello statuto della Società sancisce che la "maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta da enti pubblici direttamente o tramite loro società strumentali". Stante l'attuale compagine sociale (49% del capitale è detenuto da Finmeccanica Group Real Estate S.p.A.), gli unici soggetti a cui rivolgere l'offerta di acquisto devono essere enti pubblici o loro società strumentali.

Modalità di circolazione delle azioni

Le modalità di trasferimento delle azioni sono stabilite dall'art. 7 dello statuto della Società.

L'azionista che intende trasferire, a terzi diversi dai soci, in tutto od in parte, le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.

L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A/R, recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione. Questo, entro 15 giorni dal ricevimento, comunica l'offerta mediante lettera raccomandata con A/R a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, i quali possono dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con A/R al Consigli di Amministrazione entro 75 giorni.

Il trasferimento delle azioni al terzo acquirente deve avvenire entro i 60 giorni successivi all'infruttuoso decorso del termine per l'esercizio della prelazione.

Il diritto di prelazione non spetta agli altri azionisti in caso di trasferimento di azioni tra enti pubblici o loro società strumentali.

Limiti alla distribuzione di dividendi

In data 21 dicembre 2011, la Società ha provveduto a modificare l'art. 25 dello statuto prevedendo che "utili e riserve possono essere distribuiti previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nel rispetto della normativa vigente in materia". La precedente formulazione dell'art. 25 infatti non consentiva la distribuzione di utili né di riserve e pertanto le azioni non davano diritto a dividendi

La modifica dell'art. 25 dello statuto non ha però sciolto i dubbi in merito alla distribuzione di dividendi in quanto consorzi e società consortili sono istituti finalizzati al conseguimento di uno scopo mutualistico. Il fine non è pertanto di lucro, quanto quello di ottenere in capo ai singoli consorziati dei vantaggi economici indiretti.

In tema legislativo, riprendendo quindi l'articolo 25 dello statuto societario, l'articolo 4 della legge n. 240 del 21 maggio 1981 stabilisce il divieto di distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate. Parte della dottrina in materia, pur riconoscendo l'eventuale realizzo di un utile, non ammette il cosiddetto "lucro soggettivo", negando perciò ogni forma di redistribuzione. Inoltre, una ripartizione effettuata in proporzione alla quota capitaria versata dal singolo consorziato, comporterebbe il venir meno della distinzione fra società lucrative e consorzio, dal momento che lo scopo consortile non contempla la remunerazione del capitale di rischio.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società ICARUS S.c.p.A. determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 30.06.2011 ammonta a Euro **21.674.298**.
Conseguentemente, il valore della partecipazione pari al 7,65% del capitale sociale della ICARUS S.c.p.A. detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro **1.658.084**.

VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.

Denominazione	Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. – VR&PARK S.p.A.		
Sede legale	Corso Lombardia 194 – Torino (TO)		
Codice fiscale	07844090014		
Attività svolta	La società ha per oggetto le seguenti attività: promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale, ecc.		
Capitale sociale	Euro 1.965.941,20		
Compagine sociale	Comune di Torino	1.504.434,55	76,5249%
	Finpiemonte S.p.A.	460.971,15	23,4479%
	Provincia di Torino	531,25	0,0270%
	Università degli Studi di Torino	4,25	0,0002%
Consiglio di amministrazione	Piersanti Andrea - Presidente		
	Cacciatori Fabio Massimo – Amministratore Delegato e Consigliere		
	Ramasso Silvia Maria – Consigliere		
Collegio Sindacale	Aghem Guido – Presidente		
	Ciravegna Marzio – Sindaco effettivo		
	Sibille Fiorenza – Sindaco effettivo		
	Cerruti Alessandro – Sindaco supplente		
	Vaschetti Fiorella – Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Baker Tilly Consulaudit S.p.A.		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2008	2009	2010
		(1.126.779)	(605.382)

Indicatori	2008	Trend	2009	Trend	2010
ROE	-887,10%	↑	-40,82%	↑	1,74%
ROI	-10,80%	↑	-5,35%	↑	6,85%
ROS	-39,03%	↑	-18,82%	↑	18,17%
EBITDA margin	24,07%	↑	16,68%	↑	28,57%
Leverage	39,48	↓	4,10	↑	5,29
Quoziente di indebitamento	32,29	↓	2,90	↑	4,10

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

L'art. 6 dello statuto della Società sancisce che il capitale sociale deve restare a maggioranza pubblica. Stante l'attuale compagine sociale non vi sono vincoli in merito alla tipologia dell'acquirente.

Modalità di circolazione delle azioni

L'art. 7 dello statuto della Società regola le modalità di circolazione delle azioni.

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che a sua volta ne deve dare notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'organo amministrativo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione, nella quale deve essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Se entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non è stata esercitata, il socio può disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Inoltre, in caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (se non è esercitata la prelazione da parte degli altri soci) che a titolo gratuito, lo statuto della Società richiede l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni deve comunicare alla Società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo deve attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla Società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. determinato mediante l'applicazione del metodo Patrimoniale Semplice alla data del 31.12.2010 ammonta a Euro 1.509.172,00.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari allo 0,0272% del capitale sociale della VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO ammonta, a valori arrotondati, ad Euro 408,00.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

**PIANO DI VENDITA
ASSOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

ALLEGATO C)

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N° 3155/11 /BDR
DATA 17/04/2012
STRUTTURA AA7
05.08



COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO
protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
Tel 011.3989233 - Fax 011.3989310

Prot
Pres
→ Ass. Vana
dott. Boscaino

Prot. 666/1/2012

Beinasco, 11 APR. 2012

Presidente



-Ai Soci di ASSOT srl in liquidazione

Provincia di Torino
Via Maria Vittoria
10100 Torino

Comune di Bruino
Piazza Municipio 3
10090 Bruino (TO)

Comune di Volvera
Via Ponsati 34
10040 Volvera (TO)

Comune di Piossasco
Piazza Tenente Nicola 4
10045 Piossasco (TO)

Comune di Orbassano
Piazza Umberto I 5
10043 Orbassano (TO)

Comune di Rivalta di Torino
Via Balma 5
10040 Rivalta di Torino (TO)

Comunità Montana Val Sangone
Via XXIV maggio 1
10094 Giaveno (TO)

- Al Liquidatore di ASSOT srl in liquidazione
Dott. Alberto De Gregorio
Via Buniva 63
10064 Pinerolo (TO)

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità all'acquisto/cessione di crediti verso ASSOT srl in liquidazione.

La presente dà seguito alla "Relazione di stima del patrimonio sociale alla data del 31 dicembre 2011" prodotta in data 6 marzo 2012 dal Dott. Dario Dellacroce, all'uopo incaricato dal Liquidatore di ASSOT srl a seguito di richiesta avanzata dalla totalità dei soci e su designazione del Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Per meglio esplicitare le motivazioni che sottendono alla disponibilità che viene qui formalizzata si richiamano le principali determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Beinasco e proposte in occasione delle Assemblee dei soci ASSOT negli scorsi due anni:

a) con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 15 luglio 2010 sono stati approvati, tra l'altro, i seguenti indirizzi: "..... - procedere, per la quota di competenza del Comune di Beinasco, al ripiano delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale di Assot, anche eventualmente con accollo di quote di altri soci, fino alla concorrenza dell'importo di cui ad oggi è creditore il Comune, significando che si intende autorizzata la modifica del titolo di conferimento di dette somme alla società partecipata; - condizionare la partecipazione del nostro Comune, al ripiano delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale, alla verifica che vi sia la partecipazione di soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale; - procedere, qualora non si realizzi la condizione di cui al punto precedente, alla liquidazione volontaria della società che potrà prevedere anche anticipi di liquidità da parte dei soci ed ai quali il nostro Comune parteciperà per la quota di propria competenza e fino alla concorrenza dell'importo di cui ad oggi risulta creditore nei confronti della società partecipata;"

b) con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 29 novembre 2010 (conseguente alle delibere dell'Assemblea dei soci del 4 agosto e del 27 ottobre 2010) si è stabilito di: ".... - approvare la proposta del Sig. Sindaco i cui punti salienti (A,B,C,) sono riportati nella parte narrativa della presente deliberazione [1) procedere al ripiano della perdita ed alla ricostituzione del capitale sociale nei minimi di legge; 2) procedere, in tempi rapidissimi, all'azzeramento dell'attività di impresa e dei relativi costi gestionali; 3) mantenere in vita la società solo per garantire i vincoli imposti dalla Comunità Europea per il progetto Plastlab; 4) **mantenere in vita la società fino allo spirare del termine del vincolo di inalienabilità dei beni e quindi procedere alla vendita del patrimonio a valori di mercato, e procedere quindi alla definitiva chiusura della società**]; - garantire, di conseguenza, la partecipazione di questa Amministrazione Comunale, per la quota di propria competenza: A) al ripiano delle perdite di esercizio di ASSOT srl, B) alla ricostituzione del capitale sociale, nel caso in cui trovi accoglimento, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la proposta del nostro Comune, C) al ripiano delle perdite già maturate e che matureranno dal 1° luglio 2010 fino al momento della effettiva e definitiva chiusura della società, nel caso in cui non trovi accoglimento, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la proposta del nostro Comune e si proceda quindi fino alla conclusione della liquidazione in corso;"

Appare di tutta evidenza la disponibilità di questo Comune a partecipare attivamente ad ogni ipotesi, condivisa tra i soci, che potesse consentire di limitare l'entità del danno di cui, nostro malgrado, abbiamo dovuto farci carico. Abbiamo sempre avuto ben presenti i vincoli gravanti sul patrimonio di ASSOT (inalienabilità e destinazione), ed abbiamo proposto soluzioni che potessero consentire ai soci di differenziare la propria posizione senza pregiudicare il rispetto dei vincoli imposti dalla Comunità Europea e dalla Regione Piemonte e senza rischiare di incorrere quindi nella revoca del finanziamento a suo tempo concesso per la realizzazione del "progetto Plastlab".

Da ultimo, a seguito della proposta avanzata dal sottoscritto in accordo con il Sindaco di Orbassano (prot. 21467 del 10 novembre 2011) con la quale si dichiarava la disponibilità ad acquisire le quote di ASSOT srl, la quasi generalità dei soci ha espresso il proprio assenso di massima ma ha subordinato il perfezionamento dell'operazione alla acquisizione di perizia che stabilisse il valore effettivo dell'azienda e la percentuale di realizzazione da riconoscersi ai crediti vantati dai soci a fronte delle somme corrisposte a copertura della procedura di liquidazione.

Nel merito della perizia si ritengono opportune alcune precisazioni:

- il perito conclude la propria relazione di stima determinando il valore negativo dell'azienda in euro - 1.615.000,00 (valutazione che tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario) oppure in euro - 1.391.000,00 (valutazione che non tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario); la valutazione che tiene conto dei vincoli deve intendersi quale valore al 31/12/2011 e quella che non tiene conto dei vincoli quale ipotetico valore al 2/12/2019 (come si evince chiaramente alle pagine 6 e 7 della stima effettuata dall'ausiliare Tecnico-Ingegneristico); il differenziale positivo tra le due valutazioni non può che rappresentare l'attesa di guadagno che motiva e legittima la decisione dei soci che intendono acquisire il controllo della società sostenendo oggi un onere economico a carico dei propri bilanci;
- il valore di stima è stato determinato includendo nel passivo i "debiti verso soci" per un importo complessivo di euro 2.471.462,62;
- l'importo delle somme effettivamente anticipate dai soci ammonta ad euro 1.954.975,42 (pari ad euro 2.471.462,62 al netto delle sopravvenienze attive e passive realizzatesi dal 31/12/2011 ad oggi);
- il valore dei cespiti utilizzabili per soddisfare ad oggi le pretese risarcitorie dei soci deve ricavarsi defalcando dai valori di stima l'importo complessivo dei "debiti verso soci", e pertanto sarà pari ad euro 856.462,62 (alla data del 31/12/2011, tenendo conto dei vincoli) mentre le "attese di valorizzazione" per i soci che intendono acquisire le quote societarie sono stimate in euro 1.080.462,62 (alla data del 2/12/2019, senza tenere conto dei vincoli);
- si ritiene che il valore di realizzazione ad oggi dei crediti vantati dai soci possa essere rideterminato in funzione di un eventuale pagamento rateizzato; a tal fine si riterrebbe congruo l'importo complessivo di euro 950.000,00 a fronte di pagamento del dovuto in cinque rate annuali di pari importo.

Per quanto sopra è ritenuta la necessità di assumere con estrema urgenza determinazioni che possano consentire di non arrecare ulteriori danni ai Soci di ASSOT srl in quanto:

- risulta ancora pendente la procedura liquidatoria di Esanext srl, partecipata da ASSOT srl, che potrebbe determinare ulteriori oneri a carico della liquidazione di ASSOT srl;
- non sono ancora definiti i rapporti tra ASSOT srl e PLASTLAB scarl e che la situazione economico-finanziaria di quest'ultima pare presentare problematicità che, se non tempestivamente affrontate e portate a soluzione ne potrebbero determinare la messa in liquidazione o addirittura il fallimento, con conseguente inadempimento del vincolo di destinazione e possibile revoca del finanziamento comunitario;

il sottoscritto Sindaco di Beinasco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale e fatte salve le determinazioni che dovranno assumere i competenti Organi:

- conferma la propria disponibilità ad acquisire crediti vantati dai soci di ASSOT srl dietro riconoscimento del valore determinato in conformità alle risultanze della perizia (euro 856.462,62) eventualmente rideterminato in funzione di pagamento rateizzato su cinque annualità (euro 950.000,00);
- dichiara la disponibilità a cedere i crediti vantati dalla propria amministrazione dietro riconoscimento del loro valore attuale come sopra determinato;
- dichiara la disponibilità a partecipare, per la quota di propria competenza, agli eventuali costi di mantenimento della società fino allo spirare dei vincoli di inalienabilità e destinazione del patrimonio;
- dichiara che, qualora non si assumano entro un termine ragionevole (max 30 giorni da oggi) adeguate e condivise determinazioni, assumerà autonomamente le azioni ritenute più opportune per limitare i danni incombenti anche differenziando la posizione della propria Amministrazione rispetto alla compagine societaria.

Beinasco li 11 aprile 2012

IL SINDACO
(Maurizio Piazza)



*14/4
trasmissione di
Bancarello*



UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Città di Orbassano

Orbassano, 12 aprile 2012

Prot. 10081

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
n° 301686
del 12-04-12
Struttura 400
Classif. 01.24

Ai Soci di ASSOT srl in liquidazione

Provincia di Torino
Via Maria Vittoria
10100 Torino

Comune di Bruino
Piazza Municipio 3
10090 Bruino (TO)

Comune di Volvera
Via Ponsati 34
10040 Volvera (TO)

Comune di Piossasco
Piazza Tenente Nicola 4
10045 Piossasco (TO)

Comune di Rivalta di Torino
Via Balma 5
10040 Rivalta di Torino (TO)

Comune di Beinasco
Piazza Alfieri, 7
10092 Beinasco (TO)

Comunità Montana Val Sangone
Via XXIV maggio 1
10094 Giaveno (TO)

Al Liquidatore di ASSOT srl in liquidazione

Dott. Alberto De Gregorio
Via Buniva, 63
10064 Pinerolo (TO)

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità all'acquisto/cessione dei crediti di ASSOT srl in liquidazione.



Con riferimento alla "Relazione di stima del patrimonio sociale della Società in oggetto alla data del 31 dicembre 2011" prodotta in data 6 marzo 2012 dal Dott. Dario Dellacroce, all'uopo incaricato dal Liquidatore di ASSOT srl a seguito di richiesta avanzata dalla totalità dei soci e su designazione del Presidente del Tribunale di Pinerolo, si rende opportuno porre in essere alcune considerazioni in merito per altro condivise con l'Amministrazione Comunale di Beinasco unitamente alla quale si è già manifestato in passato l'intenzione di acquisire le quote di ASSOT s.r.l. ognuno per una quota parte pari al 50% e che con la presente si intende formalmente rinnovare ed avanzare.

Nel rammentare la nota congiunta prot. n. 21467 del 10/11/2011 delle Amministrazioni Comunali di Orbassano e Beinasco con la quale dichiaravano la disponibilità ad acquisire le quote di Assot s.r.l., la quasi generalità dei soci ha espresso il proprio assenso di massima ma ha subordinato il perfezionamento dell'operazione alla acquisizione di una perizia che stabilisse il valore effettivo dell'azienda e la percentuale di realizzazione da riconoscersi ai crediti vantati dai soci a fronte delle somme corrisposte a copertura della procedura di liquidazione.

Quanto sopra espresso e nell'esplicitare i contenuti della perizia in epigrafe, si precisano le seguenti considerazioni condivise con l'Amministrazione Comunale di Beinasco:

- il perito conclude la propria relazione di stima determinando il valore negativo dell'azienda in euro - 1.615.000,00 (valutazione che tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario) oppure in euro - 1.391.000,00 (valutazione che non tiene conto dei vincoli gravanti sul patrimonio societario); la valutazione che tiene conto dei vincoli deve intendersi quale valore al 31/12/2011 e quella che non tiene conto dei vincoli quale ipotetico valore al 2/12/2019 (come si evince chiaramente alle pagine 6 e 7 della stima effettuata dall'ausiliare Tecnico-Ingegnistico); il differenziale positivo tra le due valutazioni non può che rappresentare l'attesa di guadagno che motiva e legittima la decisione dei soci (Orbassano e Beinasco) che intendono acquisire il controllo della società sostenendo oggi un onere economico a carico dei propri bilanci;
- il valore di stima è stato determinato includendo nel passivo i "debiti verso soci" per un importo complessivo di euro 2.471.462,62;
- l'importo delle somme effettivamente anticipate dai soci ammonta ad euro 1.954.975,42 (pari ad euro 2.471.462,62 al netto delle sopravvenienze attive e passive realizzate dal 31/12/2011 ad oggi);
- il valore dei cespiti utilizzabili per soddisfare ad oggi le pretese risarcitorie dei soci deve ricavarsi defalcando dai valori di stima l'importo complessivo dei "debiti verso soci", e pertanto sarà pari ad euro 856.462,62 (alla data del 31/12/2011, tenendo conto dei vincoli) mentre le "attese di valorizzazione" per i soci che intendono acquisire le quote societarie sono stimate in euro 1.080.462,62 (alla data del 2/12/2019, senza tenere conto dei vincoli);
- si ritiene che il valore di realizzazione ad oggi dei crediti vantati dai soci possa essere rideterminato in funzione di un eventuale pagamento rateizzato; a tal fine si riterrebbe congruo l'importo complessivo di euro 950.000,00 a fronte di un pagamento del dovuto in cinque rate annuali di pari importo.



UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Città di Orbassano

A fronte delle considerazioni su esposte occorre evidenziare le motivazioni per le quali occorre porre in essere dei provvedimenti urgenti al fine di evitare ulteriori danni in capo ai Soci di Assot s.r.l., in particolare:

- risulta ancora pendente la procedura liquidatoria di Esanext srl, partecipata da ASSOT srl, che potrebbe determinare ulteriori oneri a carico della liquidazione di ASSOT srl;
- non sono ancora definiti i rapporti tra ASSOT srl e PLASTLAB srl e che la situazione economico-finanziaria di quest'ultima pare presentare problematicità che, se non tempestivamente affrontate e portate a soluzione ne potrebbero determinare la messa in liquidazione o addirittura il fallimento, con conseguente inadempimento del vincolo di destinazione e possibile revoca del finanziamento comunitario;

A conclusione delle vicende esposte ed in coerenza con la manifestazione di volontà in precedenza espressa ed enunciata in premessa e fatte salve le determinazioni che dovranno assumere i competenti Organi, l'Amministrazione Comunale di Orbassano formalmente rappresenta, per la propria competenza, quanto segue:

- conferma la propria disponibilità ad acquisire i crediti vantati dai soci di ASSOT srl dietro riconoscimento del valore determinato in conformità alle risultanze della perizia (euro 856.462,62) eventualmente rideterminato in funzione del pagamento rateizzato in cinque annualità (euro 950.000,00) importo inteso come valore complessivo alla data odierna comprensivo di tutti i crediti;
- dichiara la disponibilità a valutare la cessione dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale dietro riconoscimento del loro valore attuale come sopra determinato;
- dichiara la disponibilità a partecipare, per la quota di propria competenza, agli eventuali costi di mantenimento della società fino allo spirare dei vincoli di inalienabilità e destinazione del patrimonio;
- fa presente che, qualora non si assumano entro un congruo termine (30 giorni dalla data della presente nota) adeguate e condivise determinazioni, assumerà le azioni ritenute più idonee a propria tutela.

Quanto sopra premesso, si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.



SINDACO
Eugenio Gambetta

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19465/2012

PIANO DI VENDITA
SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO –
S.A.G.A.T. S.P.A.

ALLEGATO D)

Scheda di sintesi S.A.G.A.T. S.p.A.

Revisore legale dei conti	Deloitte & Touche S.p.A.		
Denominazione	S.A.G.A.T. S.p.A. – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A.		
Sede legale	Strada San Maurizio n. 12 – Torino (TO)		
Codice fiscale	00505180018		
Attività svolta	La società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare l'attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate.		
Capitale sociale	Euro 12.911.481,00 interamente versato		
Compagine sociale	Comune di Torino	4.906.545,96	38,00%
	Sintonia S.A.	3.148.430,76	24,38%
	Equiter S.p.A.	1.600.890,00	12,40%
	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	1.033.088,76	8,00%
	Provincia di Torino	645.866,88	5,00%
	TecnoInvestimenti S.r.l.	606.903,72	4,70%
	SAB S.p.A. - Aeroporto "G. Marconi" di Bologna	533.631,72	4,13%
	Aviapartner S.p.A.	53.364,72	0,41%
	S.A.G.A.T. S.p.A. - azioni proprie	382.758,48	2,96%
Consiglio di amministrazione (nomina assembleare del 28/06/2011)	Maurizio Montagnese – Presidente		
	Paolo Vernerio – Vice Presidente		
	Fausto Palombelli – Amministratore Delegato		
	Armando Brunini – Consigliere		
	Stefano Cao – Consigliere		
	Tommaso Villani – Consigliere		
	Franco Fattori - Consigliere		
	Gianluigi Garrino - Consigliere		
Collegio sindacale	Lorenzo Ginisio – Presidente		
	Nicola Barbato – Sindaco effettivo		
	Massimo Broccio – Sindaco effettivo		
	Fiorella Vaschetti – Sindaco supplente		
	Alessandro Braja – Sindaco supplente		
	Alessandro Vicini Ronchetti – Sindaco supplente		
Revisore legale dei conti	Deloitte & Touche S.p.A.		

Sintesi dei risultati economici degli ultimi esercizi

Risultato d'esercizio	2011	2010	2009
	3.496.191	4.457.820	4.944.377

Indicatori	2009	Trend	2010	Trend	2011
ROE	7,65%	↓	6,85%	↓	5,41%
ROI	4,67%	↑	5,08%	↓	4,69%
ROS	14,93%	↓	14,85%	↓	13,25%
EBITDA margin	39,31%	↑	40,27%	↑	42,18%
Leverage	2,38	↓	2,28	=	2,28
Quoziente di indebitamento	0,78	↓	0,72	↑	0,74

Soggetti a cui rivolgere l'offerta d'acquisto

Alla luce della prossima scadenza dei patti parasociali, non vi sono vincoli in merito alla tipologia dell'acquirente. Conseguentemente i possibili soggetti interessati all'offerta di acquisto sono gli attuali Soci pubblici, gli attuali Soci privati e qualsiasi altro soggetto industriale interessato al business aeroportuale.

Modalità di circolazione delle azioni

In merito alle modalità di circolazione delle azioni, riportiamo nel seguito il parere integrale del prof. Di Chio fornitoci dalla Provincia di Torino.

DI CHIO DISEGNI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE

prof. avv. Giuseppe Di Chio
avv. Giulio Disegni
avv. Mara Di Chio

avv. Paola Balla
avv. Luigi Critelli
avv. Roberto Casalegno
dott. Francesco Marabeti
dott.ssa Benedetta Disegni

10128 TORINO
Corso Re Umberto 77
Tel. + 39 011 5806101 r.a.
Fax + 39 011 5099421
gdichio@studiolegaleadd.it
C.F. e P.I. 09188530019
20123 Milano
avv. Velio G. Scalzaretto
Via Molino delle Armi 11
Tel. + 39 02 58430351/2
Fax + 39 02 58430001

Torino, 2 marzo 2012

Egregio Signor
Dott. Fortunato Asprea
Dirigente Partecipazioni
Provincia di Torino
Via Maria Vittoria, 12
10123 Torino

S.A.G.A.T. s.p.a. – Modalità di esercizio del diritto di prelazione tra i Soci Pubblici

Egregio dott. Asprea,

tenuto conto di quanto previsto nello Statuto di S.A.G.A.T. s.p.a., nel Patto stipulato in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici della Società e nella Convenzione perfezionata sempre in data 28 giugno 2007 tra i Soci Pubblici ed i Soci Privati di S.A.G.A.T. s.p.a., mi si chiede di accertare le modalità di esercizio del diritto di prelazione dei Soci ed in particolare dei Soci Pubblici della Società.

Lo Statuto di S.A.G.A.T. s.p.a. non disciplina il diritto di prelazione né prevede altre clausole aventi per oggetto la limitazione della circolazione delle azioni sicché, per quanto riguarda l'articolato statutario, è da ritenere che i Soci di S.A.G.A.T. s.p.a., Pubblici o Privati che siano, sono liberi di cedere la loro partecipazione, fermo restando il vincolo per i Soci Pubblici di adempiere le regole ad evidenza pubblica per l'individuazione del Cessionario.

I vincoli alla circolazione delle partecipazioni sono tuttavia precisati, e spiegano i loro effetti nei confronti dei Soci patiscanti, nel "*Patto*" stipulato tra i Soci pubblici in data 28 giugno 2007 con validità sino al 27 giugno 2012 e nella "*Convenzione*" perfezionata tra i Soci Pubblici ed i Soci

Privati sempre in data 28 giugno 2007 e con validità anch'essa sino al 27 giugno 2012.

Con riferimento al “*Patto*”, ritengo che occorra rinviare ad alle norme di seguito indicate:

(i) la disposizione di cui all'art. 2, 1° comma, obbliga i Soci Pubblici al mantenimento, diretto od indiretto, della partecipazione di maggioranza di diritto per il periodo di validità del “*Patto*” ovvero sino al 27 giugno 2012. La norma non preclude la cessione della partecipazione del Socio Pubblico, ma a condizione che il trasferimento della partecipazione sia perfezionato all'interno della parte “*pubblica*” della compagine sociale;

(ii) la norma di cui al 2° comma – lett. (b) dell'art. 2 del “*Patto*” merita una particolare attenzione poiché introduce un obbligo a carico di tutti i Soci, Pubblici e Privati, che dovrebbe essere adempiuto dai Soci anche successivamente alla scadenza del “*Patto*”.

La norma richiama l'art. 4 della “*Convenzione*”, il quale prevede che “*per l'intera durata della SAGAT*” il Socio, che intenda cedere la propria partecipazione, è vincolato al rispetto della procedura prevista. Ovvero, il Socio Pubblico deve offrire le proprie azioni in prelazione agli altri Soci Pubblici e quindi ai Soci Privati mentre il Socio Privato deve offrire la sua partecipazione in prelazione agli altri Soci Privati e quindi ai Soci Pubblici.

Il riferimento all’“*intera durata*” di S.A.G.A.T. s.p.a. (31 dicembre 2050) è, tuttavia, privo di qualsivoglia efficacia dal momento che, rientrando la “*Convenzione*” e quindi il “*Patto*” nell'ambito di applicazione degli artt. 2341-*bis* e s. cod. civ., trova applicazione l'ultimo capoverso del 1° comma dell'art. 2341-*bis* cod. civ. e pertanto quanto convenuto nel 1° comma dell'art. 4 della “*Convenzione*” e nella lett. (b) del 2° comma dell'art. 2 del “*Patto*” spiega i suoi effetti non per tutta la durata di S.A.G.A.T. s.p.a., ma unicamente per il periodo temporale 28 giugno 2007 / 27 giugno 2012;

(iii) l'art. 3 del “*Patto*” regola l'esercizio del diritto di prelazione tra i Soci Pubblici, precisando la procedura che dovrà essere osservata dal Socio Pubblico cedente.

Fermo restando che, rinunciando i Soci Pubblici oblati all'esercizio della prelazione, le azioni dovranno essere offerte in prelazione ai Soci Privati (art. 4 “*Convenzione*”: art. 2, 2° comma, “*Patto*”), particolare attenzione merita il 6° comma dell'art. 3.

La norma pattizia rileva nel caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei Soci Pubblici oblati con la conseguenza che la partecipazione, offerta in prelazione ai Soci Privati, determina la perdita da parte dei Soci Pubblici della maggioranza di diritto del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. è evidente, infatti, che, cedendo un Socio Pubblico anche solo in parte le azioni possedute, ma in misura tale da portare la partecipazione dei Soci Pubblici, la soglia del 51% del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. non sarà più detenuta dai Soci Pubblici.

Orbene, la norma citata prevede che in tal caso il Socio Pubblico cedente si assuma l'obbligo di “*porre in essere tutte le iniziative intese ad assicurare la Stabilità di cui al precedente art. 2* [art. 2. 1° comma, “*Patto*” vale a dire a garantire che il 51% resti in mano pubblica] *e finalizzate a evitare la revisione prevista dall'art. 9 della Nuova Convenzione*” (enfasi aggiunta).

La norma è indubbiamente ambigua e contraddittoria. Non è dato comprendere, infatti, quali iniziative potrebbe assumere il Socio Pubblico cedente per assicurare il mantenimento del complessivo 51% del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. nel perimetro di proprietà dei Soci Pubblici.

Poiché non è ammissibile, perché in contrasto con la volontà dei Soci Pubblici e dei Soci privati, che hanno sindacato le loro azioni nel “*Patto*” e nella “*Convenzione*”, un'interpretazione restrittiva della norma da intendere quale disposizione abrogativa del diritto di offrire in prelazione la partecipazione ai Soci Privati, il 6° comma dell'art. 3 del “*Patto*”, a mio sommo avviso, si limita a prevedere, senza alcuna garanzia di risultato, l'impegno del Socio Pubblico cedente ad assumere tutte le iniziative necessarie per addivenire alla cessione della sua partecipazione ai Soci Pubblici oblati e ciò proprio al fine di evitare che debba essere rinegoziata la “*Convenzione*” oppure al fine di prevedere che, anche nell'ipotesi di perdita

della maggioranza di diritto del capitale sociale, la “*Convenzione*” revisionata non pregiudichi i diritti dei Soci Pubblici in punto di nomina degli Organi sociali di gestione e di controllo.

Per quanto riguarda la “*Convenzione*”, le norme rilevanti ai fini del quesito sono quelle in linea di massima già sopra menzionate. Ovvero:

(a) la prima alinea del 1° comma dell’art. 2 “*Convenzione*” statuisce che la “*Convenzione*” ha per oggetto la conferma di “*alcuni diritti ed obblighi che si protraggono anche dopo la scadenza della Convenzione*”.

Per quanto perfezionata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 16 settembre 1996, n. 533 la “*Convenzione*”, limitatamente agli accordi aventi per oggetto gli assetti proprietari e la *governance* di S.A.G.A.T. s.p.a., rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2341-*bis* cod. civ. e pertanto le successive norme di cui agli artt. 3, 4 e 7 hanno efficacia nel limite temporale di cui all’ultimo capoverso del 1° comma dell’art. 2341-*bis* cod. civ. e di conseguenza non produrranno più effetti a fare data dal 27 giugno 2012;

(b) in merito a quanto riportato nelle norme di cui agli artt. 3, ed in particolare, 4 “*Convenzione*”, rinvio alle superiori osservazioni.

Orbene, ciascun Socio Pubblico è libero di cedere la propria partecipazione, ma alle condizioni e con le modalità indicate nel “*Patto*” e nella “*Convenzione*”, occorrendo pertanto che offra in prelazione le proprie azioni prima ai Soci Pubblici e quindi ai Soci Privati ed occorrendo in ogni caso che assuma tutte le iniziative utili per evitare che la complessiva partecipazione dei Soci Pubblici scenda al di sotto della soglia del 51% del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a.

I vincoli indicati nel “*Patto*” e nella “*Convenzione*”, come più volte ribadito, sussistono, e costituiscono un adempimento, cui sono tenuti i Soci Pubblici patiscenti, nel periodo 28 giugno 2007 / 27 giugno 2012.

Successivamente al 27 giugno 2012 e sempre che il Socio Pubblico cedente non aderisca ovviamente al rinnovo del “*Patto*” ed alla stipulazione di una nuova “*Convenzione*”, il Socio Pubblico, che intende

cedere le sue azioni, non avrà più alcun obbligo e potrà di conseguenza cedere liberamente la sua partecipazione come previsto nello Statuto sociale con le modalità e procedure dettate dalle norme di riferimento in materia di cessione di partecipazioni sociali possedute da un Ente Pubblico Locale o Territoriale.

Nel periodo 28 giugno 2007 / 27 giugno 2012 gli obblighi dedotti negli accordi di sindacato devono essere adempiuti non solo tenendo conto di quanto specificatamente normato, ma anche del principio affermato dall'art. 1375 cod. civ. (*“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”*).

Ne consegue che, qualora il Socio Pubblico intenda cedere la propria partecipazione, non solo è tenuto nell'arco temporale di vigenza del *“Patto”* e della *“Convenzione”* all'obbligo di offrire in prelazione la sua partecipazione prima ai Soci Pubblici e poi ai Soci privati e fermo restando che dovrà comunque adempiere l'impegno di mantenere stabile la partecipazione complessiva del 51% in mano pubblica, ma è anche obbligato a non tenere comportamenti o ad assumere iniziative che siano in contrasto con gli accordi sindacati.

Il Socio Pubblico cedente, ad esempio, potrà esperire la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della partecipazione, ma a condizione che il bando di gara sia pubblicato solo dopo la cessazione degli effetti del *“Patto”* e della *“Convenzione”*.

Ed infatti, anche se l'aggiudicazione della gara e quindi il perfezionamento del contratto di cessione delle azioni siano ipotizzabili in data successiva al 27 giugno 2012, il fatto che la procedura abbia inizio prima del 27 giugno 2012 costituisce un inadempimento degli accordi sindacati poiché risulta avviata la procedura per l'aggiudicazione della cessione senza avere offerto le azioni in prelazione ai Soci Pubblici oblati e quindi ai Soci Privati.

L'indizione della gara in data antecedente al 27 giugno 2012 è inoltre indice dell'altrettanto indubbia violazione dell'impegno assunto di mantenere stabile la partecipazione del 51% in mano pubblica.

Ne consegue che il Socio Pubblico, per avere agito in contrasto con le norme dei patti di sindacato e con la disposizione di cui all'art. 1375

cod. civ., potrebbe patire gli effetti della risoluzione del rapporto correlato alla “*Convenzione*” ed al “*Patto*”, promossa dai Soci Pubblici e dai Soci Privati, e rispondere dei danni recati a tutti i Soci patiscenti (art. 10 “*Convenzione*”; nel “*Patto*” non è prevista analoga disposizione, ma è indubbio il diritto dei Soci Pubblici di pretendere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della maggioranza di diritto del capitale sociale di S.A.G.A.T. s.p.a. e dei conseguenti diritti corporativi).

Rilevo per altro che la procedura per l’aggiudicazione della partecipazione posseduta in S.A.G.A.T. s.p.a. potrebbe anche essere avviata nel periodo di vigenza del “*Patto*” e della “*Convenzione*”, ma a condizione che:

- la partecipazione sia offerta in prelazione ai Soci Pubblici e quindi ai Soci Privati con le modalità previste dall’art. 4 “*Convenzione*”;
- il Socio Pubblico cedente provveda ad intraprendere tutte le iniziative per garantire la stabilità della partecipazione di maggioranza di diritto alla Parte pubblica della compagine sociale;
- sia espressamente prevista nella documentazione di gara che l’aggiudicazione è condizionata al mancato esercizio della prelazione da parte, in primo luogo, dei Soci Pubblici oblati e poi dei Soci privati.

Il riferimento alla procedura per l’aggiudicazione della partecipazione richiede un’ulteriore precisazione.

L’art. 4, 2° comma, “*Convenzione*” prevede che la procedura di aggiudicazione debba in ogni caso essere esperita dal Socio Pubblico cedente al fine di determinare il prezzo delle azioni da offrire in prelazione prima ai Soci Pubblici e poi ai Soci Privati.

Il criterio adottato per accertare il valore della partecipazione non è di certo tra i più semplici. Il Socio Pubblico cedente, infatti, deve:

- (1) innanzi tutto avviare la gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione della partecipazione, individuando ed indicando tutti gli elementi della gara e quindi anche il prezzo di acquisto della partecipazione,

che necessariamente provvederà a determinare secondo una propria autonoma valutazione;

(2) nella documentazione di gara dovrà informare i Concorrenti del diritto di prelazione regolato dalla “*Convenzione*” e dal “*Patto*” spettante prima ai Soci Pubblici e poi ai Soci Privati e pertanto dovrà informare i Concorrenti che la partecipazione potrà essere aggiudicata al potenziale aggiudicatario solo nel caso di rinuncia alla prelazione da parte dei Soci Pubblici e dei Soci Privati;

(3) nei dieci giorni successivi alla scadenza indicata nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte (o nei dieci giorni successivi alla conclusione della procedura negoziata, ma in tal caso la documentazione di gara dovrà prevedere che l’aggiudicazione è condizionata all’esercizio del diritto di prelazione), il Socio Pubblico dovrà comunicare, con le modalità di cui al primo capoverso del 1° comma dell’art. 4 “*Convenzione*”, ai Soci oblati il miglior prezzo offerto dai Concorrenti unitamente alle altre condizioni per la cessione specificate nella documentazione di gara;

(4) la partecipazione del Socio Pubblico offerente potrà pertanto essere aggiudicata al Terzo solo nell’ipotesi in cui non sia esercitata la prelazione da parte del o dei Soci Pubblici e poi dal o dai Soci Privati; altrimenti, nel caso cioè di esercizio del diritto di prelazione, il Terzo aggiudicatario non avrà diritto a stipulare il contratto di cessione e non potrà comunque eccepire alcunché sempre che siano state chiarire e precisate le modalità di aggiudicazione “condizionata” nella documentazione di gara.

La convenuta procedura per l’esercizio della prelazione desta non poche perplessità.

Innanzitutto la determinazione del prezzo di cessione da indicare a base di gara è rimessa alla valutazione del Socio offerente senza che siano in alcun modo specificati i criteri per accertare il valore della partecipazione (e rammento che diversi sono i criteri segnalati dalla dottrina aziendalistica

per la determinazione del valore della società e quindi del valore della partecipazione).

In secondo luogo mi trovo costretto a rilevare una non perfetta coincidenza tra quanto previsto nell'art. 3 del “*Patto*” e quanto invece stabilito nell'art. 4 della *Convenzione*, pur richiamato nell'art. 2, 2° comma – lett. (b), della “*Convenzione*”.

L'art. 3, 1° comma, del “*Patto*” pone a carico del Socio Pubblico cedente il solo obbligo di darne preventiva comunicazione agli altri Soci Pubblici con l'indicazione del prezzo richiesto e del numero di azioni che intende alienare.

Nel 1° comma dell'art. 3 del “*Patto*” non vi è alcun riferimento alla procedura ad evidenza pubblica che dovrebbe essere indetta quanto meno al fine di accertare “*la migliore offerta*” proposta dai Concorrenti, che vale quale prezzo da comunicare ai Soci Pubblici oblati.

Ora è pur vero, come accennavo, che la lett. (b) del 2° comma dell'art. 2 del “*Patto*” richiama la procedura descritta nell'art. 4 della “*Convenzione*” [“(...) dovrà essere seguita la procedura ivi descritta (...)”]; e che nell'art. 3, 1° comma, del “*Patto*” si prevede un obbligo di “*comunicazione*”, riportato anche nel 2° comma dell'art. 4 della “*Convenzione*”, ma è anche vero che nell'art. 3 del “*Patto*” non è precisato che la “*comunicazione*” da inviare ai Soci Pubblici oblati sia quella cui si riferisce la “*Convenzione*” o sia una semplice comunicazione con l'indicazione del prezzo e del numero di azioni che si intendono alienare.

Ancora un rilievo.

La “*Convenzione*” ed il “*Patto*” sono stati perfezionati in pari data, il 28 giugno 2007. Per quanto riportato nei due articolati è dato tuttavia fondatamente presupporre che la “*Convenzione*” precede il “*Patto*” sicché si potrebbe altrettanto fondatamente prevedere che le norme contenute nel “*Patto*”, se diverse da quelle dedotte nella “*Convenzione*”, prevalgono su quest'ultime in quanto espressione della volontà dei Soci Pubblici patiscanti di innovare le norme della “*Convenzione*”.

Se così fosse si dovrebbe concludere che il Socio pubblico cedente non sarebbe tenuto ad avviare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata soprattutto all'accertamento del valore della partecipazione da offrire in prelazione, ma sarebbe unicamente tenuto a comunicare la sua intenzione di vendere, specificando il prezzo ed il numero di azioni da alienare. Resta ovviamente inteso che, non esercitata la prelazione da parte dei Soci Pubblici oblati e quindi dagli oblati Soci Privati, il Socio Pubblico cedente dovrà necessariamente avviare la procedura concorsuale per l'aggiudicazione al terzo e fermo restando che il prezzo di cessione dovrebbe essere maggiore di quello indicati ai Soci oblati.

Per altro devo al contempo sottolineare che l'ambiguità della norma e soprattutto l'impossibilità di accertare con certezza il collegamento negoziale tra quanto detto su punto nella "*Convenzione*" e nel "*Patto*", porterebbe a concludere in altra direzione ovvero a ritenere che con l'espressione "(...) *dovrà essere seguita la procedura ivi descritta (...)*" [(art. 2, 2° comma – lett. (b), del "*Patto*")] i Soci Pubblici patiscanti avrebbero in ogni caso voluto richiamare la "*Convenzione*" sicché le proposizioni di cui al 1° comma dell'art. 3 del "*Patto*" andrebbero interpretate secondo quanto previsto in "*Convenzione*".

Orbene, considerata l'imminente scadenza della "*Convenzione*" e del "*Patto*", sono dell'avviso che, qualora un Socio Pubblico intendesse cedere la sua partecipazione senza essere tenuto agli obblighi di cui alla "*Convenzione*" ed al "*Patto*" e quindi intendesse procedere all'alienazione della partecipazione e sottrarsi al tempo stesso al rischio della risoluzione degli accordi di sindacato e di domande risarcitorie, non vi è che un'unica via percorribile:

(a) astenersi dall'assumere qualsivoglia iniziativa sino al termine di scadenza degli accordi sindacati, informando, per ovvi motivi di trasparenza e di buona fede negoziale, i Soci Pubblici ed i Soci Privati che non intende rinnovare il "*Patto*" e la "*Convenzione*";

(b) avviare, successivamente al 27 giugno 2012, la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'aggiudicatario con il quale perfezionare il contratto di cessione delle azioni;

(c) determinare il valore della partecipazione, avvalendosi di criteri certi e usualmente seguiti dalla prassi aziendalistica;

(d) riprodurre, per quanto possibile, le condizioni e modalità di gara a suo tempo previste nella procedura dell'ottobre 1999;

(e) per mero tuziorismo ancorché non dettata da alcun vicolo contrattuale poiché a fare data dal 27 giugno 2012 vale la regola della libera circolazione delle azioni di S.A.G.A.T. s.p.a., suggerirei di inserire nella documentazione dell'indicanda gara la previsione che l'aggiudicazione è condizionata all'esercizio della prelazione da parte dei Soci Pubblici e dei Soci Privati.

In alternativa, al Socio Pubblico cedente è data un'unica possibilità e cioè seguire la procedura di cui all'art. 4 della "*Convenzione*", occorrendo tuttavia in tal caso che il Socio Pubblico offerente, qualora non abbia esito positivo la procedura di cui all'art. 3 del "*Patto*", non del tutto coincidente, come osservato, con la procedura di cui all'art. 4 della "*Convenzione*", provveda ad assumere tutte le iniziative intese ad assicurare il mantenimento della maggioranza di diritto in capo alla Compagine Pubblica di cui all'art. 3, 6° comma, del "*Patto*", norma, come rilevavo, di non facile esecuzione.

Resto a Sua disposizione per ogni necessario ed ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

prof. avv. Giuseppe Di Chio

Valore della quota di partecipazione

Il valore del capitale economico della società S.A.G.A.T. S.p.A. determinato mediante l'applicazione del metodo dei Multipli di mercato alla data del 31.12.2011 è stimato in un intervallo compreso tra Euro 217.436.844,00 e Euro 223.031.311,00.

Conseguentemente, il valore della partecipazione pari al 5,00% del capitale sociale della S.A.G.A.T. S.p.A. detenuta dalla PROVINCIA DI TORINO è stimato in un intervallo compreso tra Euro 10.871.842,00 e Euro 11.151.566,00.

In merito ai suddetti valori è opportuno ricordare che oltre alla prossima scadenza dei patti parasociali, e il Socio Comune di Torino ha manifestato l'intenzione di cedere il 28% delle azioni di S.A.G.A.T. S.p.A.. In questo contesto la quota detenuta dalla Provincia di Torino potrebbe assumere un peso determinante per ottenere la maggioranza assoluta o relativa di S.A.G.A.T.. Nell'ipotesi in cui si concretizzasse questo scenario è ipotizzabile supporre un incremento del valore della quota detenuta dalla Provincia di Torino nell'ordine di un 5% - 7%.